

**COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DEL LAZIO**

UFFICIO DEL MASSIMARIO

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE DELLA

REGIONE LAZIO

MASSIMARIO DELLE SENTENZE DEPOSITATE NELL'ANNO

2009

INDICE

ACCERTAMENTO LIQUIDAZIONE E CONTROLLI

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 35 - Sent. n. 16/35/2009 - dep. il 19/1/2009 - Presidente Favaro - Relatore Pucci - Ag. Entrate Roma 5/Santolini3.

Accertamento liquidazione e controlli - Determinazione del reddito d'impresa - Argomentazione induttiva basata solo su ricarico - Illegittimità.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 7 - Sent. n. 3/7/2009 - dep. il 15/1/2009 - Presidente Calderone - Relatore Romani - Ag. Entrate Roma 3/Moscatelli.

Accertamento liquidazione e controlli - Recupero delle ritenute applicate ma non versate - Prodedura da seguire - Avviso d'accertamento - Esclusione ed illegittimità - Art. 36-bis DPR n. 600/1973 - Necessità.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 1 - Sent. n. 22/1/2009 - dep. il 14/1/2009 - Presidente Varrone - Relatore Gizzi - Ag. Entrate Viterbo/Cilca srl.

Accertamento liquidazione e controlli - Presunzione legale - Contestazione del contribuente - Possibilità - Obbligo dell'ufficio di sostenere la sua pretesa con altri elementi - Necessità

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 26 - Sent. n. 19/26/2009 - dep. il 2/2/2009 - Presidente Lauro - Relatore Macaluso - Gescom/Ag. Entrate Viterbo.

Accertamento liquidazione e controlli - Crediti d'imposta ex L. n. 388/2000 - Dipendente assunto con età inferiore a 25 anni - Recupero dell'imposta - Legittimità.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 7 - Sent. n. 12/7/2009 - dep. il 3/2/2009 - Presidente Calderone - Relatore Romani - Barbani/Ag. Entrate Roma 3.

Accertamento liquidazione e controlli - Istanza contribuente per accertamento con adesione - Mancato invito - Avviso di rettifica - Nullità - Esclusione.

Comm. Trib. Prov. di Rieti - Sez. n. 1 - Sent. n. 51/1/2009 - dep. il 6/2/2009 - Presidente Canzio - Relatore Mazzatosta - Metal Work srl/Ag. Entrate Rieti.

Accertamento liquidazione e controlli - Ricorso da parte del giudice a fatto notorio a conoscenza della collettività - Crisi aziendale - Illegittimità dell'accertamento basato sugli studi di settore - Sussiste.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 7 - Sent. n. 21/7/2009 - dep. il 12/2/2009 - Presidente Marinucci - Relatore De Santi - Ag. Entrate Roma 4/Mancinelli.

Accertamento liquidazione e controlli - Utilizzo dei parametri - Impossibilità di contraddittorio - Legittimità - Prova contraria da parte del contribuente in sede processuale - Possibilità.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 34 - Sent. n. 25/34/2009 - dep. il 13/2/2009 - Presidente Truini Palomba - Relatore Savignano - Ag. Entrate Viterbo/Autostyle srl.

Accertamento liquidazione e controlli - Reddito d'impresa - Vendita sottocosto - Presunzione di maggior reddito - Ulteriori riscontri - Necessità.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 12 - Sent. n. 41/12/2009 - dep. il 24/2/2009 - Presidente Fancelli - Relatore Moroni - Ag. Entrate Roma 6/De Santis.

Accertamento liquidazione e controlli - Credito d'imposta - Mancata comunicazione agli organi competenti del responsabile del servizio protezione e prevenzione - Mera formalità - Esclusione - Recupero - Legittimità.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 21 - Sent. n. 49/21/2009 - dep. il 2/3/2009 - Presidente Cappelli - Relatore Guidi - Ag. Entrate Rieti/Fioravanti.

Accertamento liquidazione e controlli - Dichiarazione dei redditi - Carattere - Rettifica in presenza di errori - Possibilità - Richiesta di rimborso - Legittimità.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 34 - Sent. n. 35/34/2009 - dep. il 16/3/2009 - Presidente Truini Palomba - Relatore Savignano - Ag. Entrate Roma 4/Eredi Ingrassia sdf.

Accertamento liquidazione e controlli - IRPEG - Operazioni su c/c bancario non trascritte su apposita scheda libro mastro - Recupero a tassazione - Legittimità.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 4 - Sent. n. 70/4/2009 - dep. il 23/4/2009 - Presidente Liotta - Relatore Lunerti - Ag. Entrate Rieti/Caluisi.

Accertamento liquidazione e controlli - Scritture contabili - Incongruenza - Sospetto di elusione - Criteri - Obblighi del contribuente - Ristorante - Numero dei coperti serviti e quantità di tovaglioli portati in lavanderia - Utilizzazione di tali dati per determinare il reddito - Ammissibilità.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 20 - Sent. n. 86/20/2009 - dep. il 11/5/2009 - Presidente Silvestri - Relatore Leccisi - Comune Guidonia Montecelio/Quadrifoglio

Accertamento liquidazione controlli - Istanza di accertamento con adesione - Termine per il ricorso: 150 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

IVA - IRPEG - Costi deducibili - Onere della prova - Amministrazione finanziaria - Esclusione - Alla società.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 36 - Sent. n. 97/36/2009 - dep. il 12/5/2009 - Presidente Santoro - Relatore Brunetti - Ag. Roma 6/Di Biagio.

Accertamento liquidazione e controlli - Crediti d'imposta - Recupero - Agevolazione ex L. n. 388/2000 - Obbligo di comunicazione all'ASL e all'Ispettorato del lavoro - Impresa con meno di 10 dipendenti - Non sussiste - Solo autocertificazione.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 1 - Sent. n. 255/1/2009 - dep. il 14/5/2009 - Presidente Varrone - Relatore Panzini - Ag. Entrate Roma 3/Carrone.

Accertamento liquidazione controlli - Conti correnti bancari - Onere della prova - Spetta all'Amministrazione.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 1 - Sent. n. 273/1/2009 - dep. il 20/5/2009 - Presidente Varrone - Relatore Panzini - Ag. Entrate Roma 1/Limcol sas.

Accertamento liquidazione controlli - IVA - SAS - Giudizio in primo grado senza i soci - Mancanza del principio del contraddittorio - Sussiste - Rinvio alla CTP - Necessità.

Comm. Trib. Prov. di Rieti - Sez. n. 1 - Sent. n. 142/1/2009 - Dep. il 5/6/09 - Presidente Canzio - Relatore Mazzatosta - Agricola macchine srl/Ag. Entrate Rieti spa.

Accertamento liquidazione controlli - Reddito determinato con studi di settore - Ufficio non deve fornire altri elementi giustificativi che devono essere forniti, invece, dal contribuente.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 9 - Sent. n. 58/9/2009 - dep. il 16/6/2009 - Presidente Amodio - Relatore Consiglio - Casa di cura Villa Domelia srl/Ag. Entrate Roma 5.

Accertamento liquidazione controlli - IVA IRPEG - Casa di cura - Svalutazione opere d'arte - Deduzione - Illegittimità.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 14 - Sent. n. 233/14/2009 - dep. il 23/6/2009 - Presidente Cellitti - Relatore Pennacchia - Ag. Entrate Roma 3/Saurini.

Accertamento liquidazione controlli - IVA - Credito d'imposta - Mancata presentazione della dichiarazione annuale - Conseguenze - Diritto alla detrazione - Perdita.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 1 - Sent. n. 321/1/2009 - dep. il 24/6/2009 - Presidente Varrone - Relatore Zucchelli - Gandolfi/Ag. Entrate Roma 1.

Accertamento liquidazione controlli - IRPEF - Avviso di accertamento dell'impresa notificato alla socia accomandante - Nullità - Sussiste.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 1 - Sent. n. 342/1/2009 - dep. il 6/7/2009 - Presidente Varrone - Relatore Gizzi - Ag. Entrate Palestrina/Chiapparelli.

Accertamento liquidazione controlli - Società ristretta base sociale - Costi non riconosciuti e non deducibili - Maggiore utile distribuito ai soci - Doppia presunzione - Non validità dell'accertamento.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 14 - Sent. n. 256/14/2009 - dep. il 7/7/2009 - Presidente Cellitti - Relatore Tarantino - Ag. Entrate Roma 6/Di Giuseppe.

Accertamento liquidazione controlli - Accertamento - Determinazione dei ricavi - Applicazione della percentuale di ricarico medio ponderata senza distinzione merceologica - Illegittimità.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 14 - Sent. n. 254/14/2009 - dep. il 7/7/2009 - Presidente Cellitti - Relatore Tarantino - HTM High Tec. Moulding spa/Ag. Entrate Roma 2.

Accertamento liquidazione controlli - Crediti d'imposta - Recupero - Agevolazione ex art. 7 L. n. 388/2000 - Condizioni.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 14 - Sent. n. 255/14/2009 - dep. il 7/7/2009 - Presidente Cellitti - Relatore Tarantino - Ag. Entrate Roma 2/Fin. Costr. Gen Tirreno srl.

Accertamento liquidazione controlli - IVA - Società senza operazioni attive - Detrazioni operazioni passive - Criterio applicabile.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 29 - Sent. n. 176/29/2009 - dep. il 8/7/2009 - Presidente Picozza - Relatore Catarinella - Ag. Entrate Roma 1/Saatchi & Saatchi spa.

Accertamento liquidazione controlli - IVA IRPEG IRAP - Società di capitali - Compensi amministratori - Detrazione - Mancanza nell'atto costitutivo - Specifica delibera assembleare - Sufficienza.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 2 - Sent. n. 162/2/2009 - dep. il 13/7/2009 - Presidente Oddi - Relatore De Rinaldis - Ag. Entrate Roma 2/Chiquita Italia spa.

Accertamento liquidazione controlli - IVA - Detrazione vendita di merci distrutte - Prova diversa da quella stabilita dalla CM n. 23/1988 - Possibilità - Criteri.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 38 - Sent. n. 193/38/2009 - dep. il 22/7/2009 - Presidente Favaro - Relatore Lautizi - Ag. Entrate Roma 7/S&M Consulting srl in liq.

Processo tributario - Secondo appello - Riproponibilità se nei termini e non c'è declaratoria d'inammissibilità del primo.

Accertamento liquidazione controlli - Riconoscimento credito d'imposta ex art. 4 della L. n. 449/1997 - Mancata risposta all'istanza entro 30giorni - Ipotesi di silenzio assenso nella specie - Validità.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 14 - Sent. n. 289/14/2009 - dep. il 23/7/2009 - Presidente Cellitti - Relatore Pennacchia - Ag. Entrate Roma 6/Curatela fallimento SII spa.

Accertamento liquidazione controlli - IVA - Fallimento - Obbligo di altra notifica dell'avviso di accertamento - Non sussiste - Cartella di pagamento - Legittimità.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 1 - Sent. n. 456/1/2009 - dep. il 10/9/2009 - Presidente Cappelli - Relatore Lunerti - Ag. Entrate Roma 6/De Marchis.

Accertamento liquidazione controlli - Chiusura lite da parte della società - Ulteriore richiesta da parte dei soci partecipi per l'estensione degli effetti - Esclusione.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 21 - Sent. n. 167/21/2009 - dep. il 10/9/2009 - Presidente Cappelli - Relatore Valentini - Atac spa/Ag. Entrate Roma 1.

Accertamento liquidazione controlli - IVA IRAP - Società con attività separate: una proprietaria, l'altra erogazione dei servizi - Caso di specie Atac e Trambus - Ammortamento scorte strategiche (complessivi) - Possibilità.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 20 - Sent. n. 136/20/2009 - dep. il 11/9/2009 - Presidente Silvestri - Relatore Brunetti - Ag. Entrate Roma 6/Ford Italia spa.

Accertamento liquidazione controlli - IRPEG ILOR - Sovrafatturazione autovetture - Intento elusivo - Possibilità - Prova - Grava sull'A. Finanziaria.

Incentivi finanziari ai concessionari (contributi di lancio, partecipazione a rallies) - Sono spese di pubblicità.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 35 - Sent. n. 174/35/2009 - dep. il 16/11/2009 - Presidente Scopigno - Relatore Pucci - Ag. Entrate Roma 5/Porcelli.

Accertamento liquidazione controlli - Ricavi presunti ex DPCM 29/1/1996 - Mancato parere Consiglio di Stato - Illegittimità - Sussiste

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 35 - Sent. n. 176/35/2009 - dep. il 16/11/2009 - Presidente Scopigno - Relatore Falcioni - Ag. Entrate Roma 5/Santoro.

Accertamento liquidazione controlli - IVA - IRAP - Società di persone - Notifica anche ai soci - Esclusione.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 14 - Sent. n. 377/14/2009 - dep. il 17/11/2009 - Presidente Cellitti - Relatore Tozzi - Ag. Entrate Roma 5/MACA srl.

Accertamento liquidazione controlli - IVA - IRPEG IRAP - Mancata inerenzza di fatture - Prova - Deve essere fornita dall'ufficio.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 26 - Sent. n. 194/26/2009 - dep. il 18/12/2009 - Presidente Lauro - Relatore Catarinella - Ag. Entrate Frascati/Baldassarre.

Accertamento liquidazione controlli - IRPEF - Cittadino italiano residente all'estero - Accertamento - Metodo induttivo Redditometro - Condizioni.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 1 - Sent. n. 685/1/08 - dep. il 21/12/2009 - Presidente Varrone - Relatore Lunerti - Edilmare srl/Ag. Entrate Foggia.

Accertamento liquidazione controlli - Accertamento induttivo - Rettifica

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 4 - Sent. n. 231/4/2009 - dep. il 14/12/2009 - Presidente Liotta - Relatore Lunerti - Ag. Entrate Roma 1/Del Ninno.

Accertamento liquidazione controlli - Accertamento sintetico - Legittimità - Condizioni.

Comm. Trib. Prov. di Rieti - Sez. n. 1 - Sent. n. 50/1/2009 - dep. il 6/2/2009 - Presidente Canzio - Relatore Mazzatosta - Socogi srl /Ag. Entrate Rieti.

Accertamento liquidazione e controlli - II. DD. IVA IRAP - Società non operativa - Verificarsi dei presupposti - Presunzione legale - Verifica in sede contenziosa.

Comm. Trib. Prov. di Rieti - Sez. n. 1 - Sent. n. 95/1/2009 - Dep. il 24/3/2009 - Presidente Canzio - Relatore Mazzatosta - Capital Imm. Di Bigliocchi sas /Ag. Entrate Rieti.

Accertamento liquidazione e controlli - Disconoscimento del credito d'imposta - Omessa presentazione della dichiarazione da parte del delegato alla trasmissione telematica - Dovere del contribuente di verificare l'operato del professionista - Sussiste.

Comm. Trib. Prov. di Rieti - Sez. n. 1 - Sent. n. 152/2/2009 - dep. il 20/10/2009 - Presidente Mancini - Relatore Carbone - Salvati/Direz. Prov. Di Rieti.

Accertamento liquidazione controlli - IVA - IRPEF - IRAP - Studi di settore - Antieconomicità dell'azienda - Rilevanza - Perdita di esercizio - Onere della prova - Grava sul contribuente.

CATASTO

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 10 - Sent. n. 174/10/2009 - dep. il 14/10/2009 - Presidente Mazzillo - Relatore Moroni - Ag. Territorio Entrate Roma/Guarnieri.

Catasto - Classamento di immobile - Obbligo di motivazione - Sussiste - Criteri.

CONDONI E SANATORIE

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 3 - Sent. n. 10/3/2009 - dep. il 27/1/2009 - Presidente Zampi - Relatore Silvestri - Ag. Entrate Viterbo/Centi.

Tributi erariali indiretti - Registro, ipotecaria, catastale - Area fabbricabile - D. L. n. 223 del 4/7/2006 - Retroattività - Esclusione.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 20 - Sent. n. 36/20/2009 - dep. il 10/2/2009 - Presidente Picozza - Relatore Corvino - Immobilfin - Imm. Fin. Srl/Ag. Entrate Roma 1.

Condoni e sanatorie - L. n. 289/2002, art. 9-bis - Rate successive alla prima non pagate - Validità sanatoria - Esclusione - Recupero mediante iscrizione a ruolo ex art. 14 DPR n. 600/1973 - Esclusione.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 21 - Sent. n. 105/21/2009 - dep. il 14/5/2009 - Presidente Silvestri - Relatore Valentini - Ag. Entrate Roma 3/Mauro.

Condoni e sanatorie - Condono - Avviso di liquidazione - È atto d'imposizione - Applicazione dell'art. 16 L. n. 289/2002 - Legittimità.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 21 - Sent. n. 120/21/2009 - dep. il 14/5/2009 - Presidente Silvestri - Relatore Di Maio - Ag. Entrate Roma 1/Italian Moving Network inc. srl.

Condoni e sanatorie - Condono - IRPEG, IRAP - Ritardo pagamento ultima rata - Interpretazione estensiva favorevole al contribuente - Sussiste.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 26 - Sent. n. 57/26/2009 - dep. il 21/5/2009 - Presidente Lauro - Relatore Chillemi - Ag. Entrate Roma 1/ICC srl.

Condoni e sanatorie - Condono tombale - L. n. 289/2002 - Accertamento per mancato riconoscimento credito IVA - Illegittimità.

Comm. Trib. Reg. di Roma - Sez. n. 21 - Sent. n. 150/21/2009 - dep. il 14/7/2009 - Presidente Silvestri - Relatore Valentini - MAIEP srl/Ag. Entrate Roma 7.

Condoni e sanatorie - Condono - Omessi o tardivi versamenti successivi alla prima rata - Validità del condono - Sussiste - Recupero coattivo di quanto non versato con sanzione e interessi - Legittimità.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 21 - Sent. n. 208/21/2009 - dep. il 12/11/2009 - Presidente Silvestri - Relatore Di Maio - Ag. Entrate Viterbo/Riccucci.

Condono - Pagamento a rate del dovuto inferiore ad €3. 000 - Possibilità.

IMPOSTE SUL REDDITO - IRPEG

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 2 - Sent. n. 54/2/2009 - dep. il 6/3/2009 - Presidente Mazzillo - Relatore Moscaroli - Ag. Entrate Roma 2/Fazioli nautica srl.

Imposizione diretta - IRPEG, ILOR - Imbarcazioni ad uso dimostrativo - Strumentalità - Non c'è - Ammortamento - Detrazione - Illegittimità.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 26 - Sent. n. 32/26/2009 - dep. il 24/3/2009 - Presidente Falascina - Relatore Cerretti - Ag. Entrate Roma 1/Banca Antoniana Pop. Veneta spa.

Imposizione diretta - IRPEG - Adeguamento del piano di ammortamento dei beni al piano finanziario dell'operazione di leasing dopo il 1995 - Legittimità.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 1 - Sent. n. 128/1/2009 - dep. il 19/3/2009 - Presidente Varrone - Relatore Panzini - Ag. Entrate Roma 2/Fideuram Inv. SGR spa.

Imposizione diretta - IRPEG - Dichiarazione rettificativa con contestuale istanza di rimborso - Ricorso introduttivo presentato oltre i dieci anni dall'istanza - Definitività del rimborso - Sussiste - Attività di verifica documentale da parte dell'A. Finanziaria - Preclusione.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 12 - Sent. n. 58/12/2009 - dep. il 16/4/2009 - Presidente Fancelli - Relatore Romani - Ag. Entrate Roma 4/CRSC in liqu.

Imposizione diretta - IRPEG - Conto fiscale - Rimborsi - Solo a partire dall'1/1/1994 per il concessionario - Prima - Solo in via ordinaria.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 10 - Sent. n. 103/10/2009 - dep. il 22/6/2009 - Presidente Calderone - Relatore Moroni - Ag. entrate Roma 5/Istituto Luce spa.

Imposizione diretta - IRPEG, IVA, IRAP - Richiesta di misure cautelari - Presupposti esistenti - Legittimità.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 10 - Sent. n. 74/10/2009 - dep. il 14/5/2009 - Presidente Calderone - Relatore Moroni - Ag. entrate Roma 2/EGN B. V.

Imposizione diretta - IRPEG, IVA, IRAP - Servizi telecomunicazioni internazionali - Operazioni effettuate fuori dal territorio italiano - Detraibilità dell'imposta - Diritto - Non sussiste.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 6 - Sent. n. 185/6/2009 - dep. il 24/11/2009 - Presidente Tersigni - Relatore Belloni - Fincosit/Ag. Entrate Roma 3.

Imposizione diretta - IRPEG, ILOR - Indebito riporto perdite dell'esercizio precedente - Infedele dichiarazione - Sussiste - Applicazione sanzioni ex art. 46, 4° comma - Legittimità.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 14 - Sent. n. 396/14/2009 - dep. il 27/11/2009 - Presidente Cellitti - Relatore Pennacchia - Syndial spa/Ag. Entrate Roma 6.

Imposizione diretta - IRPEG - IRAP - Credito d'imposta - Mancata attivazione nei termini della procedura di liquidazione o accertamento da parte dell'Amministrazione - Consolidamento del credito e diritto al rimborso - Sussiste.

IMPOSTE SUL REDDITO IRPEF - IRES

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 12 - Sent. n. 23/12/2009 - dep. il 20/1/2009 - Presidente De Santis - Relatore Tarantino - Giampaolo/Ag. Entrate Roma 5.

Imposizione diretta - IRPEF - Redditi prodotti in forma associata - Litisconsorzio necessario - Unico giudizio - Giudizio in primo grado senza la società - Mancanza del principio del contraddittorio - Sussiste - Rinvio alla CTP - Necessità.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 34 - Sent. n. 12/34/2009 - dep. il 16/1/2009 - Presidente Truini Palomba - Relatore Scavone - Ag. Entrate Roma 1/Giannotti.

Imposizione diretta - IRPEF - Accertamento a società di capitali a ristretta base azionaria - Tassazione dei dividendi ai soci - Necessità di riscontri - Sussiste.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 21 - Sent. n. 14/21/2009 - dep. il 24/1/2009 - Presidente Cappelli - Relatore Guidi - Ag. Entrate Viterbo/G. S. Club 91.

Imposizione diretta - IRPEF, IVA, IRAP - Enti non commerciali - Mancato rispetto delle clausole di cui all'art. 148 TUIR - Agevolazioni - Non spettano.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 14 - Sent. n. 7/14/2009 - dep. il 28/1/2009 - Presidente Cellitti - Relatore Pennacchia - Ag. Entrate Civitavecchia/Fondazione Cassa di risparmio Civitavecchia.

Imposizione diretta - IRPEF - Fondazioni bancarie - Dividendi azionari - Ritenute d'acconto - Esonero - Condizioni.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 26 - Sent. n. 21/26/2009 - dep. il 2/2/2009 - Presidente Falascina - Relatore Chillemi - Melchiorre/Ag. Entrate Roma 6.

Imposizione diretta - IRPEF - Redditi da rendimenti di polizze di assicurazioni ante 1/10/1985 - Imponibilità - Esclusione - Rimborso - Legittimità.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 1 - Sent. n. 71/1/2009 - dep. il 18/2/2009 - Presidente Varrone - Relatore Lunerti - Cervoni/Ag. Entrate Roma Velletri.

Imposizione diretta - IRPEF - Redditi di capitale - Rettifica società capitale ristretta base societaria - Ha effetto anche sulle dichiarazioni dei soci.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 14 - Sent. n. 81/14/2009 - dep. il 10/3/2009 - Presidente Cellitti - Relatore Pennacchia - Ag. Entrate Roma 8/Traversa.

Imposizione diretta - IRPEF - Oneri rappresentati dall'assegno periodico per il mantenimento del figlio - Deducibilità - Esclusione.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 1 - Sent. n. 137/1/2009 - dep. il 19/3/2009 - Presidente Varrone - Relatore Panzini - Ag. Entrate Roma 2/Guidoni.

Imposizione diretta - IRPEF - Intervenuta risoluzione rapporto coniugale - Cartella esattoriale - Solidarietà - Non sussiste.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 21 - Sent. n. 81/21/2009 - dep. il 8/4/2009 - Presidente Silvestri - Relatore Di Maio - Ag. Entrate Frascati/Filippi.

Imposizione diretta - IRPEF - Plusvalenze - Criterio di valutazione.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 14 - Sent. n. 143/14/2009 - dep. il 5/5/2009 - Presidente Cellitti - Relatore Tarantino - Ag. Entrate Viterbo/Proietti.

Imposizione diretta - IRPEF - Redditi in forma di società collettiva - Responsabilità solidale ed illimitata del socio - Sussiste - Dopo che l'Amministrazione ha agito nei confronti della società.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 10 - Sent. n. 118/10/2009 - dep. il 24/6/2009 - Presidente Mazzillo - Relatore Tozzi - Pepajndue /Ag. Entrate Albano L.

Imposizione diretta - IRPEF - Studi di settore - Onere della prova contraria - Spetta al contribuente.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 1 - Sent. n. 481/1/2009 - dep. il 23/9/2009 - Presidente Varrone - Relatore Terrinoni - Ag. Entrate Roma 3/Carrozzi.

Imposizione diretta - IRPEF - Prova reddituale più favorevole non fornita in sede amministrativa - Possibilità che venga fornita in sede processuale - Sussiste.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 21 - Sent. n. 205/21/2009 - dep. il 12/11/2009 - Presidente Silvestri - Relatore Valentini - Balossi/Ag. Entrate Roma 1.

Imposizione diretta - IRPEF - Versamenti non dovuti - Termine per l'istanza di rimborso - Decorrenza - Dal versamento e non dal saldo dell'imposta.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 14 - Sent. n. 373/14/2009 - dep. il 17/11/2009 - Presidente Cellitti - Relatore Tozzi - Ag. Entrate Roma 5/Nieddu.

Imposizione diretta - IRPEF - Rapporto tra sostituto e sostituito - Obbligazione solidale - Richiesta del pagamento dell'imposta al sostituito - Legittimità.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 14 - Sent. n. 380/14/2009 - dep. il 18/11/2009 - Presidente Cellitti - Relatore Pennacchia - Ag. Entrate Albano L. /Fulgina.

Imposizione diretta - IRPEF - Cessione di quote societarie - Plusvalenza - Avviamento - Determinazione - Criteri.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 37 - Sent. n. 175/37/2009 - dep. il 1/12/2009 - Presidente Tomei - Relatore Maisto - Ag. Entrate Roma 4/Romeo.

Imposizione diretta - IRPEF - Indennità di trasferta - Aumento apportato con l'art. 43 del D.Lgs. n. 41/1995 - Spetta anche per le trasferte effettuate prima dell'entrata in vigore della legge - Condizioni.

IVA

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 1 - Sent. n. 21/1/2009 - dep. il 14/1/2009 - Presidente Varrone - Relatore Gizzi - Ag. Entrate Frascati/Pon. Tra. Co Coop a rl.

IVA - Accertamento liquidazione e controlli - Operazioni inesistenti - Fatture da cui risulta impossibile verificare quantità servizi resi - Prova dell'ufficio - Non necessaria.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 12 - Sent. n. 59/12/2009 - dep. il 26/1/2009 - Presidente Fancelli - Relatore Tarantino - Ag. Entrate Viterbo/Avi Sidera srl.

IVA - Contratto asseritamente simulato - Prove - Solo presunzioni - Esclusione.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 14 - Sent. n. 6/14/2009 - dep. il 28/1/2009 - Presidente Cellitti - Relatore Pennacchia - Ag. Entrate Civitavecchia/Paglia sas.

IVA - Sanzioni - Omissione di scontrini - Sanzione accessoria anche in presenza di definizione agevolata - Applicabilità.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 20 - Sent. n. 39/1/2009 - dep. il 10/2/2009 - Presidente Picozza - Relatore Corvino - Ag. Entrate Roma 4/Fervent Rotae scp.

IVA - Detrazione d'imposta - Omessa indicazione in dichiarazione - Spetta.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 2 - Sent. n. 51/2/2009 - dep. il 25/2/2009 - Presidente Liotta - Relatore Moscaroli - Ag. Entrate Roma 6/Information System and software srl.

IVA - Fatture emesse per operazioni inesistenti - Recupero a tassazione - Legittimità.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 2 - Sent. n. 53/2/2009 - dep. il 6/3/2009 - Presidente Mazzillo - Relatore Moscaroli - Pacifici/Ag. Entrate Albano L.

IVA - Spese addebitate sulla carta di credito aziendale - Inerenza e deducibilità - Criteri.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 29 - Sent. n. 54/29/2009 - dep. il 11/3/2009 - Presidente Picozza - Relatore Zema - Ag. Entrate Roma 6/Ulissi.

IVA - Podologo - Esenzione - Rimborso - Anche prima del 1994 senza prescrizione medica.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 29 - Sent. n. 58/29/2009 - dep. il 11/3/2009 - Presidente Picozza - Relatore Leccisi - Ag. Entrate Roma 2/Cecchi Gori group media Holding srl in liqu.

Processo tributario - Copia notificata all'ufficio priva di sottoscrizione della procura alle liti - Inammissibilità - Esclusione.

IVA - Compensazione società stesso gruppo - Mancata prestazione della garanzia - Sanzione - Esclusione.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 9 - Sent. n. 29/9/2009 - dep. il 30/3/2009 - Presidente Procaccini - Relatore consiglio - Elettra TLC spa/Ag. Entrate Roma 6.

IVA - Messa in opera di cavi sottomarini in acque internazionali - Imponibilità - Illegittimità.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 2 - Sent. n. 75/2/2009 - dep. il 2/4/2009 - Presidente Mazzillo - Relatore Moscaroli - Ag. Entrate Roma 2/Lavalinda di Angotti e c. snc.

IVA - Sanzioni per omessi versamenti da parte di professionista incaricato - Responsabilità della società - Non sussiste - Condizioni.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 21 - Sent. n. 84/21/2009 - dep. il 8/4/2009 - Presidente Silvestri - Relatore Valentini - Ag. Entrate Roma 5/Sabbatini.

IVA - Acquisto di auto in regime di margine - Regime agevolato - Condizioni.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 26 - Sent. n. 48/26/2009 - dep. il 22/4/2009 - Presidente Falascina - Relatore Macaluso - Ag. Entrate Viterbo/Casa Tua Imm. srl.

IVA - Compravendita d'immobile esente da IVA - Applicazione dell'imposta agevolata di registro - Condizioni.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 4 - Sent. n. 71/4/2009 - dep. il 23/4/2009 - Presidente Liotta - Relatore Lunerti - Associaz. Cult. Circolo vizioso/Ag. Entrate Roma Roma 4.

IVA - Associazione culturale - Somministrazione di bevande ed alimenti a non soci - Agevolazioni - Esclusione.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 37 - Sent. n. 93/37/2009 - dep. il 12/5/2009 - Presidente Caliento - Relatore Lomazzi - Ag. Entrate Roma 2/GEPAF srl.

IVA - Società che dichiara volumi d'affari pari a zero per 10 anni - Rimborso del credito IVA per operazioni immobiliari ultronei rispetto all'attività della società - Esclusione.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 38 - Sent. n. 128/38/2009 - dep. il 21/5/2009 - Presidente Patrizi - Relatore Terrinoni - Ag. Entrate Roma 6/SNIRCC spa in liqu.

IVA - Prestazione di servizi - Raccolta scommesse da parte di società privata - Rientra nella previsione del n. 7 dell'art. 10 del DPR n. 633/1972 - Conseguenze.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 29 - Sent. n. 117/29/2009 - dep. il 27/5/2009 - Presidente Picozza - Relatore Zema - Ag. Entrate Roma 1/Erica 89 srl.*

Imposizione diretta - IVA - Operazioni inesistenti - Detrazione note di credito IVA - Esclusione.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 1 - Sent. n. 279/1/2009 - dep. il 29/5/2009 - Presidente Varrone - Relatore Gizzi - Ag. Entrate Roma 5/SE. MA Costr. Met. Edil srl.

Imposizione diretta - IVA - Opzione del regime di contabilità presso terzi - Slittamento del termine per i versamenti IVA - Esclusione.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 7 - Sent. n. 105/7/2009 - dep. il 10/7/2009 - Presidente Elefante - Relatore Romani - Ass. Sport. Dilettant. GYM club/Ag. Entrate Roma 5.

IVA - Associazione sportiva dilettantistica - Iscritti diversi dai soci fondatori tutti minorenni - Disconoscimento di ente non commerciale - Illegittimità.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 7 - Sent. n. 98/7/2009 - dep. il 10/7/2009 - Presidente De Santis - Relatore Marinelli - Ag. Entrate Roma 6/Cobas srl.

IVA - Definizione concordataria di tutte le attività fallimentari all'assuntore del concordato - Rimborso credito IVA - Legittimazione attiva - Sussiste - Interessi legali ed anatocistici - Dovuti fino introduzione D. L. n. 223/2006.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 10 - Sent. n. 142/10/2009 - dep. il 30/7/2009 - Presidente Calderone - Relatore Moroni - Tagliaferri/Ag. entrate Roma 1.

IVA - Dichiarazione annuale - Presentazione anche nel caso di mancata movimentazione dell'attività - Necessità.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 22 - Sent. n. 129/22/2009 - dep. il 18/9/2009 - Presidente Mongiardo - Relatore Cicconetti - Ag. Entrate Roma 7/Apnea di Della valle snc in liq.

IVA - Sentenza definitiva - Iscrizione a ruolo - Termine - Prescrizione decennale.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 22 - Sent. n. 126/22/2009 - dep. il 18/9/2009 - Presidente Mongiardo - Relatore Cicconetti - Ag. Entrate Roma 1/Ferrente.

IVA - Dichiarazione - Iscrizione a ruolo delle somme dovute in dichiarazione - Omesso versamento - Avviso bonario - Non necessario.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 2 - Sent. n. 173/2/2009 - dep. il 23/9/2009 - Presidente De Salvo - Relatore Ferrazzani - Ag. Entrate Roma 6/Transports De Savoie sa.

IVA - Rimborso ex art. 38 ter DPR n. 633/1972 - Soggetto non residente - Stabile organizzazione in Italia - Prova - Possesso codice fiscale o di partita IVA - Non sufficiente.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 20 - Sent. n. 166/20/2009 - dep. il 6/11/2009 - Presidente Meloncelli - Relatore Leccisi - Ag. Entrate Roma 1/Conor Intern. srl in liq.

Imposizione diretta - IVA - Operazioni inesistenti - Prova - Emissione fatture da parte di ditta che non ha mai presentato dichiarazione, pagato imposte, non iscritta alla CCIAA - Non sufficiente.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 20 - Sent. n. 163/20/2009 - dep. il 6/11/2009 - Presidente - Relatore Meloncelli - Ag. Entrate Roma 1/CITIESS srl.

IVA - Dichiarazione - Iscrizione a ruolo delle somme dovute in dichiarazione - Omesso versamento - Avviso bonario - Non necessario.

Condono - Cartella esattoriale - Adozione implicita di diniego del condono - Sussiste - Impugnabilità con la cartella - Legittimità.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 21 - Sent. n. 210/21/2009 - dep. il 12/11/2009 - Presidente Silvestri - Relatore Di Maio - Ag. Entrate Roma 1/AIM Congress srl.

IVA - Pacchetti di servizi onnicomprensivi - Fatturazione indistinta con aliquota del 20% - Legittimità.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 14 - Sent. n. 386/14/2009 - dep. il 18/11/2009 - Presidente Cellitti - Relatore Pennacchia - Ag. Entrate Albano L. /Diana riscaldamenti sas.

IVA - Società che eroga energia a società che si occupano di manutenzione e riscaldamento di condomini - Fatturazione con IVA al 10% - Legittimità.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 10 - Sent. n. 210/10/2009 - dep. il 27/11/2009 - Presidente Mazzillo - Relatore Tozzi - Ag. Entrate Roma 2/COFLP spa.

IVA - Compensazione tra società dello stesso gruppo - Rimborso - Condizioni.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 28 - Sent. n. 192/28/2009 - dep. il 30/11/2009 - Presidente Bernardo - Relatore Lautizi - Ag. Entrate Roma 6/Wind telecomunicazioni spa.

IVA - Venditori e distributori prodotti telefonici Wind - Ritenute di acconto ex art. 25 DPR n. 600/1972 - Legittimità.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 20 - Sent. n. 206/20/2009 - dep. il 22/12/2009 - Presidente Meloncelli - Relatore - Brunetti - Ag. Entrate Roma 1/SB Pellicceria snc.

IVA - Credito d'imposta - Omessa dichiarazione - Detrazione anno successivo - Esclusione - Rimborso - Procedura ex art. 21, 2 comma, del D.Lgs. n. 546/1992.

Comm. Trib. Prov. di Rieti - Sez. n. 2 - Sent. n. 1/2/2009 - dep. il 13/1/2009 - Presidente Mancini - Relatore Ricci - Ciogli/Ag. Entrate Rieti.

IVA - Accertamento da studi di settore - Giustificazione e prova - Contribuente in età pensionabile - Validità.

Comm. Trib. Prov. di Rieti - Sez. n. 1 - Sent. n. 135/1/2009 - dep. il 5/6/09 - Presidente Canzio - Relatore Mazzatosta - IMp. El. Service sas/Ag. Entrate Rieti.

IVA - Rimborso - Diniego - Motivazione sulla base della dichiarazione di non avere crediti contenuta nel verbale di scioglimento della società, mentre tale credito era stato evidenziato nelle scritture contabili - Illegittimità.

Comm. Trib. Prov. di Rieti - Sez. n. 1 - Sent. n. 29/1/2009 - dep. il 21/1/2009 - Presidente Canzio - Relatore Ricci - Ortofrutta 2000 di rosatelli snc. /Ag. Entrate di Rieti.

IVA - Fatture non annotate sul registro IVA, ma inserite su supporto informatico - Omissione dei ricavi - Non sussiste - Accertamento relativo - Illegittimità.

PROCESSO TRIBUTARIO

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 29 - Sent. n. 6/29/2009 - dep. il 19/1/2009 - Presidente La Medica - Relatore De Salvo - Segna/Ag. Entrate Roma 5.

Processo tributario - Integrazione della domanda solo depositata ma non comunicata alla controparte - Valutazione da parte dei giudici - Esclusione.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 21 - Sent. n. 11/21/2009 - dep. il 24/1/2009 - Presidente Cappelli - Relatore Guidi - Ag. Entrate Roma 2/Ital - Ind. Tradibg ass. and log. Srl.

Processo tributario - Mancata sottoscrizione della società per la nomina del difensore - Richiesta di sanatoria in udienza - Esclusione - Inammissibilità del ricorso - Permane.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 38 - Sent. n. 26/38/2009 - dep. il 26/1/2009 - Presidente Elefante - Relatore Zaccardi - Ag. Entrate Roma 5/Finter Group srl.

Processo tributario - Irreperibilità della società e dell'amministratore - Affissione all'albo pretorio - Non sufficiente - Affissione presso la sede della società - Necessità.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 14 - Sent. n. 5/14/2009 - dep. il 28/1/2009 - Presidente Cellitti - Relatore Pennacchia - Ag. Entrate Viterbo/Ricci.

Processo tributario - Controversia superiore a €2582, 28 - Mancata assistenza di un difensore - Inammissibilità - Esclusione - Solo invito alle parti di munirsi d'idonea assistenza.

Sanzioni ex art. 3 del D. L. n. 12/2002 - Impiego di lavoratori irregolari - Giurisdizione - Giudice ordinario.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 7 - Sent. n. 14/7/2009 - dep. il 3/2/2009 - Presidente Calderone - Relatore Romani - Concessionario Equitalia Gerit spa/Borgognoni srl.

Processo tributario - Avviso di fermo amministrativo di beni mobili - È atto impugnabile.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 6 - Sent. n. 29/1/2009 - dep. il 3/2/2009 - Presidente Tersigni - Relatore Proietti - Ag. Entrate Roma 4/Romana ed. costr. De Carlo srl.

Processo tributario - Sentenza ai fini delle imposte dirette - Giudicato esterno - Validità in altro giudizio ai fini IVA - Sussiste.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 22 - Sent. n. 20/22/2009 - dep. il 6/2/2009 - Presidente Caliento - Relatore Cicconetti - Maizzi/Ag. Entrate DRE Lazio.

Processo tributario - Istanza di transazione - Controversia conseguente - Giurisdizione tributaria - Esclusione.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 21 - Sent. n. 38/21/2009 - dep. il 16/2/2009 - Presidente Silvestri - Relatore Guidi - Concessionario Equitalia Gerit spa.

Processo tributario - Spese di giudizio - Quantificazione eccessiva - Ridimensionamento in presenza di validi motivi - Legittimità.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 12 - Sent. n. 17/11/2009 - dep. il 18/2/2009 - Presidente Fancelli - Relatore Tarantino - Comune di Roma/Lancio srl.

Processo tributario - Appello - Nuovi documenti - Produzione - Ammissibilità

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 10 - Sent. n. 5/10/2009 - dep. il 20/2/2009 - Presidente Meloncelli - Relatore Moroni - Ag. Entrate Civitavecchia/Mercato It. Distrib. Srl.

Processo tributario - Fallimento - Assistenza tecnica del curatore fallimentare - Divieto.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 12 - Sent. n. 42/12/2009 - dep. il 24/2/2009 - Presidente Cellitti - Relatore Condemi - Ag. Entrate Roma 2/Dulizia.

Processo tributario - Cartella di pagamento - Individuazione fornita errata del giudice - Ricorso - Rilevanza - Nessuna - Conseguenze.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 14 - Sent. n. 51/14/2009 - dep. il 25/2/2009 - Presidente Cellitti - Relatore Tarantino - Ag. Entrate Viterbo/Gold David.

Processo tributario - Notifica cartella di pagamento domicilio contribuente - Sottoscrizione della ricezione - Regolare se manca querela di falso.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 20 - Sent. n. 49/20/2009 - dep. il 9/3/2009 - Presidente Silvestri - Relatore Corvino - Ag. Entrate Roma 7/Centro combustibili Torrimpietra srl.

Processo tributario - Avviso accertamento - Sottoscrizione dirigente responsabile - Necessità - Firma con sigla non leggibile - Nullità - Esclusione.

Notificazione effettuata a mezzo servizio postale - Individuazione del momento di perfezionamento della notificazione - Criterio.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 14 - Sent. n. 76/14/2009 - dep. il 10/3/2009 - Presidente Cellitti - Relatore

Processo tributario - Appello ufficio - Autorizzazione - Necessità - Solo numero di protocollo e non la produzione dell'originale - Inammissibilità.

Notificazione effettuata a mezzo servizio postale - Individuazione del momento di perfezionamento della notificazione - Criterio.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 37 - Sent. n. 43/37/2009 - dep. il 10/3/2009 - Presidente Caliento - Relatore Moroni - Morichelli/ Ag. Entrate Roma 3.

Processo tributario - Sottoscrizione avviso accertamento - Atto di delega al funzionario sottoscrittore - Necessità - Mancanza - Nullità dell'atto.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 14 - Sent. n. 100/14/2009 - dep. il 10/3/2009 - Presidente Cellitti - Relatore Molfese - Concessionario Equitalia Gerit spa/Autieri.

Processo tributario - Avviso di fermo amministrativo di beni mobili - Non è atto autonomamente impugnabile.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 21 - Sent. n. 56/21/2009 - dep. il 11/3/2009 - Presidente Silvestri - Relatore Valentini - Ag. Entrate Roma 4/Soc. Cons. ARL Adduttore ponte barca in liqu.

Processo tributario - Cartella di pagamento - Tardiva notificazione - Legittimità passiva - Resta a carico dell'ente impositore.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 29 - Sent. n. 56/29/2009 - dep. il 11/3/2009 - Presidente Picozza - Relatore Zema - Concessionario Equitalia Gerit spa/Moretti.

Processo tributario - Preavviso di fermo - Ricorso - Legittimità - È atto autonomamente impugnabile.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 29 - Sent. n. 58/29/2009 - dep. il 11/3/2009 - Presidente Picozza - Relatore Leccisi - Ag. Entrate Roma 2/Cecchi Gori group media Holding srl in liqu.

Processo tributario - Copia notificata all'ufficio priva di sottoscrizione della procura alle liti - Inammissibilità - Esclusione.

IVA - Compensazione società stesso gruppo - Mancata prestazione della garanzia - Sanzione - Esclusione.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 35 - Sent. n. 34/35/2009 - dep. il 18/3/2009 - Presidente Scopigno - Relatore Pucci - Ferruzzi/Ag. Entrate Roma 6.

Processo tributario - Trasferimento all'estero - Cartella esattoriale - Notifica ultima residenza nello Stato prima della sentenza della Corte Costituzionale n. 366/2007 - Nullità - Non sussiste.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 4 - Sent. n. 59/4/2009 - dep. il 24/3/2009 - Presidente Liotta - Relatore Lunerti - Hotel dell'eremo srl fall. /Ag. Entrate Roma 1.

Processo tributario - Curatore fallimentare - Accertamento violazione con obbligo di denuncia penale nei suoi confronti - Legitimità ad causam in sede tributaria - Esclusione.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 26 - Sent. n. 38/26/2009 - dep. il 26/3/2009 - Presidente Lauro - Relatore Macaluso - Ag. Entrate Roma 1/Soc. sviluppo imm. Ed. romana a rl.

Processo tributario - Notifica ad amministratore di fatto risultante dall'anagrafe tributaria e dalla sottoscrizione del PVC - Non sufficiente rispetto alla visura storica della Camera di Commercio che dimostra il contrario - Nullità della notifica - Sussiste.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 21 - Sent. n. 82/21/2009 - dep. il 8/4/2009 - Presidente Silvestri - Relatore Di Maio - Concessionario Equitalia Gerit spa/Curatola.

Processo tributario - Agenzia della riscossione - Natura - Rilevanza della sua attività probatoria in giudizio - Copia di dati contenuti nel sistema informatico relativi alla notifica della cartella - Insufficienza - Sussiste.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 14 - Sent. n. 130/14/2009 - dep. il 8/4/2009 - Presidente Cellitti - Relatore Tarantino - /Ag. Entrate Roma 8/Pecora.

Processo tributario - Preavviso di fermo - Impugnabilità dinanzi al giudice tributario - Esclusione.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 37 - Sent. n. 56/37/2009 - dep. il 14/4/2009 - Presidente Oddi - Relatore Maisto - Perilli/Ag. Entrate Roma 8.

Processo tributario - Notifica avviso fissazione udienza - Trasferimento del difensore non comunicato alla segreteria della Commissione - Mancata ricerca del nuovo indirizzo nell'albo dei ragionieri e nell'elenco telefonico - Nullità della sentenza - Sussiste.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 37 - Sent. n. 59/37/2009 - dep. il 14/4/2009 - Presidente Oddi - Relatore Maisto - Nuova Delta Pubblicità srl/Comune di Roma Dip. VIII.

Processo tributario - Compensazione delle spese di giudizio da parte dei primi giudici - Riconoscimento, invece da parte dei giudici della regionale con condanna per entrambi i gradi di giudizio - Possibilità.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 12 - Sent. n. 61/12/2009 - dep. il 21/4/2009 - Presidente De Santis - Relatore Condemi - Lilli/Ag. Entrate Roma 8.

Processo tributario - Appello dichiarato inammissibile seguito da altro appello, nei termini, contro la stessa sentenza - Effetti - Inammissibilità.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 36 - Sent. n. 52/36/2009 - dep. il 11/5/2009 - Presidente Patrizi - Relatore Terrinoni - Ag. Entrate Frascati/Evangelisti.

Processo tributario - Notifica a persona non rinvenuta nel luogo di residenza - Mancato invio della RR - Nullità.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 14 - Sent. n. 174/14/2009 - dep. il 19/5/2009 - Presidente Cellitti - Relatore Pennacchia - Ag. Entrate Roma 4/Gazzola.

Processo tributario - Variazione anagrafica richiesta del contribuente non ancora risultante nel terminale del Comune - Notifica al vecchio domicilio - Validità - Sussiste.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 37 - Sent. n. 99/37/2009 - dep. il 26/5/2009 - Presidente Tomei - Relatore Lomazzi - Mauriello/Concessionario Equitalia Gerit spa.

Processo tributario - Concessionario che non dimostra la regolarità e la tempestività della notifica delle cartelle esattoriali - Compensazione delle spese di giudizio - Esclusione.

Comm. Trib. Reg. di Roma - Sez. n. 37 - Sent. n. 103/37/2009 - dep. il 26/5/2009 - Presidente Tomei - Relatore Maisto - Cuccari/Concessionario Equitalia Gerit spa.

Processo tributario - Compensazione delle spese di giudizio - I giustificati motivi devono essere reali e specificatamente indicati.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 29 - Sent. n. 133/29/2009 - dep. il 28/5/2009 - Presidente La Medica - Relatore Catarinella - Concessionario Equitalia Gerit spa/Auciello.

Processo tributario - Cartella esattoriale - Notificazione - Produzione da parte del Concessionario della visura telematica delle singole cartelle - Non è sufficiente.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 4 - Sent. n. 107/4/2009 - dep. il 16/6/2009 - Presidente Liotta - Relatore Lunerti - Ass. Cult. Circolo vizioso/Ag. Entrate Roma 4.

Processo tributario - Giudizio davanti alla CTR - Deposito alla CTP competente di copia difforme dell'appello - Inammissibilità.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 14 - Sent. n. 230/14/2009 - dep. il 23/6/2009 - Presidente Cellitti - Relatore Tarantino - Ag. Entrate Roma 2/Pettinatura della seta spa.

Processo tributario - Mancata costituzione dell'appellato - Notifica senza sottoscrizione del contribuente e firma illeggibile dell'incaricato alla distribuzione - Inidoneità - Sussiste - Conseguenza - Inesistenza della notifica.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 1 - Sent. n. 326/1/2009 - dep. il 24/6/2009 - Presidente Varrone - Relatore Panzini - Chiacchierarelli/Ag. Entrate Roma 4.

Processo tributario - Comunicazione di rettifica di dati contenuti in dichiarazione - Non è impugnabile - Ricorso - Inammissibilità.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 22 - Sent. n. 101/22/2009 - dep. il 3/7/2009 - Presidente Mongiardo - Relatore Guidi - T. N. Toni neon srl in liq. /Comune di Castelnuovo di Porto.

Processo tributario - Avviso di accertamento - Notifica - Ricevuta di ritorno non firmata - Non costituisce prova dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento - Nullità.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 29 - Sent. n. 160/29/2009 - dep. il 6/7/2009 - Presidente Picozza - Relatore Zema - Ag. Entrate Rieti/Vagnoni.

Processo tributario - Richiesta di rimessione in termini ex art. 184-bis c. p. c. per motivi di salute - Esclusione.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 1 - Sent. n. 336/1/2009 - dep. il 6/7/2009 - Presidente Varrone - Relatore Gizzi - Della Seta/Comune di Roma.

Processo tributario - Comune di Roma - Costituzione in giudizio del Comune, anche in appello, mediante il dirigente del servizio entrate fiscali - Inammissibilità.

Tributi locali - ICI - Classificazione dei terreni nel PRG come edificabili - Non è sufficiente per l'imposizione.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 1 - Sent. n. 341/1/2009 - dep. il 6/7/2009 - Presidente Varrone - Relatore Gizzi - Socially Responsabile Italia spa/Comune di Roma.

Processo tributario - Comune di Roma - Costituzione in giudizio mediante il dirigente il servizio AA. PP - Inammissibilità.

Tributi locali - Pubblicità ed affissioni - Accertamento - Indicazione del numero del verbale di constatazione, notificato alla società e versato in atti - Obbligo della motivazione - Non soddisfatto.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 29 - Sent. n. 153/29/2009 - dep. il 6/7/2009 - Presidente La Medica - Relatore Catarinella - Concessionario Equitalia Gerit spa/Pacilli.

Processo tributario - Cartella esattoriale - Notificazione in mano al portiere - Mancata identificazione delle altre persone cui può essere consegnata - Mancato invio della raccomandata - Nullità assoluta - Opposizione tempestiva in giudizio del contribuente - Non sana.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 29 - Sent. n. 177/29/2009 - dep. il 7/7/2009 - Presidente Picozza - Relatore Zema - Ag. Entrate Albano L. /Santamaita.

Processo tributario - Assistenza tecnica - Difetto - Inammissibilità - Solo a seguito di inosservanza dell'ordine del giudice a provvedere.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 1 - Sent. n. 346/1/2009 - dep. il 7/7/2009 - Presidente Varrone - Relatore Zaccardi - Ag. Entrate Roma 1/Best seller srl.

Processo tributario - Ricorso per controversia di valore superiore a L. 5 milioni - Mancata assistenza difensore tecnico - Inammissibilità.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 26 - Sent. n. 106/26/2009 - dep. il 13/7/2009 - Presidente Falascina - Relatore Macaluso - Sergi/Ag. Entrate Roma 2.

Processo tributario - Compensazione spese di giudizio - Discrezionalità del giudice - Sussiste - Eccezione - Criteri.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 7 - Sent. n. 123/7/2009 - dep. il 13/7/2009 - Presidente De Santis - Relatore Marinelli - Roccia/Ag. Entrate Roma 2.

Processo tributario - Ricorso privo della ricevuta di spedizione all'ufficio - È inammissibile.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 38 - Sent. n. 191/38/2009 - dep. il 22/7/2009 - Presidente Favaro - Relatore Scala - Ag. Entrate Rieti/Felli.

Processo tributario - Sentenza della CTC con rinvio alla regionale per giudizio estimativo - Riassunzione - Necessità.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 10 - Sent. n. 142/10/2009 - dep. il 30/7/2009 - Presidente Calderone - Relatore Moroni - Tagliaferri/Ag. entrate Roma 1.

Processo tributario - Procura rilasciata in primo grado - Validità anche per l'appello - Sussiste.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 14 - Sent. n. 320/14/2009 - dep. il 7/10/2009 - Presidente Cellitti - Relatore Pennacchia - Cetta/Ag. Entrate Roma 8.

Processo tributario - Misura cautelare - Sospensione di una sentenza da parte della CT Regionale - Possibilità.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 29 - Sent. n. 196/29/2009 - dep. il 28/10/2009 - Presidente Picozza - Relatore Zema - Concessionario Equitalia Gerit spa/Montaldi.

Processo tributario - Preavviso di fermo - Motivazione, fumus boni juris, commisurazione al credito - Necessità.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 20 - Sent. n. 162/20/2009 - dep. il 6/11/2009 - Presidente - Relatore Meloncelli - Concessionario Equitalia Gerit spa/Piperno.

Processo tributario - Preavviso di fermo - Impugnabilità dinanzi al giudice tributario - Condizioni - Motivazione - Necessità - Erronea informazione nell'avviso - Rimessione in termini del contribuente e condanna alle spese del Concessionario - Legittimità

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 2 - Sent. n. 202/2/2009 - dep. il 10/11/2009 - Presidente Oddi - Relatore Moscaroli - Ag. Entrate uff. cont. trib Dir. Reg. Lazio/Cucullo.

Processo tributario - Istanza con richiesta di transazione ex D. L. n. 138/2002 - Archiviazione - Giurisdizione del giudice tributario - Esclusione - È del giudice amministrativo, ma con limiti.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 29 - Sent. n. 206/29/2009 - dep. il 12/11/2009 - Presidente Picozza - Relatore Zema - Comune di Roma/Isnaldi.

Processo tributario - Notifica a mezzo posta - Assenza del destinatario e mancanza o assenza delle altre persone abilitate a ricevere il piego - Avviso al notificando di deposito del piego - Compilazione dell'avviso di ricevimento contenente la menzione delle formalità eseguite - Omessa certificazione di tali formalità e difetto di prova dell'attività svolta dall'ufficiale postale - Conseguenze - Nullità della notifica.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 35 - Sent. n. 168/35/2009 - dep. il 16/11/2009 - Presidente Scopigno - Relatore Falcioni - Comune di Roma/Gambioli.

Processo tributario - Appello - Copia dell'appello non notificato a mezzo ufficiale giudiziario e mancato deposito copia a CTP che ha emesso sentenza - Inammissibilità.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 14 - Sent. n. 376/14/2009 - dep. il 17/11/2009 - Presidente Cellitti - Relatore Tozzi - Ag. Entrate Roma 5/Candusso.

Processo tributario - Ricorso introduttivo - Autenticazione del difensore - Necessità - Mancanza - Nullità - Rilevabile anche d'ufficio.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 9 - Sent. n. 128/9/2009 - dep. il 18/11/2009 - Presidente Amodio - Relatore Saccà - SARTE spa/ Ag. Entrate Rieti.

Processo tributario - Avviso di revoca delle agevolazioni - È impugnabile - Successiva cartella di pagamento - Impugnabile solo per vizi propri.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 14 - Sent. n. 384/14/2009 - dep. il 18/11/2009 - Presidente Cellitti - Relatore Pennacchia - Imm. Kennedy srl/Ag. Entrate Frascati.

Processo tributario - Ricorso proposto da persona giuridica - Mancata indicazione del rappresentante legale - Nullità - Condizioni.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 6 - Sent. n. 193/6/2009 - dep. il 24/11/2009 - Presidente Tersigni - Relatore Proietti - Petrucci/Ag. Entrate Rieti.

Processo tributario - Appello - Ricorso per Cassazione - Richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza - Inammissibilità - Legittimità costituzionale - Sussiste.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 6 - Sent. n. 205/6/2009 - dep. il 25/11/2009 - Presidente Tersigni - Relatore Proietti - Concess. Equitalia Gerit spa/Sirica.

Processo tributario - Appello - Prove nuove - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 9 - Sent. n. 140/9/2009 - dep. il 26/11/2009 - Presidente Procaccini - Relatore Saccà - Ag. Entrate Roma 8/Cavaliere D'oro.

Processo tributario - Notifica in mano di persona qualificatasi convivente - Mera presunzione - Prova contraria - Ammissibilità.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 28 - Sent. n. 194/28/2009 - dep. il 30/11/2009 - Presidente Bernardo - Relatore Lautizi - Ag. Entrate Roma 6/Eur Imm. srl.

Processo tributario - Mancato rispetto termine 60 giorni ex art. 12 della L. n. 212/2000 per produrre osservazioni su PV - Recupero dell'imposta - Illegittimità.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 22 - Sent. n. 206/22/2009 - dep. il 11/12/2009 - Presidente Mongiardo - Relatore Cicconetti - Colò/Ag. Entrate Roma 2.

Processo tributario - Ricorso spedito in busta chiusa - Inammissibilità - Sussiste.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 26 - Sent. n. 208/26/2009 - dep. il 22/12/2009 - Presidente Falascina - Relatore Tozzi - Ag. Entrate Roma 3/Fiorucci.

Processo tributario - Iscrizione ipotecaria - Appello proposto dall'agenzia delle entrate - Difetto di legittimazione passiva - Sussiste.

Comm. Trib. Prov. di Roma - Sez. n. 9 - Sent. n. 49/9/2009 - dep. il 22/1/2009 - Presidente Canzoni - Relatore Di Pucchio - Sagim - Ristorazione e serv. Srl/AMA spa.

Processo tributario - Fattura di pagamento della TARI - È atto di liquidazione e di riscossione - Impugnabilità - Legittimità anche se non indica l'Organo al quale proporre il ricorso.

Tributi locali - TARI - Tributo provinciale ambientale - Natura - Tributo - Addebito IVA - Esclusione.

Tributi locali - TARI - Natura - Privatistica - IVA - Assoggettabilità.

Comm. Trib. Prov. di Roma - Sez. n. 9 - Sent. n. 106/9/2009 - dep. il 5/2/2009 - Presidente Canzoni - Relatore Fabiani - Mc link spa/ Ag. Entrate Roma 4.

Processo tributario - Unico ricorso avverso diversi avvisi di accertamento - Possibilità - Condizioni.

Tributi locali - IRAP - Acquisizione ramo di azienda in perdita - Realizzazione di elusione fiscale - Condizioni.

Comm. Trib. Prov. di Roma - Sez. n. 9 - Sent. n. 116/9/2009 - dep. il 12/2/2009 - Presidente Canzoni - Relatore Ducrot - Alemar 2004 srl/Ag. Entrate Roma 1.

Processo tributario - Notifica - Trasferimento della società all'estero - Prova - Certificato Camera di commercio - Non è sufficiente.

Comm. Trib. Prov. di Roma - Sez. n. 10 - Sent. n. 175/10/2009 - dep. il 4/3/2009 - Presidente D'Agostini - Relatore Baiocchi - Adelli/Concessionario Equitalia Gerit spa.

Processo tributario - Preavviso di fermo - Ricorso - Legittimità - È atto autonomamente impugnabile - Motivazione - Necessità.

Comm. Trib. Prov. di Roma - Sez. n. 33 - Sent. n. 159/33/2009 - dep. il 28/4/2009 - Presidente Canzoni - Relatore Clementi - Luzi/INPS.

Processo tributario - Cartella esattoriale relativa a contributi INPS - Difetto di giurisdizione - Sussiste.

Comm. Trib. Prov. di Roma - Sez. n. 33 - Sent. n. 162/33/2009 - dep. il 28/4/2009 - Presidente Canzoni - Relatore Clementi - Eurostaff Italia srl/Ag. Entrate Roma 6.

Processo tributario - Cartella esattoriale - Concessionario e creditore - Litisconsorzio necessario - Sussiste - Errore contribuente individuazione legittimato passivo - Inammissibilità del ricorso - Non sussiste.

Comm. Trib. Prov. di Rieti - Sez. n. 1 - Sent. n. 142/1/2009 - dep. il 5/6/09 - Presidente Canzio - Relatore Mazzatosta - Talocci/Concessionario Serit Rieti spa.

Processo tributario - Istanza di autotutela - Difetto di giurisdizione delle Commissioni tributarie - Insussistenza - Rigetto motivato dalla scadenza del termine per il riesame del provvedimento - Illegittimità.

Comm. Trib. Prov. di Rieti - Sez. n. 3 - Sent. n. 120/3/2009 - dep. il 29/7/2009 - Presidente Iantaffi - Relatore Colarieti - Bernabei /Ag. Entrate Rieti.

Processo tributario - Avviso di accertamento - Notifica dell'ufficiale giudiziario mediante posta - Assenza della relata - Inesistenza dell'accertamento - Sussiste anche nel caso di presentazione del ricorso.

RISCOSSIONE

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 26 - Sent. n. 77/26/2009 - dep. il 26/6/2009 - Presidente Falascina - Relatore Macaluso - Ag. Entrate Roma 4/Autostrade spa.

Riscossione - Rimborso non evidenziato in dichiarazione - Conciliazione su accertamento parziale non preclude diritto al rimborso - Dichiarazione integrativa - Presentazione oltre il termine di legge - Invalidità - Sussiste - Rimborso richiesto ex art. 38 DPR n. 602/1973 - Legittimità.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 2 - Sent. n. 179/2/2009 - dep. il 23/9/2009 - Presidente De Salvo - Relatore Moroni - Consorzio bonifica Tevere e Agro romano/Crescenzi.

Riscossione - Tributi locali - Spese comprensorio - Contributi di bonifica - Cartella esattoriale - Unico atto impositivo - Non è motivato se manca riferimento a Piano di classifica approvato dalla Regione - Prova del beneficio - È a carico del Consorzio.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 1 - Sent. n. 518/1/2009 - dep. il 7/10/2009 - Presidente Varrone - Relatore Panzini - Ducrot/Concessionario Equitalia gerit spa.

Riscossione - Cartella di pagamento, emessa prima del 1/6/2008, senza indicazione del responsabile del procedimento - Nullità - Prevalenza dell'art. 3 della L. n. 212/2000 rispetto alla L. n. 31/2008 - Sussiste.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 14 - Sent. n. 333/14/2009 - dep. il 20/10/2009 - Presidente Cellitti - Relatore Tarantino - Quarta/Ag. Entrate Roma 8.

Riscossione - Cartella di pagamento emessa prima del 1/6/2008 senza indicazione del responsabile del procedimento - Nullità - Non sussiste.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 26 - Sent. n. 141/26/2009 - dep. il 29/10/2009 - Presidente Falascina - Relatore Moroni - Ag. Roma 1/Cesaretti.

Riscossione - Iscrizione a ruolo che deriva dalla dichiarazione del sostituto d'imposta - Cartella esattoriale - Deve specificare gli elementi ed i motivi del recupero a tassazione - Mancanza - Conseguenze - Nullità della cartella.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 26 - Sent. n. 152/26/2009 - dep. il 9/11/2009 - Presidente Falascina - Relatore Moroni - Ubertini/Ag. Entrate Dir. Reg. Lazio.

Riscossione - Dichiarazione inviata per via telematica - Richiede comunicazione dell'ufficio - Rinvio dichiarazione entro 5 giorni - Sanzione - Non applicabilità.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 37 - Sent. n. 161/37/2009 - dep. il 10/11/2009 - Presidente Caliento - Relatore Maisto - Concess. Equitalia Gerit/Loreti.

Riscossione - Cartelle esattoriali - Relate delle notifiche prodotte solo in appello - Conseguenze - Rigetto dell'appello.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 35 - Sent. n. 170/35/2009 - dep. il 16/11/2009 - Presidente Scopigno - Relatore Falcioni - Concessionario Equitalia Gerit spa/Scipioni.

Riscossione - Errata indicazione sull'atto del giudice competente - Condanna alle spese del Concessionario - Legittimità.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 4 - Sent. n. 210/4/2009 - dep. il 17/11/2009 - Presidente Liotta - Relatore Lunerti - Ag. Entrate Roma 1/Appalti Setter srl.

Riscossione - Cartella di pagamento - Iscrizione a ruolo senza invio avviso bonario - Irrilevanza - Conseguenze - Nullità cartella di pagamento - Non sussiste.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 4 - Sent. n. 222/7/2009 - dep. il 1/12/2009 - Presidente Liotta - Relatore Colaiuda - Concessionario Equitalia Gerit spa/Limar srl.

Riscossione - Iscrizione di ipoteca - Misura - Discrezionalità del Concessionario - Sussiste.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 14 - Sent. n. 455/14/2009 - dep. il 22/12/2009 - Presidente Cellitti - Relatore Pennacchia - Pascone/Concess. Equitalia Gerit spa.

Riscossione - Credito inferiore a 8000€- Iscrizione ipoteca - Illegittimità.

Comm. Trib. Prov. di Roma - Sez. n. 41 - Sent. n. 329/41/2009 - dep. il 4/9/2009 - Presidente Palattella - Relatore Di Pucchio - D'Ambrogi /Ag. Entrate Roma 1.

Riscossione - Cartella esattoriale - Iscrizione a ruolo in pendenza di ricorso contro avviso di accertamento - Illegittimità.

Comm. Trib. Provinciale di Rieti - Sez. n. 1 - Sent. n. 191/2/2009 - dep. il 10/12/2009 - Presidente Picchioni - Relatore Carbone - Fenici/Direz. Prov. Di Rieti.

Riscossione - Avviso di accertamento non impugnato - Notifica a mezzo posta non eseguita con la procedura di cui all'art. 8 della L. n. 890/1982 - Illegittimità - Sussiste - Cartella di pagamento - Impugnabilità.

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - CONCESSIONI GOVERNATIVE

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 6 - Sent. n. 189/6/2009 - dep. il 24/11/2009 - Presidente Tersigni - Relatore Belloni - Terlizzi/Camera di commercio Roma.

Tributi erariali indiretti - Diritto camerale - Contrasto con Direttiva comunitaria - Infondato.

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - REGISTRO

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 38 - Sent. n. 137/38/2009 - dep. il 28/5/2009 - Presidente Favaro - Relatore Scala - Scimonelli/Comune di Santa Marinella.

Tributi erariali indiretti - Registro, ipotecaria, catastale - Area fabbricabile - D. L. n. 223 del 4/7/2006 - Retroattività - Sussiste.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 3 - Sent. n. 170/3/2009 - dep. il 10/7/2009 - Presidente Fancelli - Relatore Taglienti - Ag. Entrate di Roma 2/Todini Italceramiche spa in liqu.

Tributi erariali indiretti - Registro - Cessione di azienda - Avviamento - Determinazione - Criterio dell'ufficio - Astratto - Valido apparato probatorio - Necessità.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 1 - Sent. n. 396/1/2009 - dep. il 29/7/2009 - Presidente Varrone - Relatore Panzini - Alicanti/Ag. Entrate Roma 3.

Tributi erariali indiretti - Registro - Agevolazioni fiscali sulla prima casa - Termini di decadenza - Proroga di due anni ex art. 11, comma 1, della L. n. 289/2002 - Applicabilità - Esclusione

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 1 - Sent. n. 507/1/2009 - dep. il 23/9/2009 - Presidente Varrone - Relatore Panzini - Ag. Entrate Albano L. /Levantesi.

Tributi erariali indiretti - Registro - Valore - Determinazione con valutazione automatica - Possibilità anche nel caso di minima differenza con il valore dichiarato.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 1 - Sent. n. 519/1/2009 - dep. il 7/10/2009 - Presidente Varrone - Relatore Panzini - Tiber Costr. Srl/Ag. Entrate Roma 4.

Tributi erariali indiretti - Registro - Area edificabile - Determinazione del valore solo sui mc edificabili e non sull'intera dimensione del terreno - Esclusione.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 9 - Sent. n. 109/9/2009 - dep. il 13/10/2009 - Presidente Amodio - Relatore Principi - Ag. Entrate Roma 2/Scorsone.

Tributi erariali indiretti - Registro - Ammissione al passivo fallimentare - Tassazione - In misura fissa.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 21 - Sent. n. 200/21/2009 - dep. il 12/11/2009 - Presidente Silvestri - Relatore Valentini - Tonelli/Ag. Entrate Roma 8.

Tributi erariali indiretti - Registro - Contratto preliminare di vendita - Distinzione dal contratto definitivo - Valutazione rimessa al giudice di merito - Fattispecie.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 28 - Sent. n. 200/28/2009 - dep. il 30/11/2009 - Presidente Bernardo - Relatore Petrucci - Petrini/ Ag. Entrate Roma 2.

Tributi erariali indiretti - Registro - Applicazione dell'imposta - Sentenze e provvedimenti giudiziari - Sentenza ancora non definitiva - Avviso di liquidazione - Illegittimità.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 38 - Sent. n. 287/38/2009 - dep. il 30/11/2009 - Presidente Favaro - Relatore Lautizi - Ag. Entrate Roma 1/Campi.

Tributi erariali indiretti - Registro - Agevolazioni fiscali sulla prima casa - Residenza - Necessità - Prova - Bollette telefoniche e di elettricità - Insufficienti.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 4 - Sent. n. 225/4/2009 - dep. il 1/12/2009 - Presidente Pugliese - Relatore Lunerti - Ag. Entrate Roma 2/Fondaz. Teatro dell'opera di Roma.

Tributi erariali indiretti - Registro - Decreto ingiuntivo annullato dal giudice - Applicazione dell'imposta fissa - Legittimità.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 22 - Sent. n. 203/22/2009 - dep. il 11/12/2009 - Presidente Mongiardo - Relatore Cicconetti - Ag. Entrate Roma 3/Briccoli.

Tributi erariali indiretti - Registro - Dichiarazione di volersi avvalere della valutazione automatica ex art. 12 legge n. 154 del 1988 - Poteri dell'Ufficio - Elevazione del valore dichiarato mediante avviso di rettifica - Necessità - Esclusione - Notifica dell'avviso di liquidazione - Sufficienza.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 20 - Sent. n. 212/20/2009 - dep. il 22/12/009 - Presidente Silvestri - Relatore Moroni - Ag. Entrate Roma Viterbo/Manini.

Tributi erariali indiretti - Registro - Piccola proprietà contadina - Agevolazioni tributarie - Applicazione - Condizioni - Presentazione della certificazione attestante il possesso delle qualità richieste - Termine - Tre anni dalla registrazione dell'atto - Natura - Decadenziale.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 26 - Sent. n. 201/26/2009 - dep. il 22/12/2009 - Presidente Falascina - Relatore Moroni - Ag. Entrate Roma 2/Freddi.

Tributi erariali indiretti - Registro - Atti giudiziari - Solidarietà di tutte le parti in causa - Sussiste.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 38 - Sent. n. 320/38/2009 - dep. il 28/12/2009 - Presidente Favaro - Relatore Pennacchia - Ag. Entrate Roma 2/Sacerdote.

Tributi erariali indiretti - Registro - Sentenza tassata - Sospensione esecutività da parte del Tribunale - Rilevanza nel giudizio relativo all'impugnazione dell'avviso di liquidazione - Esclusione.

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - SUCCESSIONI E DONAZIONI

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 26 - Sent. n. 202/26/2009 - dep. il 22/12/2009 - Presidente Falascina - Relatore Moroni - Ag. Entrate Roma 2/Guiducci.

Tributi erariali indiretti - Successioni - Esenzione imposta successione non si applica automaticamente alle imposte ipotecarie e catastali - Fattispecie - Immobili storici.

TRIBUTI LOCALI - ICI

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 22 - Sent. n. 131/22/2009 - dep. il 18/9/2009 - Presidente Mongiardo - Relatore Cicconetti - ASER srl/Cogefin Roma spa.

Tributi locali - ICI - Avviso di liquidazione - Proroga termini ex art. 1 quater D. L. n. 314/2005 - Retroattività - Non sussiste.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 1 - Sent. n. 603/1/2009 - dep. il 12/11/2009 - Presidente Varrone - Relatore Gizzi - Siraco/Comune di Guidonia.

Tributi locali - ICI - Avviso di liquidazione - Notifica - Secondo anno successivo al versamento dell'imposta - Proroga ex art. 1 quater D. L. n. 314/2004 - Solo a quelli pendenti - Fattispecie.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 6 - Sent. n. 182/6/2009 - dep. il 24/11/2009 - Presidente Tersigni - Relatore Belloni - Comune di Roma/Mancini.

Tributi locali - ICI - Notifica attribuzione di rendita successiva alla dichiarazione di variazione - Utilizzabilità anche per i periodi anteriori alla notifica - Legittimità.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 1 - Sent. n. 672/1/2009 - dep. il 21/12/2009 - Presidente Varrone - Relatore Gizzi - Medici/Comune di Bracciano.

Tributi locali - ICI - Valore area - Delibera comunale successiva che rende tale area edificabile - Retroattività - Esclusione.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 1 - Sent. n. 715/1/2009 - dep. il 22/12/2009 - Presidente Varrone - Relatore Panzini - COGEMI srl/Comune di Velletri.

Tributi locali - ICI - Provvedimento di affidamento del servizio riscossione e accertamento non allegato all'avviso - Nullità - Sussiste.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 1 - Sent. n. 770/1/2009 - dep. il 30/12/2009 - Presidente Varrone - Relatore Zaccardi - Comune di Roma/Ass. It. Per il World Wide Fund Nature ONLUS.

Tributi locali - ICI - Onlus - Immobili - Esenzione - Criteri.

TRIBUTI LOCALI - IRAP

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 10 - Sent. n. 108/10/2009 - dep. il 24/6/2009 - Presidente Mazzillo - Relatore Tozzi - Ag. Entrate Roma 2/La Mandataria sas di Arioni.

Tributi locali - IRAP - Società in accomandita semplice - Assoggettabilità ad imposta - Sussiste.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 7 - Sent. n. 90/7/2009 - dep. il 25/6/2009 - Presidente Elefante - Relatore Romani - Ag. Entrate Roma 2/Tulli.

Tributi locali - IRAP - Professionista che utilizza altri professionisti - È soggetto ad imposta.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 20 - Sent. n. 107/20/2009 - dep. il 23/7/2009 - Presidente Cellitti - Relatore Tozzi - Ag. Entrate Roma 6/Egitto.

Tributi locali - IRAP - Onere della prova - Spetta all'ufficio.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 21 - Sent. n. 184/21/2009 - dep. il 20/10/2009 - Presidente Cappelli - Relatore Di Maio - Mastria/Ag. Entrate Roma 6.

Tributi locali - IRAP - Attività professionale - Medico convenzionato - Presupposto impositivo - Non sussiste.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 14 - Sent. n. 412/14/2009 - dep. il 1/12/2009 - Presidente Cellitti - Relatore Tarantino - Ag. Entrate Civitavecchia/Fattori.

Tributi locali - IRAP - Attività professionale.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 26 - Sent. n. 173/26/2009 - dep. il 2/12/2009 - Presidente Lauro - Relatore Catarinella - Ag. Entrate Albano L./Sarrecchia.

Tributi locali - IRAP - Soggetto passivo - Promotore finanziario - Applicabilità - Condizioni - Autonoma organizzazione - Necessità.

TRIBUTI LOCALI - PUBBLICITÀ E PUBBLICHE AFFISSIONI

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 1 - Sent. n. 391/1/2009 - dep. il 29/7/2009 - Presidente Varrone - Relatore Panzini - Gestor spa/Comune di Roma.

Tributi locali - Pubblicità e pubbliche affissioni - Comune di Roma - Appello - Atto di costituzione proposto dal dirigente del Servizio - Inammissibilità.

TRIBUTI LOCALI - TARSU - RSU

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 1 - Sent. n. 339/1/2009 - dep. il 6/7/2009 - Presidente Varrone - Relatore Panzini - Pontificia Univ. Gregoriana/Comune di Roma.

Tributi locali - TARSU - Pontificia università Gregoriana - Esenzione - Sussiste in base ai Trattati Lateranensi.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 1 - Sent. n. 478/1/2009 - dep. il 10/9/2009 - Presidente Cappelli - Relatore Zaccardi - Comune di Rieti/Fiocco.

Tributi locali - TARSU - Agevolazione per la distanza dal cassonetto - Posizionamento successivo di un cassonetto in un'area di servizio - Onere di verificare tale variazione - È del contribuente - Mancata comunicazione all'amministrazione comunale - Conseguenza - Perdita dell'agevolazione.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 14 - Sent. n. 318/14/2009 - dep. il 7/10/2009 - Presidente Cellitti - Relatore Pennacchia - Romaprint/Comune di Roma.

Tributi locali - Tarsu - Sopralluogo dei tecnici comunali senza la presenza del titolare e senza sottoscrizione del verbale - Legittimità della cartella esattoriale - Sussiste.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 4 - Sent. n. 207/4/2009 - dep. il 17/11/2009 - Presidente Liotta - Relatore Lunerti - Comune di Rieti/Marini.

Tributi locali - TARSU - Natura tributaria - Vale il principio di non retroattività del prelievo fiscale - Fattispecie.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 2 - Sent. n. 204/2/2009 - dep. il 18/11/2009 - Presidente Oddi - Relatore Moscaroli - Comune di Civitavecchia/Porto turistico riva di Traiano spa.

Tributi locali - TARSU - Soggetto unitario della gestione di una struttura - Sub concessioni a terzi - Assolvimento dell'imposta - Solo di chi conduce il bene e produce rifiuti.

TRIBUTI LOCALI - TOSAP COSAP

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 20 - Sent. n. 121/20/2009 - dep. il 4/9/2009 - Presidente Silvestri - Relatore Leccisi - Comune di Roma/COES.

Tributi locali - TOSAP - Beni del demanio artificiale - Sdemanilizzazione di fatto - Esclusione - Provvedimento espresso dell'amministrazione comunale - Necessità - Conseguenze - Presupposto dell'imposta - Sussiste

TRIBUTI SOPPRESSI INVIM

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 7 - Sent. n. 192/7/2009 - dep. il 1/12/2009 - Presidente Elefante - Relatore De Santi - Berardi/Ag. Entrate Roma 3.

Tributi erariali indiretti - INVIM - Trasferimento area con fabbricato non ultimato - Incremento di valore - Determinazione - Con criteri ex 1 e 2 comma art. 6 del DPR 643/1972 - Illegittimità - criterio con il sesto comma - Necessità.

ACCERTAMENTO LIQUIDAZIONE E CONTROLLI

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 35 - Sent. n. 16/35/2009 - dep. il 19/1/2009 - Presidente Favaro - Relatore Pucci - Ag. Entrate Roma 5/Santolini3.

Accertamento liquidazione e controlli - Determinazione del reddito d'impresa - Argomentazione induttiva basata solo su ricarico - Illegittimità.

In presenza di contabilità regolarmente tenuta, è illegittima la determinazione del reddito d'impresa effettuata dall'agenzia entrate non sulla base di elementi e circostanze certi e noti, ma sulla sola argomentazione induttiva della maggiore percentuale di ricarico applicata dalle imprese operanti nel settore, trattandosi, in tal caso, di elemento generico privo dei requisiti di gravità, precisione e univocità.

Riferimenti normativi: DPR n.600/1973,art.39,comma 1;art.2729 c.c.

Riferimenti giurisprudenziali; Cass. n.645/2006, 18038/2005, 1628/1995, 1376/1992.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 7 - Sent. n. 3/7/2009 - dep. il 15/1/2009 - Presidente Calderone - Relatore Romani - Ag. Entrate Roma 3/Moscatelli.

Accertamento liquidazione e controlli - Recupero delle ritenute applicate ma non versate - Prodedura da seguire - Avviso d'accertamento - Esclusione ed illegittimità - Art. 36-bis DPR n. 600/1973 - Necessità.

Il professionista che ha aderito a sanatorie fiscali non può chiedere utilmente il rimborso dell'IRAP che ritiene indebitamente versate ed il giudice non deve approfondire, se esistono o meno nel caso concreto, le circostanze di fatto che potrebbero escludere l'applicabilità dell'imposta.

Riferimenti normativi: L. n. 289/2002, artt. 7, comma 13 e 9, comma 9.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 3682/2007.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 1 - Sent. n. 22/1/2009 - dep. il 14/1/2009 - Presidente Varrone - Relatore Gizzi - Ag. Entrate Viterbo/Cilca srl.

Accertamento liquidazione e controlli - Presunzione legale - Contestazione del contribuente - Possibilità - Obbligo dell'ufficio di sostenere la sua pretesa con altri elementi - Necessità

Premesso che tutte le presunzioni legali possono essere vinte da prove contrarie, nel caso che queste siano contestate dal contribuente, l'ufficio ha l'obbligo di prendere posizione sui fatti da lui dedotti, corroborando la presunzione con altri elementi che sostengano la pretesa fiscale, quanto meno con "un unico indizio, preciso e grave, benché l'art. 2729, comma 1, del c.c.si esprima al plurale".

Riferimenti normativi: art. 2729, comma 1, c.c.; DPR n. 600/1973, art. 39; DPR n. 441/1997, art. 3.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 12671/2005, n. 12438/2007.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 26 - Sent. n. 19/26/2009 - dep. il 2/2/2009 - Presidente Lauro - Relatore Macaluso - Gescom/Ag. Entrate Viterbo.

Accertamento liquidazione e controlli - Crediti d'imposta ex L. n. 388/2000 - Dipendente assunto con età inferiore a 25 anni - Recupero dell'imposta - Legittimità.

Il recupero del credito d'imposta relativo ad nuova assunzione di dipendente inferiore a 25 anni è legittimo.

Riferimenti normativi: L. n. 388/2000, artt. 7 e 8; L. n. 448/1998, art. 4.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 7 - Sent. n. 12/7/2009 - dep. il 3/2/2009 - Presidente Calderone - Relatore Romani - Barbani/Ag. Entrate Roma 3.

Accertamento liquidazione e controlli - Istanza contribuente per accertamento con adesione - Mancato invito - Avviso di rettifica - Nullità - Esclusione.

L'eccezione di nullità dell'avviso di rettifica impugnato per il mancato invito a comparire a seguito dell'istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente va respinta.

Riferimenti normativi: D. Lgs n. 218/1997, artt. 1, 5, 6.

Comm. Trib. Prov. di Rieti - Sez. n. 1 - Sent. n. 51/1/2009 - dep. il 6/2/2009 - Presidente Canzio - Relatore Mazzatosta - Metal Work srl/Ag. Entrate Rieti.

Accertamento liquidazione e controlli - Ricorso da parte del giudice a fatto notorio a conoscenza della collettività - Crisi aziendale - Illegittimità dell'accertamento basato sugli studi di settore - Sussiste.

Il giudice può avvalersi del fatto notorio acquisito alla conoscenza della collettività in cui vive derogando al principio delle prove e del contraddittorio.

La sussistenza di tale elemento unito alla crisi aziendale con la diminuzione del personale dipendente del 50%, seguita dalla successiva nomina del liquidatore della società fanno ritenere illegittimo l'accertamento basato sugli studi di settore.

Riferimenti normativi: D. L. n. 331/1993, conv. L. n. 427/1990, art. 62-bis.

Riferimenti giurisprudenziali; Corte Cost. n. 105/2003; Cass. n. 5977/2007, n. 5232/2008.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 7 - Sent. n. 21/7/2009 - dep. il 12/2/2009 - Presidente Marinucci - Relatore De Santi - Ag. Entrate Roma 4/Mancinelli.

Accertamento liquidazione e controlli - Utilizzo dei parametri - Impossibilità di contraddittorio - Legittimità - Prova contraria da parte del contribuente in sede processuale - Possibilità.

Con riguardo alla procedura di determinazione induttiva dei redditi e dei compensi, inerenti i redditi di imprese minori e di lavoratori autonomi, sulla base dei coefficienti presuntivi è legittimo l'accertamento basato sui parametri, purché adottato dopo l'inutile tentativo dell'Amministrazione finanziaria di instaurare un preventivo contraddittorio con il contribuente, il quale ha sempre la facoltà di offrire, anche in sede processuale, la prova della più favorevole determinazione reddituale.

Riferimenti normativi: D. L. n. 69/1989, conv. in L. n. 154/1989, artt. 11 e 12; L. n. 546/1995, art. 3, comma 181; DPR n. 600/1973, art. 31.

Riferimenti giurisprudenziali: n. 2891/2002, n. 455/1998.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 34 - Sent. n. 25/34/2009 - dep. il 13/2/2009 - Presidente Truini Palomba - Relatore Savignano - Ag. Entrate Viterbo/Autostyle srl.

Accertamento liquidazione e controlli - Reddito d'impresa - Vendita sottocosto - Presunzione di maggior reddito - Ulteriori riscontri - Necessità.

Non può considerarsi legittimo l'accertamento presuntivo del reddito d'impresa di una società che commercia auto basato sulla vendita sottocosto di automezzi usati, atteso che tale circostanza può costituire semplice indizio di operazione fittizia per indurre l'ufficio accertatore ad acquisire ulteriori elementi idonei a provare l'asserita simulazione dei contratti di compravendita relativa a detti veicoli.

Riferimenti normativi: DPR n. 633/1972, art. 53; DPR n. 441/1997, art. 1; DPR n. 600/1973, art. 39.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 12 - Sent. n. 41/12/2009 - dep. il 24/2/2009 - Presidente Fancelli - Relatore Moroni - Ag. Entrate Roma 6/De Santis.

Accertamento liquidazione e controlli - Credito d'imposta - Mancata comunicazione agli organi competenti del responsabile del servizio protezione e prevenzione - Mera formalità - Esclusione - Recupero - Legittimità.

La revoca del credito d'imposta ex L. n. 388/2000 sulla base della mancata comunicazione agli organi competenti del nominativo del responsabile di prevenzione e protezione non può considerarsi una mera formalità, costituendo, invece, elemento essenziale per l'attuazione della norma.

Ne consegue che il recupero da parte dell'amministrazione finanziaria del credito d'imposta utilizzato dall'impresa in compensazione dei versamenti dovuti è legittima.

Riferimenti normativi: L. n. 388/2000, art. 7, comma 7; D. Lgs n. 626/1994 e n. 494/1996.

Riferimenti giurisprudenziali: caa n. 703/2007, n. 7445/2003.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 21 - Sent. n. 49/21/2009 - dep. il 2/3/2009 - Presidente Cappelli - Relatore Guidi - Ag. Entrate Rieti/Fioravanti.

Accertamento liquidazione e controlli - Dichiarazione dei redditi - Carattere - Rettifica in presenza di errori - Possibilità - Richiesta di rimborso - Legittimità.

La dichiarazione dei redditi non ha carattere confessorio, ma rappresenta solo un momento del procedimento d'accertamento e riscossione dell'imposta sul reddito e, come tale, non costituisce la fonte dell'obbligazione tributaria, né è produttiva di alcun obbligo fiscale che non sussistesse in precedenza, sicché è consentito al contribuente di rettificare la propria dichiarazione in presenza di qualsiasi errore, non solo di fatto ma anche di diritto, e di richiedere il rimborso di quanto indebitamente versato.

Riferimenti normativi: DPR n. 600/1973, artt. 1, 2; DPR n. 322/1998, artt. 1, 3, 5, 7.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 16748/2008, n. 4390/2005.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 34 - Sent. n. 35/34/2009 - dep. il 16/3/2009 - Presidente Truini Palomba - Relatore Savignano - Ag. Entrate Roma 4/Eredi Ingrassia sdf.

Accertamento liquidazione e controlli - IRPEG - Operazioni su c/c bancario non trascritte su apposita scheda libro mastro - Recupero a tassazione - Legittimità.

Devono essere recuperati a tassazione le somme che attengono a operazioni in addebito o in accredito effettuate su un conto corrente bancario intestato alla società senza che questa abbia provveduto ad istituire l'apposita scheda contabile del libro mastro, nonché le somme relative a versamenti in denaro contante da parte dei soci, registrate sotto forma di anticipazioni da soci, ma da considerare alla stregua di una riserva occulta.

Riferimenti normativi: DPR n. 917/1986, art. 109; DPR n. 600/1973, art. 32.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 19359/2006, n. 10802/2002.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 4 - Sent. n. 70/4/2009 - dep. il 23/4/2009 - Presidente Liotta - Relatore Lunerti - Ag. Entrate Rieti/Caluisi.

Accertamento liquidazione e controlli - Scritture contabili - Incongruenza - Sospetto di elusione - Criteri - Obblighi del contribuente - Ristorante - Numero dei coperti serviti e quantità di tovaglioli portati in lavanderia - Utilizzazione di tali dati per determinare il reddito - Ammissibilità.

La congruenza sostanziale delle scritture contabili si deve rifare alla regola che ispira chiunque svolga un'attività economica che è quella della massimizzazione del profitto.

Pertanto, la presenza di un comportamento che sfugga a questo parametro di buon senso ed in assenza di una diversa giustificazione razionale è legittimo l'accertamento dell'ufficio.

È legittimo l'accertamento dell'ufficio, per quanto riguarda i presupposti di diritto, quando si rileva una incongruità tra i corrispettivi dichiarati ed il numero dei coperti serviti come ricavati, attraverso un'inferenza pienamente condivisibile, della quantità di tovaglioli portati in lavanderia.

Riferimenti normativi: DPR n. 600/1973, art. 39, 1 comma; D. L. n. 331/1993, conv. L. n. 427/1993, art. 62 sexies.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 20 - Sent. n. 86/20/2009 - dep. il 11/5/2009 - Presidente Silvestri - Relatore Leccisi - Comune Guidonia Montecelio/Quadrifoglio

Accertamento liquidazione controlli - Istanza di accertamento con adesione - Termine per il ricorso: 150 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

IVA - IRPEG - Costi deducibili - Onere della prova - Amministrazione finanziaria - Esclusione - Alla società.

L'istanza presentata dal contribuente di accertamento con adesione sospende il termine per presentare il ricorso in 150 giorni dalla data di notificazione dell'atto ai sensi dell'art. 6, comma 2,

del D. Lgs n. 218/1997. L'onere della prova circa l'esistenza di fatti che danno luogo a oneri e costi deducibili, ivi compresi i requisiti dell'inerenza e dell'imputazione ad attività produttive di ricavi, non incombe all'amministrazione finanziaria, ma al contribuente che ne invoca la deducibilità.

Riferimenti normativi: D. Lgs n. 218/1997, art. 6, comma 2; DPR 633/1972, art. 60, comma 1; DPR n. 602/1972, art. 15, primo comma.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 19003/2005, 11514 e 16918/2001, 13181/2000.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 36 - Sent. n. 97/36/2009 - dep. il 12/5/2009 - Presidente Santoro - Relatore Brunetti - Ag. Roma 6/Di Biagio.

Accertamento liquidazione e controlli - Crediti d'imposta - Recupero - Agevolazione ex L. n. 388/2000 - Obbligo di comunicazione all'ASL e all'Ispettorato del lavoro - Impresa con meno di 10 dipendenti - Non sussiste - Solo autocertificazione.

L'impresa che occupa meno di 10 dipendenti ha solo l'obbligo dell'autocertificazione e non già quello della comunicazione all'ASL ed all'Ispettorato del lavoro del servizio e protezione, per cui il recupero d'imposta da parte dell'ufficio è illegittimo.

Riferimenti normativi: L. n. 388/2000, D. Lgs n. 626/1994, art. 4, comma 11; D. Lgs n. 494/1996.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 1 - Sent. n. 255/1/2009 - dep. il 14/5/2009 - Presidente Varrone - Relatore Panzini - Ag. Entrate Roma 3/Carrone.

Accertamento liquidazione controlli - Conti correnti bancari - Onere della prova - Spetta all'Amministrazione.

Non vi è dubbio che attività commerciali nascoste possono essere regolate attraverso assegni intestati a soggetti terzi conniventi, ma perché ciò possa costituire un'inversione dell'onere della prova, vale a dire imporre all'intestatario la giustificazione del movimento bancario, occorre che l'Amministrazione, quanto meno, individui un imprenditore e svolga nei suoi confronti le usuali richieste d'informazioni, ricevendone riscontri positivi, per esempio una transazione commerciale effettivamente intrattenuta dal soggetto destinatario dell'accertamento.

Riferimenti normativi: DPR n. 600/1973, art. 32 e art. 39, comma 1; DPR n. 633/1972, art. 51.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 14847/2008; CTR di Roma n. 377/1/2008.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 1 - Sent. n. 273/1/2009 - dep. il 20/5/2009 - Presidente Varrone - Relatore Panzini - Ag. Entrate Roma 1/Limcol sas.

Accertamento liquidazione controlli - IVA - SAS - Giudizio in primo grado senza i soci - Mancanza del principio del contraddittorio - Sussiste - Rinvio alla CTP - Necessità.

La sentenza di primo grado nei confronti di una SAS decisa in mancanza dei soci deve essere annullata per difetto d'integrazione del contraddittorio e, conseguentemente, la causa va rimessa, ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. b) del D. Lgs n. 546/1992, alla Commissione di prima istanza, per la rinnovazione del giudizio.

Riferimenti normativi: D. Lgs n. 546/1992, art. 59, comma 1, lett. b); DPR n. 600/1973, art. 40; DPR n. 917/1986, art. 5.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. a SS. UU. n. 14815/2008.

Comm. Trib. Prov. di Rieti - Sez. n. 1 - Sent. n. 142/1/2009 - Dep. il 5/6/09 - Presidente Canzio - Relatore Mazzatosta - Agricola macchine srl/Ag. Entrate Rieti spa.

Accertamento liquidazione controlli - Reddito determinato con studi di settore - Ufficio non deve fornire altri elementi giustificativi che devono essere forniti, invece, dal contribuente.

L'ufficio che procede ad accertamento rideterminando il reddito avvalendosi, esclusivamente, degli studi di settore non deve apportare alcun altro elemento atto a confortare la ricostruzione operata. Spetta alla parte ricorrente fornire giustificazioni delle anomalie riscontrate ed in specie della risultanza di un utile di esercizio pari allo 0,84% sui ricavi dichiarati.

Riferimenti normativi: D. L. n. 331/1993, conv. in L. n. 427/1993, art. 62-bis; art. 62 sexies.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 6337, 7860, 10802 del 2002, n. 17229/2006, n. 5977/2007.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 9 - Sent. n. 58/9/2009 - dep. il 16/6/2009 - Presidente Amodio - Relatore Consiglio - Casa di cura Villa Domelia srl/Ag. Entrate Roma 5.

Accertamento liquidazione controlli - IVA IRPEG - Casa di cura - Svalutazione opere d'arte - Deduzione - Illegittimità.

I quadri che sono opere d'arte non possono costituire immobilizzazioni finanziarie, ma sono immobilizzazioni materiali iscritte nel bilancio in occasione del loro acquisto.

Tali beni non hanno alcun nesso funzionale con l'oggetto dell'attività di una casa di cura, per cui la loro svalutazione non può essere dedotta.

Riferimenti normativi: DPR n. 917/1986, art. 75, 4° comma, ora art. 109, art. 66, 1° e 3° comma.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 14 - Sent. n. 233/14/2009 - dep. il 23/6/2009 - Presidente Cellitti - Relatore Pennacchia - Ag. Entrate Roma 3/Saurini.

Accertamento liquidazione controlli - IVA - Credito d'imposta - Mancata presentazione della dichiarazione annuale - Conseguenze - Diritto alla detrazione - Perdita.

La mancata presentazione della dichiarazione espone il contribuente all'accertamento analitico-induttivo con la perdita del diritto alle detrazioni che non risultino comprese nelle liquidazioni periodiche.

Riferimenti normativi: DPR n. 633/1972, art. 55.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 16477/2004, n. 9617/1998.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 1 - Sent. n. 321/1/2009 - dep. il 24/6/2009 - Presidente Varrone - Relatore Zucchelli - Gandolfi/Ag. Entrate Roma 1.

Accertamento liquidazione controlli - IRPEF - Avviso di accertamento dell'impresa notificato alla socia accomandante - Nullità - Sussiste.

Il socio accomandante è privo della legittimazione processuale nel giudizio relativo ad un avviso di accertamento relativo a redditi d'impresa, anche se ha comunque il diritto di contestare l'accertamento del suo reddito di partecipazione, pure in caso di intervenuta definitività di quello societario.

Conseguentemente tale avviso di accertamento deve essere dichiarato nullo.

Riferimenti normativi: artt. 2267, 2291, 2310 c.c.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 12376/2002, n. 7425/2001.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 1 - Sent. n. 342/1/2009 - dep. il 6/7/2009 - Presidente Varrone - Relatore Gizzi - Ag. Entrate Palestrina/Chiapparelli.

Accertamento liquidazione controlli - Società ristretta base sociale - Costi non riconosciuti e non deducibili - Maggiore utile distribuito ai soci - Doppia presunzione - Non validità dell'accertamento.

È pur vero che sul piano tecnico il mancato riconoscimento di costi sostenuti produce un maggiore utile sociale, ma difficilmente in questo caso può valere la doppia presunzione di un maggiore utile e della loro distribuzione ai soci anche se si tratta di una società a ristretta base azionaria.

Riferimenti normativi: DPR n. 600/1973, art. 39, comma 1 lett. d); DPR n. 917/1986, artt. 87, 108 e 109; L. n. 488/1992.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 16885/2003, n. 20851/2005, n. 1540/2007.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 14 - Sent. n. 256/14/2009 - dep. il 7/7/2009 - Presidente Cellitti - Relatore Tarantino - Ag. Entrate Roma 6/Di Giuseppe.

Accertamento liquidazione controlli - Accertamento - Determinazione dei ricavi - Applicazione della percentuale di ricarico medio ponderata senza distinzione merceologica - Illegittimità.

È illegittimo l'accertamento determinato dalla ricostruzione dei ricavi realizzati calcolando il costo del venduto (rimanenze iniziali + acquisti di merci-rimanenze finali) ed applicando ad esso la percentuale di ricarico medio ponderata, senza alcuna distinzione tra le varie categorie di merci.

Riferimenti normativi: DPR n. 600/1973, art. 39, comma 1, lett. d).

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 15310/2000, n. 13995/2002, n. 979/2003, n. 18038/2005, n. 641/2006.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 14 - Sent. n. 254/14/2009 - dep. il 7/7/2009 - Presidente Cellitti - Relatore Tarantino - HTM High Tec. Moulding spa/Ag. Entrate Roma 2.

Accertamento liquidazione controlli - Crediti d'imposta - Recupero - Agevolazione ex art. 7 L. n. 388/2000 - Condizioni.

Il credito d'imposta di cui all'art. 7, comma 1, della L. n. 388/2000 spetta a condizione che i nuovi assunti siano di età inferiore a 25 anni e che non abbiano svolto attività di lavoro a tempo indeterminato per almeno 24 mesi. Trattandosi di norma agevolativa speciale che, come tale, non è suscettibile di interpretazione analogica, nessun rilievo può avere il fatto dell'assunzione dei lavoratori sulla base delle liste di mobilità, e non, invece, come prevede la legge, di lavoratori che nel biennio precedente all'assunzione abbiano avuto solo rapporti di lavoro a tempo determinato.

Riferimenti normativi: L. n. 388/2000, art. 7, comma 1.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 14 - Sent. n. 255/14/2009 - dep. il 7/7/2009 - Presidente Cellitti - Relatore Tarantino - Ag. Entrate Roma 2/Fin. Costr. Gen Tirreno srl.

Accertamento liquidazione controlli - IVA - Società senza operazioni attive - Detrazioni operazioni passive - Criterio applicabile.

La detraibilità dell'imposta delle operazioni passive sussiste allorché dette operazioni siano effettivamente inerenti all'esercizio dell'impresa, cioè compiute in stretta connessione con le finalità imprenditoriali, senza che tuttavia sia richiesto il concreto esercizio dell'impresa.

Nella specie la società aveva sostenuto costi e per 12 anni non aveva posto in essere operazioni attive.

Riferimenti normativi: DPR n. 633/1972, art. 4.

Riferimenti giurisprudenziali: Corte di Giust. CE causa C-255/02 e 419 del 21/2/06; Cass. n. 8583 e 10352 del 2006, 5739/05, 5599/03, 9806/02.

Prassi: CM n. 57/501499, 128/E/96.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 29 - Sent. n. 176/29/2009 - dep. il 8/7/2009 - Presidente Picozza - Relatore Catarinella - Ag. Entrate Roma 1/Saatchi & Saatchi spa.

Accertamento liquidazione controlli - IVA IRPEG IRAP - Società di capitali - Compensi amministratori - Detrazione - Mancanza nell'atto costitutivo - Specifica delibera assembleare - Sufficienza.

Nel caso in cui non vi siano disposizioni statutarie predeterminate sul compenso agli amministratori è sufficiente una espressa delibera assunta dall'assemblea dei soci per ritenere illegittimo il recupero a tassazione di tali compensi da parte dell'ufficio.

Riferimenti normativi: DPR n. 917/1986, artt. 62, comma 3, e n. 75.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 12813 e 13478 del 2001, n. 6599/2002, n. 21933/2008 a SS. UU.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 2 - Sent. n. 162/2/2009 - dep. il 13/7/2009 - Presidente Oddi - Relatore De Rinaldis - Ag. Entrate Roma 2/Chiquita Italia spa.

Accertamento liquidazione controlli - IVA - Detrazione vendita di merci distrutte - Prova diversa da quella stabilita dalla CM n. 23/1988 - Possibilità - Criteri.

Le note di credito emesse dalla società a seguito di contestazioni dei clienti e di ammanchi per danni cagionati dal vettore, corredate da documentazione sottostante (fax, lettera commerciale,

telegramma inviati dal cliente alla società stessa) sono sufficienti a portare in detrazione la vendita di tali merci, anche se la prova, a parere dell'ufficio, doveva essere fornita nei modi previsti dalla CM n. 23 del 29/9/1988.

Riferimenti normativi: DPR n. 633/1972, artt. 54 e 56; art. 1490 c.c..

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. SS. UU. n. 23031/2007.

Prassi: CM n. 23 del 29/9/1988.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 38 - Sent. n. 193/38/2009 - dep. il 22/7/2009 - Presidente Favaro - Relatore Lautizi - Ag. Entrate Roma 7/S&M Consulting srl in liq.

Processo tributario - Secondo appello - Riproponibilità se nei termini e non c'è declaratoria d'inammissibilità del primo.

Accertamento liquidazione controlli - Riconoscimento credito d'imposta ex art. 4 della L. n. 449/1997 - Mancata risposta all'istanza entro 30 giorni - Ipotesi di silenzio assenso nella specie - Validità.

In tema di contenzioso tributario, l'inammissibilità del primo appello, non resa oggetto di formale declaratoria, non travolge l'ulteriore appello, che la parte riproponga in un secondo tempo, nel rispetto del termine per l'impugnazione.

La mancata risposta del Centro servizi di Pescara entro 30 giorni all'istanza presentata dalla società per il riconoscimento del credito d'imposta, di cui all'art. 4 della L. n. 449/1997 equivale a provvedimento di accoglimento della medesima (ipotesi di silenzio-assenso), senza necessità di ulteriori istanze od altro.

Riferimenti normativi: D. Lgs n. 546/1992, art. 60; artt. 358 e 387 c.p.c.; L. n. 449/1997, art. 4; L. n. 241/1990, art. 20; L. n. 80/2005.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 11994/2006, n. 23220/2005, 15524 e 9037 del 2004.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 14 - Sent. n. 289/14/2009 - dep. il 23/7/2009 - Presidente Cellitti - Relatore Pennacchia - Ag. Entrate Roma 6/Curatela fallimento SII spa.

Accertamento liquidazione controlli - IVA - Fallimento - Obbligo di altra notifica dell'avviso di accertamento - Non sussiste - Cartella di pagamento - Legittimità.

Non sussiste alcun obbligo di una successiva notifica dell'avviso di accertamento nel momento in cui interviene il fallimento, laddove la curatela succede ai rapporti precedenti la data del fallimento, incombando al curatore di verificare eventuali pendenze tributarie.

Riferimenti normativi: D. Lgs n. 546/1992, art. 36; art. 132, secondo comma, n. 4 e art. 118 disposizioni attuative del c.p.c.; art. 43 legge fallimentare; DPR 636/1972, art. 16.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 4235/2006, n. 6937/2002, n. 14987/2000, n. 3667/1997.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 1 - Sent. n. 456/1/2009 - dep. il 10/9/2009 - Presidente Cappelli - Relatore Lunerti - Ag. Entrate Roma 6/De Marchis.

Accertamento liquidazione controlli - Chiusura lite da parte della società - Ulteriore richiesta da parte dei soci partecipi per l'estensione degli effetti - Esclusione.

La chiusura della lite proposta dalla società è estesa ai soci partecipi per gli effetti sul reddito societario, senza bisogno che gli stessi propongano ulteriore formale richiesta, potendo, al contrario, essere necessaria una dichiarazione esplicita di non volersi avvalere della chiusura richiesta nell'ipotesi che il socio, per la parte dell'accertamento che lo riguarda, possa far valere situazioni personali solo a lui riferite.

Riferimenti normativi: D. Lgs n. 546/1992, art. 14, comma 1; DPR n. 600/1973, art. 40.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 14815/2008.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 21 - Sent. n. 167/21/2009 - dep. il 10/9/2009 - Presidente Cappelli - Relatore Valentini - Atac spa/Ag. Entrate Roma 1.

Accertamento liquidazione controlli - IVA IRAP - Società con attività separate: una proprietaria, l'altra erogazione dei servizi - Caso di specie Atac e Trambus - Ammortamento scorte strategiche (complessivi) - Possibilità.

Il sistema di ammortamento previsto per i cosiddetti "complessivi" rappresenta una parziale deroga agli artt. 67 e 68 del DPR n. 917/1986. Un'attività d'impresa può essere svolta anche attraverso un procedimento complesso caratterizzato dalla esternalizzazione di fasi più o meno ampie di produzione, dove un soggetto conserva la proprietà (ATAC) ed il controllo dei mezzi di produzione affidando, contrattualmente, a TRAMBUS le manutenzioni su beni appartenenti all'altro soggetto.

Con la conseguenza che i relativi costi possono essere ammessi al processo di ammortamento in capo al soggetto proprietario concorrendo alla realizzazione del suo programma.

Riferimenti Normativi: DPR n. 917/1986, artt. 67, 68, 75; TU n. 448/2001, art. 35.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 1465/2009, 1133/2001, 10062/2000.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 20 - Sent. n. 136/20/2009 - dep. il 11/9/2009 - Presidente Silvestri - Relatore Brunetti - Ag. Entrate Roma 6/Ford Italia spa.

Accertamento liquidazione controlli - IRPEG ILOR - Sovrafatturazione autovetture - Intento elusivo - Possibilità - Prova - Grava sull'A. Finanziaria.

Incentivi finanziari ai concessionari (contributi di lancio, partecipazione a rallies) - Sono spese di pubblicità.

Nel giudizio di rinvio non può produrre effetti la *res iudicata* riguardante distinte annualità d'imposta, non coincidendo i rispettivi fatti costitutivi e, dunque, mancando l'identità degli elementi che compendiano la causa *petendi* ed il *petitum*.

Il recupero a tassazione in relazione alle sovra fatturazioni di autovetture oggetto di operazioni infra-gruppo tra la Ford italiana e le consorelle europee possono presupporre l'intento elusivo, ma grava sull'amministrazione finanziaria provare la ricorrenza di tali presupposti.

Gli incentivi finanziari destinati ai concessionari allo scopo di incrementare le vendite (contributi di lancio, partecipazione a *rallies*) sono funzionali all'obiettivo di valorizzare l'immagine della società, di accrescere i ricavi e, di riflesso, di incrementare i profitti e, pertanto, rientrano nel concetto di spese di pubblicità.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 35 - Sent. n. 174/35/2009 - dep. il 16/11/2009 - Presidente Scopigno - Relatore Pucci - Ag. Entrate Roma 5/Porcelli.

Accertamento liquidazione controlli - Ricavi presunti ex DPCM 29/1/1996 - Mancato parere Consiglio di Stato - Illegittimità - Sussiste

Alla luce della sentenza della Cassazione n. 10124/1994, ai sensi dell'art. 17 della L. 400/1988, l'esercizio della potestà normativa attribuita all'esecutivo deve svolgersi con l'osservanza di un particolare modello procedimentale, secondo cui per i regolamenti di competenza ministeriale è richiesto il parere del Consiglio di Stato.

Da ciò deriva che non essendo mai stato richiesto tale parere per il DPCM 29/1/1996, l'accertamento basato su tali parametri è illegittimo.

Riferimenti normativi: DPCM 29/1/1996; L. n. 400/1988, art. 17, 4° comma.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 10124/1994, nn. 23350 e 75 del 2008.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 35 - Sent. n. 176/35/2009 - dep. il 16/11/2009 - Presidente Scopigno - Relatore Falcioni - Ag. Entrate Roma 5/Santoro.

Accertamento liquidazione controlli - IVA - IRAP - Società di persone - Notifica anche ai soci - Esclusione.

Nessuna norma prescrive l'obbligo di notifica ai singoli soci di società di persone dell'accertamento effettuato nei confronti della società, mentre dall'art. 40, comma secondo, del DPR n. 600/1973 può

evincersi che tale accertamento rileva anche nei confronti dei soci tenuti all'assolvimento dell'imposta, stante il carattere unitario dell'accertamento e la situazione di subordinazione della posizione di socio nei confronti della società.

Riferimenti normativi: DPR n. 600/1973, art. 40, secondo comma.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 14 - Sent. n. 377/14/2009 - dep. il 17/11/2009 - Presidente Cellitti - Relatore Tozzi - Ag. Entrate Roma 5/MACA srl.

Accertamento liquidazione controlli - IVA - IRPEG IRAP - Mancata inerenza di fatture - Prova - Deve essere fornita dall'ufficio.

In tema di accertamento, è onere dell'ufficio provare che le operazioni commerciali oggetto di fatture non siano mai state poste in essere.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 21317/2009.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 26 - Sent. n. 194/26/2009 - dep. il 18/12/2009 - Presidente Lauro - Relatore Catarinella - Ag. Entrate Frascati/Baldassarre.

Accertamento liquidazione controlli - IRPEF - Cittadino italiano residente all'estero - Accertamento - Metodo induttivo Redditometro - Condizioni.

È legittimo l'accertamento induttivo sui redditi nei confronti di un cittadino italiano residente all'estero, che disponga però in Italia di beni (nel caso di specie, acquisti immobiliari e possesso di autovetture) sintomatici della disponibilità di un reddito.

Riferimenti normativi: DPR n. 917/1986, art. 2; DPR n. 600/1973, art. 38.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 21569/2005.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 1 - Sent. n. 685/1/08 - dep. il 21/12/2009 - Presidente Varrone - Relatore Lunerti - Edilmare srl/Ag. Entrate Foggia.

Accertamento liquidazione controlli - Accertamento induttivo - Rettifica

La rettifica connessa alla ricostruzione dei ricavi relativi ai lavori ultrannuali in applicazione dell'art. 63 del DPR n. 597/1973 non può andare oltre la differenza tra il prezzo di rivendita e quello di acquisto, ovvero tra i corrispettivi ricavati ed i costi necessari alla loro produzione, atteso che il relativo importo segna il limite massimo del profitto configurabile con tali operazioni.

Tale principio deve ritenersi corroborato dall'abrogazione, disposta dall'art. 5 del DPR n. 695/1996, del sesto comma dell'art. 75 del DPR n. 917/1986, che, ai fini del riconoscimento dei costi relativi alla produzione del reddito d'impresa, ne imponeva il transito nella contabilità.

Riferimenti normativi: DPR n. 600/1973, art. 39; DPR n. 695/1996, art. 5; DPR n. 917/1986, art. 75, sesto comma.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 4 - Sent. n. 231/4/2009 - dep. il 14/12/2009 - Presidente Liotta - Relatore Lunerti - Ag. Entrate Roma 1/Del Ninno.

Accertamento liquidazione controlli - Accertamento sintetico - Legittimità - Condizioni.

L'accertamento di tipo sintetico deve ritenersi possibile ogni qualvolta, in conformità a dati di capacità contributiva o di comune esperienza, il reddito dichiarato sia incompatibile con il tenore di vita del contribuente ovvero non sia rispondente alla capacità reddituale dimostrata attraverso concreti atti di gestione delle proprie finanze.

Ciò è dato rilevare nella specie nella ricostruzione di un rilevante patrimonio immobiliare realizzato attraverso provviste formatesi nel corso degli anni.

Riferimenti normativi: DPR n. 600/1973, artt. 38, 39.

Comm. Trib. Prov. di Rieti - Sez. n. 1 - Sent. n. 50/1/2009 - dep. il 6/2/2009 - Presidente Canzio - Relatore Mazzatosta - Socogi srl /Ag. Entrate Rieti.

Accertamento liquidazione e controlli - II. DD. IVA IRAP - Società non operativa - Verificarsi dei presupposti - Presunzione legale - Verifica in sede contenziosa.

La presunzione dell'ufficio di non operatività della società accertata, si quantifica come presunzione legale assoluta, nel senso che al verificarsi dei presupposti non può darsi conclusione diversa da quella prevista dalla legge.

Tale conclusione non deve essere provata dall'ufficio, né la legge prevede la possibilità della prova contraria.

Spetta al giudice verificarne la legittimità, posto comunque che, si considera non operativa la società, anche a responsabilità limitata, il cui reddito sia inferiore a quello minimo forfettariamente determinato in funzione di alcuni componenti patrimoniali.

Riferimenti normativi: L. n. 724/1999, art. 30; DPR n. 600/1973, art. 39.

Comm. Trib. Prov. di Rieti - Sez. n. 1 - Sent. n. 95/1/2009 - Dep. il 24/3/2009 - Presidente Canzio - Relatore Mazzatosta - Capital Imm. Di Bigliocchi sas /Ag. Entrate Rieti.

Accertamento liquidazione e controlli - Disconoscimento del credito d'imposta - Omessa presentazione della dichiarazione da parte del delegato alla trasmissione telematica - Dovere del contribuente di verificare l'operato del professionista - Sussiste.

L'omessa presentazione della dichiarazione per causa imputabile all'intermediario incaricato dalla trasmissione telematica non esclude quella del contribuente quando non produce nessuna prova a sostegno del mandato conferito a professionista abilitato.

Resta intatto il dovere del contribuente di verificare l'operato dell'incaricato.

Riferimenti normativi: D. Lgs n. 472/1997, art. 5; DPR n. 633/1972, art. 54.

Comm. Trib. Prov. di Rieti - Sez. n. 1 - Sent. n. 152/2/2009 - dep. il 20/10/2009 - Presidente Mancini - Relatore Carbone - Salvati/Direz. Prov. Di Rieti.

Accertamento liquidazione controlli - IVA - IRPEF - IRAP - Studi di settore - Antieconomicità dell'azienda - Rilevanza - Perdita di esercizio - Onere della prova - Grava sul contribuente.

È legittimo l'accertamento basato sugli studi di settore, a seguito del quale, il contribuente non risulta né congruo, né coerente, con perdite dichiarate e che non giustifica le ragioni di tale antieconomicità.

Riferimenti normativi: DPR n. 600/1973, art. 39, comma 1, lett. d).

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 19632/2009, n. 10802, 7680, 7487, 6337 del 2002.

Prassi: Circ. n. 32/E del 21/6/2005.

CATASTO

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 10 - Sent. n. 174/10/2009 - dep. il 14/10/2009 - Presidente Mazziello - Relatore Moroni - Ag. Territorio Entrate Roma/Guarnieri.

Catasto - Classamento di immobile - Obbligo di motivazione - Sussiste - Criteri.

In tema di classamento di immobile deve considerarsi osservato l'obbligo di motivazione con la semplice indicazione dei dati oggettivi individuati dall'UTE, degli estremi catastali, categoria e classe, trattandosi di elementi idonei a consentire al contribuente di intendere le ragioni della classificazione e di potersi tutelare in sede contenziosa.

Riferimenti normativi: D. L. n. 557/1993, conv. in L. n. 133/1994, art. 9; D. L. n. 16/1993, conv. in L. n. 75/1998, art. 2.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 4507/2009, n. 12068/2004, n. 5717/2000, n. 4085/1992, CTC n. 3724/2002.

CONDONI E SANATORIE

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 3 - Sent. n. 10/3/2009 - dep. il 27/1/2009 - Presidente Zampi - Relatore Silvestri - Ag. Entrate Viterbo/Centi.

Tributi erariali indiretti - Registro, ipotecaria, catastale - Area fabbricabile - D. L. n. 223 del 4/7/2006 - Retroattività - Esclusione.

La norma invocata dall'ufficio (L. n. 248/2006 di conversione dell'art. 36, comma 2, del D. L. n. 223/2006) secondo la quale, ai fini dell'imposta di registro un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo, non può trovare applicazione nel caso in esame, trattandosi di disposizione entrata in vigore successivamente.

Riferimenti normativi: Dl n. 223/2006, art. 36, comma 2, conv. in L n. 248/2006.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 20 - Sent. n. 36/20/2009 - dep. il 10/2/2009 - Presidente Picozza - Relatore Corvino - Immobilfin - Imm. Fin. Srl/Ag. Entrate Roma 1.

Condoni e sanatorie - L. n. 289/2002, art. 9-bis - Rate successive alla prima non pagate - Validità sanatoria - Esclusione - Recupero mediante iscrizione a ruolo ex art. 14 DPR n. 600/1973 - Esclusione.

La sanatoria ex art. 9-bis della L. n. 289/2002 non è valida nel caso in cui le rate successive alla prima non siano state pagate, né queste possono essere recuperate mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 14 del DPR n. 600/1973.

Riferimenti Normativi: L. n. 289/2002, artt. 9-bis; DPR n. 600/1973, art. 14.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 18353/2007.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 21 - Sent. n. 105/21/2009 - dep. il 14/5/2009 - Presidente Silvestri - Relatore Valentini - Ag. Entrate Roma 3/Mauro.

Condoni e sanatorie - Condono - Avviso di liquidazione - È atto d'imposizione - Applicazione dell'art. 16 L. n. 289/2002 - Legittimità.

Rientra nell'ambito di applicazione della legge di condono n. 289/2002 la controversia avente ad oggetto l'avviso di liquidazione, sia pure emesso a seguito di sentenza passata in giudicato, che contenga i dati relativi alla rettifica di valore, nonché l'irrogazione di sanzioni e, in quanto atto d'imposizione, riporti in calce le avvertenze e le modalità di proposizione del ricorso.

Riferimenti normativi: l. n. 289/2002, artt. 9 e 16.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 6186/2006.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 21 - Sent. n. 120/21/2009 - dep. il 14/5/2009 - Presidente Silvestri - Relatore Di Maio - Ag. Entrate Roma 1/Italian Moving Network inc. srl.

Condoni e sanatorie - Condono - IRPEG, IRAP - Ritardo pagamento ultima rata - Interpretazione estensiva favorevole al contribuente - Sussiste.

L'art. 9-bis della L. n. 289/2002 sul condono in presenza di un ritardato pagamento di pochi giorni dell'ultima rata, in conseguenza anche delle continue variazioni delle scadenze, deve essere interpretato in maniera estensiva, in mancanza di espressa previsione della decadenza del beneficio fiscale per tale motivo.

Riferimenti normativi: L. n. 289/2002, art. 9-bis; art. 14 Preleggi.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 6370/2006.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 26 - Sent. n. 57/26/2009 - dep. il 21/5/2009 - Presidente Lauro - Relatore Chillemi - Ag. Entrate Roma 1/ICC srl.

Condoni e sanatorie - Condono tombale - L. n. 289/2002 - Accertamento per mancato riconoscimento credito IVA - Illegittimità.

Il *ravvedimento* del contribuente attuato mediante il perfezionamento della procedura del condono tombale ed il pagamento delle somme dovute costituisce il prezzo che egli ha corrisposto all'erario al fine di ottenere, oltre all'impunità, la totale liberazione d'indagine tributaria, in ogni sua formulazione, da parte dell'Amministrazione.

Pertanto, l'avviso di accertamento successivo per il mancato riconoscimento del credito IVA è illegittimo.

Riferimenti normativi: L. n. 289/2002, art. 9, commi 9 e 10; DPR n. 600/1973, artt. 36-bis e ter; DPR n. 633/1972, art. 54.

Riferimenti giurisprudenziali: Corte Cost. n. 340/2005.

Comm. Trib. Reg. di Roma - Sez. n. 21 - Sent. n. 150/21/2009 - dep. il 14/7/2009 - Presidente Silvestri - Relatore Valentini - MAIEP srl/Ag. Entrate Roma 7.

Condoni e sanatorie - Condono - Omessi o tardivi versamenti successivi alla prima rata - Validità del condono - Sussiste - Recupero coattivo di quanto non versato con sanzione e interessi - Legittimità.

L'omesso o tardivo versamento delle rate successive alla prima, comporta solo il recupero coattivo di quanto non versato mediante una iscrizione a ruolo a titolo definitivo ex art. 14 DPR n. 602/1973 e l'irrogazione pari al 30% delle somme non versate, ridotta alla metà nel caso di versamenti eseguiti entro i 30 giorni successivi alla scadenza, e gli interessi di legge.

Riferimenti normativi: L. n. 289/2002, art. 9-bis; DPR n. 602/1973, art. 14.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 21 - Sent. n. 208/21/2009 - dep. il 12/11/2009 - Presidente Silvestri - Relatore Di Maio - Ag. Entrate Viterbo/Riccucci.

Condono - Pagamento a rate del dovuto inferiore ad €3.000 - Possibilità.

Costituisce errore scusabile, ma in buona fede, il pagamento a rate, anziché con unico versamento, della somma dovuta dichiarata nell'istanza di condono.

L'ufficio sosteneva che l'importo da versare inferiore ad €3000 non era suscettibile di rateazione ai sensi dell'art. 15, comma 3, della L. n. 289/2002.

Riferimenti normativi: L. n. 289/2002, art. 15, comma 3.

IMPOSTE SUL REDDITO - IRPEG

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 2 - Sent. n. 54/2/2009 - dep. il 6/3/2009 - Presidente Mazzillo - Relatore Moscaroli - Ag. Entrate Roma 2/Fazioli nautica srl.

Imposizione diretta - IRPEG, ILOR - Imbarcazioni ad uso dimostrativo - Strumentalità - Non c'è - Ammortamento - Detrazione - Illegittimità.

I beni esposti (imbarcazioni) ad uso dimostrativo non possono essere considerati beni strumentali per l'esercizio d'impresa.

Una reale strumentalità di essi poteva ricavarsi solo dall'utilizzo delle imbarcazioni ad attività diversa, quale il noleggio, nel qual caso l'ammortamento poteva trovare giustificazione.

Riferimenti normativi: DPR n. 917/1986, art. 102.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 26 - Sent. n. 32/26/2009 - dep. il 24/3/2009 - Presidente Falascina - Relatore Cerretti - Ag. Entrate Roma 1/Banca Antoniana Pop. Veneta spa.

Imposizione diretta - IRPEG - Adeguamento del piano di ammortamento dei beni al piano finanziario dell'operazione di leasing dopo il 1995 - Legittimità.

La normativa della L. n. 549/1995, modificando il relativo articolo del DPR n. 917/1986, pone il piano di ammortamento finanziario del contratto di leasing, come unico criterio per la determinazione della competenza dello stesso (componente negativa del reddito), per cui l'imputazione al periodo d'imposta di detti canoni tra i ricavi non può che seguire il medesimo piano di ammortamento finanziario.

Riferimenti normativi: DPR 917/1986, art. 67, comma 8; L. n. 549/1995.

Prassi: CM n. 49/E del 30/5/2001.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 1 - Sent. n. 128/1/2009 - dep. il 19/3/2009 - Presidente Varrone - Relatore Panzini - Ag. Entrate Roma 2/Fideuram Inv. SGR spa.

Imposizione diretta - IRPEG - Dichiarazione rettificativa con contestuale istanza di rimborso - Ricorso introduttivo presentato oltre i dieci anni dall'istanza - Definitività del rimborso - Sussiste - Attività di verifica documentale da parte dell'A. Finanziaria - Preclusione.

È preclusa all'Amministrazione finanziaria qualsiasi attività di verifica documentale in ordine al credito vantato dalla società, stante il superamento dei termini di rettifica della dichiarazione per la quale si controverte, per cui si deve affermare la legittimità e la definitività del richiesto rimborso d'imposta.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 12 - Sent. n. 58/12/2009 - dep. il 16/4/2009 - Presidente Fancelli - Relatore Romani - Ag. Entrate Roma 4/CRSC in liqu.

Imposizione diretta - IRPEG - Conto fiscale - Rimborsi - Solo a partire dall'1/1/1994 per il concessionario - Prima - Solo in via ordinaria.

L'art. 18, comma 3, del D. L. n. 567/1993 prevede espressamente che i concessionari sono autorizzati ad erogare i rimborsi scaturenti dalle dichiarazioni a partire dal 1/1/1994.

Per quanto riguarda i rimborsi per gli anni precedenti essi sono dovuti ed è legittima la ripetizione di quanto rimborsato sul conto fiscale, salvo l'obbligo per l'ufficio di procedere in tempi brevi al rimborso in via ordinaria di quanto risulterà dovuto dopo gli opportuni controlli.

Riferimenti normativi: D. L. n. 567/1993, art. 18, comma 3.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 10 - Sent. n. 103/10/2009 - dep. il 22/6/2009 - Presidente Calderone - Relatore Moroni - Ag. entrate Roma 5/Istituto Luce spa.

Imposizione diretta - IRPEG, IVA, IRAP - Richiesta di misure cautelari - Presupposti esistenti - Legittimità.

È legittima la richiesta di adozione delle misure cautelari avanzata dall'Agenzia entrate ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs n. 472/1997 se, come nella specie, esistevano i presupposti di *fumus boni*

iuris e del *periculum in mora*, attesa la gravità degli addebiti contestati ricavabili dal bilancio dell'impresa (indice di solvibilità dello 0,41%, indice di indebitamento del 4,1%, evasore totale).

Riferimenti normativi: D. Lgs n. 427/1997, art. 22.

Prassi: CM n. 66/E del 7/7/2001.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 10 - Sent. n. 74/10/2009 - dep. il 14/5/2009 - Presidente Calderone - Relatore Moroni - Ag. entrate Roma 2/EGN B. V.

Imposizione diretta - IRPEG, IVA, IRAP - Servizi telecomunicazioni internazionali - Operazioni effettuate fuori dal territorio italiano - Detraibilità dell'imposta - Diritto - Non sussiste.

La territorialità dei servizi di telecomunicazioni internazionali risulta regolata dalla deroga di cui all'art. 7, comma 4, lett. e), dovendosi considerare le operazioni effettuate in favore di un soggetto passivo ai fini IVA domiciliato o residente in territorio comunitario.

Tali operazioni sono da considerarsi effettuate in tale territorio con la conseguenza di non assoggettarle ad IVA in Italia.

Pertanto, non è applicabile il comma 2 dell'art. 19 del DPR N. 633/1972 che non riconosce la detrazione alle operazioni esenti o comunque non soggette ad imposta.

Riferimenti normativi: Direttiva CEE n. 77/388; DPR n. 633/1972, art. 19, commi 2 e

3, art. 7, comma 4, lett. a); D. L. n. 669/1996, artt. 8, 8-bis, 9, comma 10; D. Lgs n. 471/1997, art. 9, commi 1 e 3.

Riferimenti giurisprudenziali: CTR Roma n. 29/30/2003.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 6 - Sent. n. 185/6/2009 - dep. il 24/11/2009 - Presidente Tersigni - Relatore Belloni - Fincosit/Ag. Entrate Roma 3.

Imposizione diretta - IRPEG, ILOR - Indebito riporto perdite dell'esercizio precedente - Infedele dichiarazione - Sussiste - Applicazione sanzioni ex art. 46, 4° comma - Legittimità.

Nel caso di indebito riporto di perdite di esercizi precedenti è legittima l'applicabilità della sanzione per infedele dichiarazione prevista dall'art. 46, 4° comma del DPR n. 600/1973 nel testo vigente all'epoca della dichiarazione dei redditi dell'esercizio contestato.

Riferimenti normativi: DPR n. 600/1973, art. 46, 4° comma; DPR n. 920/1976; D. Lgs n. 471/1997, artt. 1 e 2.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 25361/2007.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 14 - Sent. n. 396/14/2009 - dep. il 27/11/2009 - Presidente Cellitti - Relatore Pennacchia - Syndial spa/Ag. Entrate Roma 6.

Imposizione diretta - IRPEG - IRAP - Credito d'imposta - Mancata attivazione nei termini della procedura di liquidazione o accertamento da parte dell'Amministrazione - Consolidamento del credito e diritto al rimborso - Sussiste.

Qualora il contribuente abbia esposto nella dichiarazione dei redditi un credito d'imposta e l'ufficio non si sia attivato nei termini per contestarlo, quest'ultimo non può richiedere ulteriore documentazione o la sospensione del pagamento, ma deve effettuare il rimborso.

Riferimenti Normativi: DPR n. 600/1973, art. 36-bis, comma 1; RD 2440/1923, art. 69.

Riferimenti Giurisprudenziali; Cass. n. 4567/2004, n. 1154/2008.

IMPOSTE SUL REDDITO IRPEF - IRES

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 12 - Sent. n. 23/12/2009 - dep. il 20/1/2009 - Presidente De Santis - Relatore Tarantino - Giampaolo/Ag. Entrate Roma 5.

Imposizione diretta - IRPEF - Redditi prodotti in forma associata - Litisconsorzio necessario - Unico giudizio - Giudizio in primo grado senza la società - Mancanza del principio del contraddittorio - Sussiste - Rinvio alla CTP - Necessità.

In tema di accertamento dei redditi prodotti in forma associata le posizioni dei soci e della società sono inscindibili poiché l'accertamento è unico e, sussistendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario, tutte le parti devono partecipare allo stesso giudizio. Nel caso di specie, non avendo la società partecipato al giudizio, sussiste una violazione del principio del contraddittorio, per cui la causa deve essere rimessa alla Commissione tributaria provinciale.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 34 - Sent. n. 12/34/2009 - dep. il 16/1/2009 - Presidente Truini Palomba - Relatore Scavone - Ag. Entrate Roma 1/Giannotti.

Imposizione diretta - IRPEF - Accertamento a società di capitali a ristretta base azionaria - Tassazione dei dividendi ai soci - Necessità di riscontri - Sussiste.

L'accertamento nei confronti di una società di capitali a ristretta base azionaria di un reddito superiore a quello dichiarato non consente di considerare automaticamente distribuito ai soci tale maggiore reddito, atteso che nei confronti di questi ultimi è necessario dimostrare la reale percezione dei dividendi.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 21 - Sent. n. 14/21/2009 - dep. il 24/1/2009 - Presidente Cappelli - Relatore Guidi - Ag. Entrate Viterbo/G. S. Club 91.

Imposizione diretta - IRPEF, IVA, IRAP - Enti non commerciali - Mancato rispetto delle clausole di cui all'art. 148 TUIR - Agevolazioni - Non spettano.

La temporaneità (annuale) del rapporto associativo, la durata ventennale delle cariche sociali, che di fatto escludono, o riducono al massimo, la partecipazione dei soci alle elezioni, non rispondono sostanzialmente alle prescrizioni statutarie secondo l'art. 148, comma 8, del DPR n. 917/1986 e, pertanto, all'associazione non spettano le agevolazioni di legge.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 14 - Sent. n. 7/14/2009 - dep. il 28/1/2009 - Presidente Cellitti - Relatore Pennacchia - Ag. Entrate Civitavecchia/Fondazione Cassa di risparmio Civitavecchia.

Imposizione diretta - IRPEF - Fondazioni bancarie - Dividendi azionari - Ritenute d'acconto - Esonero - Condizioni.

Le fondazioni bancarie hanno diritto ad essere esonerate dalla ritenuta d'acconto sui dividendi azionari, purché, in conformità alla sentenza della commissione CE C-2002/3118, abbiano svolto la loro attività senza scopo di lucro, secondo un giudizio di "meritevolezza", oggetto di accertamento di fatto.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 26 - Sent. n. 21/26/2009 - dep. il 2/2/2009 - Presidente Falascina - Relatore Chillemi - Melchiorre/Ag. Entrate Roma 6.

Imposizione diretta - IRPEF - Redditi da rendimenti di polizze di assicurazioni ante 1/10/1985 - Imponibilità - Esclusione - Rimborso - Legittimità.

Le somme erogate al dipendente all'atto di cessazione del rapporto di lavoro in virtù del contratto assicurativo stipulato dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 4 del RDL n. 5/1942, convertito in L. n. 1251/1942, dove si configuri un ulteriore pagamento del c.d. "rendimento di polizza" anteriormente al 1/10/1985, sono esenti da imposizione ai sensi dell'art. 34, ultimo comma, del DPR n. 601/1973 e, quindi, il prelievo fiscale eventualmente effettuato deve essere rimborsato con gli interessi di legge dalla data della richiesta di rimborso al soddisfo.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 1 - Sent. n. 71/1/2009 - dep. il 18/2/2009 - Presidente Varrone - Relatore Lunerti - Cervoni/Ag. Entrate Roma Velletri.

Imposizione diretta - IRPEF - Redditi di capitale - Rettifica società capitale ristretta base societaria - Ha effetto anche sulle dichiarazioni dei soci.

La norma secondo la quale i redditi e/o perdite delle società di persone sono direttamente imputati a ciascun socio in ragione della percentuale di partecipazione, pur se espressamente riferita ad esse, trova anche applicazione alle società di capitale a ristretta base societaria o nelle quali uno dei soci abbia una posizione dominante attraverso la proprietà di un consistente pacchetto di quote, sicché l'eventuale rettifica della dichiarazione presentata dalla società ha effetto anche sulle dichiarazioni personali dei soci.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 14 - Sent. n. 81/14/2009 - dep. il 10/3/2009 - Presidente Cellitti - Relatore Pennacchia - Ag. Entrate Roma 8/Traversa.

Imposizione diretta - IRPEF - Oneri rappresentati dall'assegno periodico per il mantenimento del figlio - Deducibilità - Esclusione.

L'assegno periodico di mantenimento corrisposto per il figlio in seguito a separazione legale ed effettiva, ai sensi dell'art. 10, comma 1 lett. c) non è deducibile dal reddito.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 1 - Sent. n. 137/1/2009 - dep. il 19/3/2009 - Presidente Varrone - Relatore Panzini - Ag. Entrate Roma 2/Guidoni.

Imposizione diretta - IRPEF - Intervenuta risoluzione rapporto coniugale - Cartella esattoriale - Solidarietà - Non sussiste.

È consequenziale che l'intervenuta risoluzione del rapporto coniugale e la mancata notifica dell'avviso di accertamento, da cui deriva la cartella esattoriale, nei confronti di un coniuge, comporta per questo nessuna conseguenza, quale parte solidale, del carico fiscale iscritto a ruolo.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 21 - Sent. n. 81/21/2009 - dep. il 8/4/2009 - Presidente Silvestri - Relatore Di Maio - Ag. Entrate Frascati/Filippi.

Imposizione diretta - IRPEF - Plusvalenze - Criterio di valutazione.

Le plusvalenze sono determinate dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta ed il prezzo d'acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, sicché per il combinato disposto degli artt. 67 e 68 del DPR 917/1986 non devono essere presi in considerazione i valori dei beni.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 14 - Sent. n. 143/14/2009 - dep. il 5/5/2009 - Presidente Cellitti - Relatore Tarantino - Ag. Entrate Viterbo/Proietti.

Imposizione diretta - IRPEF - Redditi in forma di società collettiva - Responsabilità solidale ed illimitata del socio - Sussiste - Dopo che l'Amministrazione ha agito nei confronti della società.

La responsabilità solidale ed illimitata del socio per i debiti di una società in nome collettivo opera anche per i rapporti tributari con riguardo alle obbligazioni dagli stessi derivanti, con la conseguenza che deve ritenersi legittima la notifica al socio dell'avviso di accertamento relativo alla società, pur restando inteso che, in sede di esecuzione, deve essere escusso prima il patrimonio sociale.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 10 - Sent. n. 118/10/2009 - dep. il 24/6/2009 - Presidente Mazzillo - Relatore Tozzi - Pepajndue /Ag. Entrate Albano L.

Imposizione diretta - IRPEF - Studi di settore - Onere della prova contraria - Spetta al contribuente.

Gli studi di settore costituiscono presunzioni legali "iuris tantum" e determinano un'inversione dell'onere della prova, ma, nondimeno, conservando sempre il carattere di presunzione, ammettono

la prova contraria, nel senso che spetterà al contribuente l'onere di dimostrare che il reddito dichiarato corrisponde a quello effettivo.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 1 - Sent. n. 481/1/2009 - dep. il 23/9/2009 - Presidente Varrone - Relatore Terrinoni - Ag. Entrate Roma 3/Carrozzi.

Imposizione diretta - IRPEF - Prova reddituale più favorevole non fornita in sede amministrativa - Possibilità che venga fornita in sede processuale - Sussiste.

È ammissibile in sede processuale la prova della determinazione reddituale più favorevole anche nel caso che non sia stata fornita in via amministrativa in seguito all'invito dell'Ufficio.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 21 - Sent. n. 205/21/2009 - dep. il 12/11/2009 - Presidente Silvestri - Relatore Valentini - Balossi/Ag. Entrate Roma 1.

Imposizione diretta - IRPEF - Versamenti non dovuti - Termine per l'istanza di rimborso - Decorrenza - Dal versamento e non dal saldo dell'imposta.

Il termine per presentare l'istanza di rimborso della maggiore IRPEF e CSSN versati erroneamente in eccedenza a seguito di determinazione del reddito imponibile (canone di locazione anziché rendita catastale) delle unità immobiliari soggette al vincolo storico-artistico decorre dal giorno del versamento dell'acconto e non del saldo.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 14 - Sent. n. 373/14/2009 - dep. il 17/11/2009 - Presidente Cellitti - Relatore Tozzi - Ag. Entrate Roma 5/Nieddu.

Imposizione diretta - IRPEF - Rapporto tra sostituto e sostituito - Obbligazione solidale - Richiesta del pagamento dell'imposta al sostituito - Legittimità.

Tra sostituto d'imposta e soggetto sostituito sorge un'obbligazione solidale, per cui il sostituito è soggetto all'accertamento e a tutti i conseguenti oneri, fermo restando il diritto di regresso verso il sostituto, che, dopo avere eseguito la ritenuta, non l'abbia versata all'erario, esponendolo così all'azione del fisco.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 14 - Sent. n. 380/14/2009 - dep. il 18/11/2009 - Presidente Cellitti - Relatore Pennacchia - Ag. Entrate Albano L./Fulgina.

Imposizione diretta - IRPEF - Cessione di quote societarie - Plusvalenza - Avviamento - Determinazione - Criteri.

La determinazione del valore dell'avviamento per la cessione di azienda da parte dell'ufficio mediante l'applicazione della media dei ricavi dichiarati dell'ultimo triennio moltiplicata per tre si basa su procedure consolidate e fondate.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 37 - Sent. n. 175/37/2009 - dep. il 1/12/2009 - Presidente Tomei - Relatore Maisto - Ag. Entrate Roma 4/Romeo.

Imposizione diretta - IRPEF - Indennità di trasferta - Aumento apportato con l'art. 43 del D. Lgs n. 41/1995 - Spetta anche per le trasferte effettuate prima dell'entrata in vigore della legge - Condizioni.

L'aumento della detassazione stabilito con l'art. 33 del D. Lgs n. 41 del 23/2/1995 si deve applicare anche per gli anni antecedenti all'entrata in vigore di tale legge al lavoratore che ha iniziato le trasferte nel 1989 e terminate nel 1997, perché il termine "effettuate dopo l'entrata in vigore della legge" indica chiaramente che le trasferte devono essere in corso e portate a termine, cioè "effettuate" (portate ad effetto), dopo di essa.

IVA

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 1 - Sent. n. 21/1/2009 - dep. il 14/1/2009 - Presidente Varrone - Relatore Gizzi - Ag. Entrate Frascati/Pon. Tra. Co Coop a rl.

IVA - Accertamento liquidazione e controlli - Operazioni inesistenti - Fatture da cui risulta impossibile verificare quantità servizi resi - Prova dell'ufficio - Non necessaria.

Nel caso di fatture ritenute inesistenti l'amministrazione finanziaria che adduca la falsità del documento e, quindi, l'esistenza di un maggiore imponibile, ha l'onere di provare che l'operazione in realtà non è stata posta in essere.

Nondimeno tale principio trova un naturale limite qualora l'estrema genericità delle annotazioni rinvenute rendano di fatto evanescenti le operazioni commerciali sottostanti, come, ad esempio, quando si limitano ad espressioni del tipo "servizi effettuati per vostro ordine" o "trasporti effettuati per vostro conto", per cui risulta impossibile dedurre sul piano fiscale la quantità dei servizi effettivamente resi.

Riferimenti normativi: DPR n. 600/1973, art. 39; DPR n. 633/1972, art. 54.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 1817/2005, n. 2255 e 7144 del 2007.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 12 - Sent. n. 59/12/2009 - dep. il 26/1/2009 - Presidente Fancelli - Relatore Tarantino - Ag. Entrate Viterbo/Avi Sidera srl.

IVA - Contratto asseritamente simulato - Prove - Solo presunzioni - Esclusione.

In tema di simulazione per un contratto asseritamente simulato concluso per iscritto a pena d'invalidità, la prova, traducendosi nella dimostrazione del negozio dissimulato, deve essere fondata su elementi che non siano meramente presuntivi.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 14 - Sent. n. 6/14/2009 - dep. il 28/1/2009 - Presidente Cellitti - Relatore Pennacchia - Ag. Entrate Civitavecchia/Paglia sas.

IVA - Sanzioni - Omissione di scontrini - Sanzione accessoria anche in presenza di definizione agevolata - Applicabilità.

Qualora un contribuente abbia ommesso di emettere gli scontrini fiscali commettendo in tempi diversi tre distinte violazioni in un quinquennio, va applicata la sanzione accessoria sulla base dell'art. 12 del D. Lgs n. 471/1997 anche in presenza di definizione agevolata della sanzione principale.

Riferimenti normativi: D. Lgs n. 471/1997, art. 12, comma 2.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 20 - Sent. n. 39/1/2009 - dep. il 10/2/2009 - Presidente Picozza - Relatore Corvino - Ag. Entrate Roma 4/Fervent Rotae scp.

IVA - Detrazione d'imposta - Omessa indicazione in dichiarazione - Spetta.

Le detrazioni d'imposta effettivamente maturate, anche se per errore non sono state riportate nella dichiarazione, devono essere consentite, perché, altrimenti, si realizzerebbe una violazione di diritti costituzionali.

Riferimenti normativi: DPR n. 322/1998, art. 2, comma 7.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 12012/2006, n. 523/2001; CTC n. 4249/11/1986; CTR del Lazio n. 93/9/2004.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 2 - Sent. n. 51/2/2009 - dep. il 25/2/2009 - Presidente Liotta - Relatore Moscaroli - Ag. Entrate Roma 6/Information System and software srl.

IVA - Fatture emesse per operazioni inesistenti - Recupero a tassazione - Legittimità.

È legittimo il recupero a tassazione, ove risulti con chiarezza che il contribuente abbia utilizzato, ai fini della detrazione dell'IVA, fatture relative ad operazioni inesistenti, perché le ditte emittenti o erano inesistenti o non avevano avuto alcun rapporto con il detto contribuente.

Riferimenti normativi: DPR n. 633/1972, art. 21.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 15398/2008, 27341/2005, 13605/2003.

Le fatture inserite sul supporto informatico acquisito dalla G. di F. nel corso delle operazioni di verifica, ma non annotate sul relativo registro IVA, non determinano l'omissione dei ricavi corrispondenti.

Nella fattispecie non può ritenersi applicabile l'art. 52, comma 5, del DPR n. 633/1972, in base al quale i registri ed i documenti di cui è rifiutata l'esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento.

Riferimenti normativi: DPR n. 633/1972, art. 52, comma 5.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 2 - Sent. n. 53/2/2009 - dep. il 6/3/2009 - Presidente Mazzillo - Relatore Moscaroli - Pacifici/Ag. Entrate Albano L.

IVA - Spese addebitate sulla carta di credito aziendale - Inerenza e deducibilità - Criteri.

L'addebito sulla carta di credito aziendale di costi per l'acquisto di carburante, per pasti e pernottamenti non costituisce di per sé prova dell'inerenza all'attività d'impresa, in quanto gli scontrini e le ricevute fiscali sono prive dell'intestazione del beneficiario.

Soltanto l'indicazione del destinatario della prestazione, da correlare, comunque, con un'effettiva esigenza aziendale, può determinare l'inerenza della spesa e, quindi, della sua deducibilità.

Riferimenti normativi: DPR n. 444/1997.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 29 - Sent. n. 54/29/2009 - dep. il 11/3/2009 - Presidente Picozza - Relatore Zema - Ag. Entrate Roma 6/Ulissi.

IVA - Podologo - Esenzione - Rimborso - Anche prima del 1994 senza prescrizione medica.

Il podologo rientra nelle categorie ausiliarie degli operatori sanitari, per cui, anche prima del DM n. 666/1994, era esente da IVA.

La condizione che le prestazioni del podologo abilitato siano erogate su prescrizione medica, introdotta con il DM del 21/1/1994, non vige per le prestazioni erogate antecedentemente.

Riferimenti normativi: DM n. 666/1994, art. 1; DM del 21/1/1994; DPR n. 633/1972, art. 10, comma 1 n. 18; RD n. 1265/1934, art. 99.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 4424/2003.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 29 - Sent. n. 58/29/2009 - dep. il 11/3/2009 - Presidente Picozza - Relatore Leccisi - Ag. Entrate Roma 2/Cecchi Gori group media Holding srl in liqu.

Processo tributario - Copia notificata all'ufficio priva di sottoscrizione della procura alle liti - Inammissibilità - Esclusione.

IVA - Compensazione società stesso gruppo - Mancata prestazione della garanzia - Sanzione - Esclusione.

Non occorre che la procura alle liti sia integralmente trascritta nella copia notificata all'altra parte, ben potendosi intervenire, attraverso altri elementi, alla ragionevole certezza che il mandato sia stato conferito prima della notificazione dell'atto.

Nella specie, l'ufficio aveva sollevato l'eccezione di inammissibilità del ricorso privo di sottoscrizione della procura con cui era stato conferito l'incarico al difensore abilitato.

In tema d'IVA, nell'ipotesi di compensazione effettuata tra debiti e crediti risultanti rispettivamente a carico ed a favore di società commerciali appartenente allo stesso gruppo controllato da una di esse, la mancata prestazione delle garanzie non produce alcuna certezza di non spettanza del rimborso e di conseguente illegittimità della compensazione, con la conseguenza che la sanzione non può essere irrogata.

Riferimenti normativi: art. 25, comma, c.p.c.; D. Lgs n. 546/1992, art. 22, comma 3; DPR n. 633/1972, art. 38-bis.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 6391 e n. 8601 del 2006, n. 14999/2000, n. 15354/2004.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 9 - Sent. n. 29/9/2009 - dep. il 30/3/2009 - Presidente Procaccini - Relatore consiglio - Elettra TLC spa/Ag. Entrate Roma 6.

IVA - Messa in opera di cavi sottomarini in acque internazionali - Imponibilità - Illegittimità.

La posa in opera di cavi telefonici sottomarini da parte di una nave messa a disposizione dalla società ricorrente in acque internazionali previa installazione di un apposito "aratro sottomarino" (plough tool) e con l'ausilio di personale specializzato messo a disposizione da società britannica non ha alcun collegamento fiscale con lo Stato italiano.

Il recupero a tassazione è, pertanto, illegittimo sia per carenza di territorialità dell'imposta sia perché non vi è stata alcuna cessione di beni.

Riferimenti normativi: DPR n. 633/1972, artt. 8, 8-bis e 9.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 2 - Sent. n. 75/2/2009 - dep. il 2/4/2009 - Presidente Mazzillo - Relatore Moscaroli - Ag. Entrate Roma 2/Lavalinda di Angotti e c. snc.

IVA - Sanzioni per omessi versamenti da parte di professionista incaricato - Responsabilità della società - Non sussiste - Condizioni.

Ai fini della non punibilità del contribuente per omessi o insufficienti versamenti IVA, è sufficiente la sola dimostrazione del mancato pagamento per fatto addebitabile esclusivamente a terzi e denunciato all'autorità giudiziaria.

Nella specie, l'appellato aveva prodotto copia della sentenza penale che aveva definitivamente condannato il professionista infedele.

Riferimenti normativi: D. Lgs n. 471/1997, artt. 6, comma 3, e 23; D. Lgs n. 472/1997; L. n. 423/1995.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 26848/2007, n. 17578/2002.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 21 - Sent. n. 84/21/2009 - dep. il 8/4/2009 - Presidente Silvestri - Relatore Valentini - Ag. Entrate Roma 5/Sabbatini.

IVA - Acquisto di auto in regime di margine - Regime agevolato - Condizioni.

Deve ritenersi giustificato il ricorso al regime agevolato del margine relativo al commercio di auto, qualora il soggetto passivo non sia in grado di percepire o conoscere l'eventuale illegittimità degli atti precedenti, e, comunque, quando l'avvenuta operazione commerciale risulti da specifica dichiarazione del cedente del Paese estero.

Riferimenti normativi: D. L. n. 331/1993, conv. in L. n. 427/1993, artt. 38, 47.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 26 - Sent. n. 48/26/2009 - dep. il 22/4/2009 - Presidente Falascina - Relatore Macaluso - Ag. Entrate Viterbo/Casa Tua Imm. srl.

IVA - Compravendita d'immobile esente da IVA - Applicazione dell'imposta agevolata di registro - Condizioni.

L'atto di compravendita di un immobile effettuato da società, la cui attività principale è costituita da compravendita di fabbricati, rientra tra le operazioni esenti da IVA, da assoggettare ad imposta di registro agevolata nella misura dell'1%, purché la società acquirente abbia rispettato tutte le condizioni dichiarate in detto atto ed, in particolare, quella di rivendere l'immobile entro i tre anni successivi all'acquisto.

Riferimenti normativi: DPR n. 633/1973, art. 10, n. 8-bis; DPR n. 131/1986, art. 1, comma 5, parte I, Tar. Allegata.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 4 - Sent. n. 71/4/2009 - dep. il 23/4/2009 - Presidente Liotta - Relatore Lunerti - Associaz. Cult. Circolo vizioso/Ag. Entrate Roma Roma 4.

IVA - Associazione culturale - Somministrazione di bevande ed alimenti a non soci - Agevolazioni - Esclusione.

La mera affiliazione ad un ente di promozione sociale non opera, come una sorta di proprietà transattiva, l'attribuzione della finalità sociale dell'affiliato dovendosi, invece, avere riguardo alla concreta attività esercitata ed alla concreta valenza sociale della stessa.

Si ritiene che la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di soci e non all'interno del locale ove ha sede il circolo è di natura commerciale, per cui non si ha diritto alle esenzioni ed agevolazioni di legge.

Riferimenti normativi: DPR n. 917/1986, art. 148; DPR n. 633/1972, art. 4; artt. N. 2135 e 2195 c.c. Prassi: RM n. 210/E del 22/10/1997.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 37 - Sent. n. 93/37/2009 - dep. il 12/5/2009 - Presidente Caliento - Relatore Lomazzi - Ag. Entrate Roma 2/GEPAF srl.

IVA - Società che dichiara volumi d'affari pari a zero per 10 anni - Rimborso del credito IVA per operazioni immobiliari ultronei rispetto all'attività della società - Esclusione.

Nell'ordinamento comunitario e, quindi, anche in quello interno, deve considerarsi vigente il principio dell'indetraibilità dell'IVA assolta in corrispondenza di comportamenti abusivi, volti a conseguire il solo risultato del beneficio fiscale, senza una reale ed autonoma ragione economica giustificatrice delle operazioni.

Nella specie risultava che la società in 10 anni aveva sempre dichiarato un volume d'affari pari a zero.

Riferimenti normativi: VI Direttiva CEE.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 10352/2006; Corte di Giustizia CE causa 0419/2002 del 21/2/2006.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 38 - Sent. n. 128/38/2009 - dep. il 21/5/2009 - Presidente Patrizi - Relatore Terrinoni - Ag. Entrate Roma 6/SNIRCC spa in liqu.

IVA - Prestazione di servizi - Raccolta scommesse da parte di società privata - Rientra nella previsione del n. 7 dell'art. 10 del DPR n. 633/1972 - Conseguenze.

La raccolta di scommesse sulle corse dei cani gestita da una Spa mediante totalizzatore automatico rientra nella previsione del n. 7 dell'art. 10 del DPR n. 633/1972 e non in quello del n. 6, che riguarda, invece, le scommesse gestite dallo Stato, con la conseguenza che l'importo delle operazioni effettuate nell'anno deve essere ricompreso ex art. 19, comma 4, DPR n. 633/1972 nel calcolo della percentuale della riduzione dell'IVA detraibile relativa agli acquisti.

Riferimenti normativi: DPR n. 633/1972, art. 10, commi 6 e 7, art. 19, comma 4.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 15433/2008.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 29 - Sent. n. 117/29/2009 - dep. il 27/5/2009 - Presidente Picozza - Relatore Zema - Ag. Entrate Roma 1/Erica 89 srl.*

Imposizione diretta - IVA - Operazioni inesistenti - Detrazione note di credito IVA - Esclusione.

Non possono portarsi in detrazione le note di credito IVA, perché la detrazione è consentita per le operazioni vere e reali e non per quelle inesistenti.

Riferimenti normativi: DPR n. 633/1972, artt. 6, 26, 21, penultimo comma.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 13482/2008, n. 12353 e 28695/2005, n. 11109/2003, n. 14337/2002.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 1 - Sent. n. 279/1/2009 - dep. il 29/5/2009 - Presidente Varrone - Relatore Gizzi - Ag. Entrate Roma 5/SE. MA Costr. Met. Edil srl.

Imposizione diretta - IVA - Opzione del regime di contabilità presso terzi - Slittamento del termine per i versamenti IVA - Esclusione.

Il terzo comma dell'art. 1 del DPR n. 100/1998 (i contribuenti che affidino a terzi la tenuta della contabilità possono fare riferimento, per il calcolo della differenza, all'imposta divenuta esigibile

nel secondo mese precedente)incide esclusivamente sui dati da tenere presente come base in sede di liquidazione, ma non incide sull'obbligo di effettuare il versamento alle scadenze previste.

Riferimenti normativi: DPR n. 100/1998, art. 1, commi 3 e 4; L. n. 212/2000, art. 10.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 21192/2008.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 7 - Sent. n. 105/7/2009 - dep. il 10/7/2009 - Presidente Elefante - Relatore Romani - Ass. Sport. Dilettant. GYM club/Ag. Entrate Roma 5.

IVA - Associazione sportiva dilettantistica - Iscritti diversi dai soci fondatori tutti minorenni - Disconoscimento di ente non commerciale - Illegittimità.

La natura commerciale di un'associazione sportiva non può essere desunta dal rilievo che tutti gli iscritti diversi da quelli denominati soci fondatori appartengono alla categoria di soci minorenni, i quali, ovviamente, non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche sociali e la cui partecipazione alla vita associativa è temporanea concludendosi inevitabilmente al raggiungimento della maggiore età e ciò in contrasto con la clausola prevista dalla L. n. 460/1997.

Riferimenti Normativi: DPR n. 633, art. 4; DPR n. 917/1986, art. 111, commi 1, 2, 3, 4 quinquies; D. Lgs n. 344/2003 art. 1.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 7 - Sent. n. 98/7/2009 - dep. il 10/7/2009 - Presidente De Santis - Relatore Marinelli - Ag. Entrate Roma 6/Cobas srl.

IVA - Definizione concordataria di tutte le attività fallimentari all'assuntore del concordato - Rimborso credito IVA - Legittimazione attiva - Sussiste - Interessi legali ed anatocistici - Dovuti fino introduzione D. L. n. 223/2006.

La qualità di assuntrice del concordato è idonea a legittimarla ad ottenere il rimborso del credito IVA vantato dalla società fallita verso l'erario, nonché al pagamento degli interessi legali, degli interessi anatocistici dalla data della richiesta fino all'introduzione del D. L. n. 223/2006, convertito dalla L. n. 248 del 4/8/2006.

Riferimenti normativi: D. L. n. 223, art. 37, conv. L. 248 del 4/8/2006.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 3547 e 15568 del 2002.

Prassi CM n. 223 del 28/10/1988.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 10 - Sent. n. 142/10/2009 - dep. il 30/7/2009 - Presidente Calderone - Relatore Moroni - Tagliaferri/Ag. entrate Roma 1.

IVA - Dichiarazione annuale - Presentazione anche nel caso di mancata movimentazione dell'attività - Necessità.

Le norme disciplinanti la materia dell'IVA sono improntate ad una estrema e giustificabile severità e nessuna disposizione consente di non presentare la dichiarazione annuale anche in mancanza di movimento nell'attività di gioielleria.

Riferimenti normativi: art. 83 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cass. n. 16718/2007; DPR n. 633/1972, artt. 28 e 51.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 22 - Sent. n. 129/22/2009 - dep. il 18/9/2009 - Presidente Mongiardo - Relatore Cicconetti - Ag. Entrate Roma 7/Apnea di Della valle snc in liq.

IVA - Sentenza definitiva - Iscrizione a ruolo - Termine - Prescrizione decennale.

Il termine entro il quale l'ufficio può iscrivere a ruolo l'imposta dovuta a seguito di sentenza della Commissione tributaria divenuta esecutiva per mancata impugnazione è quello della prescrizione ordinaria decennale secondo la previsione dell'art. 2953 c.c..

Riferimenti normativi: art. 2953 c.c.DPR n. 600/1973, art. 36-bis.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 22 - Sent. n. 126/22/2009 - dep. il 18/9/2009 - Presidente Mongiardo - Relatore Cicconetti - Ag. Entrate Roma 1/Ferrente.

IVA - Dichiarazione - Iscrizione a ruolo delle somme dovute in dichiarazione - Omesso versamento - Avviso bonario - Non necessario.

Quando l'iscrizione a ruolo consiste nel mero recupero di quanto dovuto nella dichiarazione e non pagato dal contribuente non c'è obbligo del contraddittorio in sede amministrativa come previsto dall'art. 36-bis DPR n. 600/1973 e dall'art. 6, comma 5, della L. n. 212/2000.

Riferimenti normativi: DPR n. 600/1973, art. 36-bis. 3 comma; DPR n. 633/1972, art54; L. n. 212/2000, art. 6, comma 5.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 2 - Sent. n. 173/2/2009 - dep. il 23/9/2009 - Presidente De Salvo - Relatore Ferrazzani - Ag. Entrate Roma 6/Transports De Savoie sa.

IVA - Rimborso ex art. 38 ter DPR n. 633/1972 - Soggetto non residente - Stabile organizzazione in Italia - Prova - Possesso codice fiscale o di partita IVA - Non sufficiente.

In tema di IVA, l'art. 38 - ter del D. P. R. 26 ottobre 1972, n. 633, prevede il diritto dei soggetti domiciliati e residenti negli Stati membri della CEE al rimborso dell'imposta soltanto nel caso in cui essi siano privi di stabile organizzazione in Italia e di rappresentante nominato ai sensi del secondo comma del precedente art. 17.

Il semplice possesso di codice fiscale o di partita IVA non integra l'ipotesi di stabile organizzazione in Italia ai soli fini della richiesta di rimborso.

Riferimenti normativi: DPR 633/1972 artt. 17, 35, 38 ter.

Riferimenti giurisprudenziali n. 9580/1990, n. 3570/2003; CTR Lazio n. 72/12/2007.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 20 - Sent. n. 166/20/2009 - dep. il 6/11/2009 - Presidente Meloncelli - Relatore Leccisi - Ag. Entrate Roma 1/Conor Intern. srl in liq.

Imposizione diretta - IVA - Operazioni inesistenti - Prova - Emissione fatture da parte di ditta che non ha mai presentato dichiarazione, pagato imposte, non iscritta alla CCIAA - Non sufficiente.

Non si può considerare prova a sostegno della tesi dell'ufficio dell'inesistenza delle operazioni il fatto che la ditta che ha emesso la fattura non abbia mai presentato dichiarazioni, né versato imposte, né provveduto all'iscrizione presso la CCIAA.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 9958/2008, 21953/2007.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 20 - Sent. n. 163/20/2009 - dep. il 6/11/2009 - Presidente - Relatore Meloncelli - Ag. Entrate Roma 1/CITIESS srl.

IVA - Dichiarazione - Iscrizione a ruolo delle somme dovute in dichiarazione - Omesso versamento - Avviso bonario - Non necessario.

Condono - Cartella esattoriale - Adozione implicita di diniego del condono - Sussiste - Impugnabilità con la cartella - Legittimità.

Non è obbligatorio l'avviso bonario quando si contesta soltanto il mancato versamento delle imposte dichiarate dal contribuente.

Una volta riconosciuto che il condono chiesto dalla Società non poteva esserle concesso, la vicenda del diniego di condono e della sua notificazione diviene irrilevante al fine della decisione della controversia, perché l'Ufficio, adottando la cartella di pagamento senza aver notificato il diniego di condono, adottato implicitamente con l'emissione della cartella, ha posto la Società nella condizione di soggetto onerato d'impugnare, ai sensi dell'art. 19. 3. 3

D. Lgs n. 546/1992, unitamente alla cartella, anche il diniego adottato precedentemente alla cartella e non notificato.

Riferimenti normativi: D. Lgs n. 546/1992, art. 19. 3. 3; L. n. 212/2000, art. 6. 5. 1; L. n. 289/2002, artt. 8 e 9-bis.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 18353/2007, n. 5077/2004.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 21 - Sent. n. 210/21/2009 - dep. il 12/11/2009 - Presidente Silvestri - Relatore Di Maio - Ag. Entrate Roma 1/AIM Congress srl.

IVA - Pacchetti di servizi onnicomprensivi - Fatturazione indistinta con aliquota del 20% - Legittimità.

È legittima la detrazione IVA assolta sugli acquisti inerenti le prestazioni di servizi erogati dalla società sotto forma di pacchetti onnicomprensivi (location, affitto sale per riunioni, noleggio e predisposizione delle attrezzature, gestione logistica, servizi di ristorazione ed alberghieri, ecc.) fatturati indistintamente ai clienti con l'aliquota del 20%.

L'ufficio aveva ripreso a tassazione il 10% dell'IVA per indebita detrazione sugli acquisti inerenti la prestazione di servizi alberghieri, somministrazione di alimenti e bevande, che non rientravano nell'attività propria della società.

Riferimenti normativi: DPR n. 633/1972, art. 19-bis, 1° comma, lett. e); D. L. n. 112/2008, conv. in L. n. 113/2008Dir. n. 2006/112/CE art. 168.

Prassi: Circ. n. 53/E del 5/12/2008 e n. 6/E del 4/3/2009.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 14 - Sent. n. 386/14/2009 - dep. il 18/11/2009 - Presidente Cellitti - Relatore Pennacchia - Ag. Entrate Albano L. /Diana riscaldamenti sas.

IVA - Società che eroga energia a società che si occupano di manutenzione e riscaldamento di condomini - Fatturazione con IVA al 10% - Legittimità.

La società che nel rispetto del divieto contenuto nell'art. 11, comma 1, del DPR n. 412/1993(incompatibilità tra chi eroga energia e colui che si occupa della manutenzione degli impianti) ha provveduto a concludere con altre società del settore tanti contratti di manutenzione per altrettanti corrispondenti condomini che hanno fatturato tali prestazioni al 20% IVA, ha diritto all'applicazione dell'aliquota IVA al 10%.

Riferimenti normativi: DPR n. 412/1993, art. 11, comma 1.

Prassi: CM n. 103/E.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 10 - Sent. n. 210/10/2009 - dep. il 27/11/2009 - Presidente Mazzillo - Relatore Tozzi - Ag. Entrate Roma 2/COFLP spa.

IVA - Compensazione tra società dello stesso gruppo - Rimborso - Condizioni.

La polizza fideiussoria deve essere pari alle eccedenze di credito anche nel caso del trasferimento di crediti e debiti dalle società controllate a quella controllante, per cui è legittima l'iscrizione a ruolo della differenza non garantita e delle sanzioni da parte dell'ufficio.

Riferimenti normativi: DPR n. 633/1972, artt. 38 e 73; DM n. 11065/1979.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 28 - Sent. n. 192/28/2009 - dep. il 30/11/2009 - Presidente Bernardo - Relatore Lautizi - Ag. Entrate Roma 6/Wind telecomunicazioni spa.

IVA - Venditori e distributori prodotti telefonici Wind - Ritenute di acconto ex art. 25 DPR n. 600/1972 - Legittimità.

I compensi erogati ai venditori e distributori (dealers) dei prodotti telefonici Wind devono essere qualificati come rapporti di procacciamento di affari, cui consegue l'applicabilità delle ritenute d'acconto di cui all'art. 25 del DPR n. 600/1973 alle provvigioni corrisposte.

Riferimenti normativi: DPR n. 600/1972, art. 25.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 20 - Sent. n. 206/20/2009 - dep. il 22/12/2009 - Presidente Meloncelli - Relatore - Brunetti - Ag. Entrate Roma 1/SB Pellicceria snc.

IVA - Credito d'imposta - Omessa dichiarazione - Detrazione anno successivo - Esclusione - Rimborso - Procedura ex art. 21, 2 comma, del D. Lgs n. 546/1992.

In caso di omessa dichiarazione annuale dell'IVA va escluso che il credito IVA possa essere recuperato attraverso il trasferimento della detrazione nel periodo d'imposta successivo.

Il contribuente potrà sempre richiedere nei termini previsti il rimborso ai sensi dell'art. 21, 2 comma, del D. Lgs n. 546/1992.

Riferimenti Normativi: DPR n. 633/1972, art. 38-bis; L. n. 212/2000, art. 8; D. Lgs n. 546/1992, art. 21.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 4246/2007, n. 16477/2004.

Comm. Trib. Prov. di Rieti - Sez. n. 2 - Sent. n. 1/2/2009 - dep. il 13/1/2009 - Presidente Mancini - Relatore Ricci - Ciogli/Ag. Entrate Rieti.

IVA - Accertamento da studi di settore - Giustificazione e prova - Contribuente in età pensionabile - Validità.

È valida la giustificazione adottata dal contribuente sullo scostamento rispetto all'accertamento effettuato sulla base degli studi di settore basata sul fatto che era l'ultimo anno di attività per il raggiungimento dell'età pensionabile.

Comm. Trib. Prov. di Rieti - Sez. n. 1 - Sent. n. 135/1/2009 - dep. il 5/6/09 - Presidente Canzio - Relatore Mazzatosta - IMp. El. Service sas/Ag. Entrate Rieti.

IVA - Rimborso - Diniego - Motivazione sulla base della dichiarazione di non avere crediti contenuta nel verbale di scioglimento della società, mentre tale credito era stato evidenziato nelle scritture contabili - Illegittimità.

La motivazione del diniego del rimborso IVA dell'ufficio sulla base della dichiarazione riportata nel verbale di scioglimento della società di non avere né debiti né crediti è illegittima, quando tale credito sia stato regolarmente evidenziato nelle scritture contabili.

Riferimenti normativi: VI Direttiva CE n. 77/38, art. 17, n. 1.

Riferimenti giurisprudenziali: Corte Giust. CE causa C/228/2005 del 4/9/2006.

Comm. Trib. Prov. di Rieti - Sez. n. 1 - Sent. n. 29/1/2009 - dep. il 21/1/2009 - Presidente Canzio - Relatore Ricci - Ortofrutta 2000 di rosatelli snc. /Ag. Entrate di Rieti.

IVA - Fatture non annotate sul registro IVA, ma inserite su supporto informatico - Omissione dei ricavi - Non sussiste - Accertamento relativo - Illegittimità.

Le fatture inserite sul supporto informatico acquisito dalla G. di F. nel corso delle operazioni di verifica, ma non annotate sul relativo registro IVA, non determinano l'omissione dei ricavi corrispondenti.

Nella fattispecie non può ritenersi applicabile l'art. 52, comma 5, del DPR n. 633/1972, in base al quale i registri ed i documenti di cui è rifiutata l'esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento.

Riferimenti normativi: DPR n. 633/1972, art. 52, comma 5.

PROCESSO TRIBUTARIO

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 29 - Sent. n. 6/29/2009 - dep. il 19/1/2009 - Presidente La Medica - Relatore De Salvo - Segna/Ag. Entrate Roma 5.

Processo tributario - Integrazione della domanda solo depositata ma non comunicata alla controparte - Valutazione da parte dei giudici - Esclusione.

Le integrazioni all'atto di appello, pur se formulate entro il termine lungo per la sua proposizione (e, quindi, astrattamente proponibili, a parte la singolarità di un gravame "a formazione progressiva") solo depositate e non notificate alla controparte, non rientrando nella domanda su cui si è instaurato il rapporto processuale, non possono formare oggetto di valutazione da parte dei giudici.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 21 - Sent. n. 11/21/2009 - dep. il 24/1/2009 - Presidente Cappelli - Relatore Guidi - Ag. Entrate Roma 2/Ital - Ind. Tradibg ass. and log. Srl.

Processo tributario - Mancata sottoscrizione della società per la nomina del difensore - Richiesta di sanatoria in udienza - Esclusione - Inammissibilità del ricorso - Permane.

Non può essere sanata, in sede di pubblica udienza, la richiesta del legale rappresentante della società di sanare l'irregolarità della nomina dei difensori derivante dalla mancata sua sottoscrizione alla procura alle liti, da cui era derivato l'inammissibilità del ricorso.

Riferimenti normativi: D. Lgs n. 546/1992, art. 18, comma 4, art. 12, comma

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 38 - Sent. n. 26/38/2009 - dep. il 26/1/2009 - Presidente Elefante - Relatore Zaccardi - Ag. Entrate Roma 5/Finter Group srl.

Processo tributario - Irreperibilità della società e dell'amministratore - Affissione all'albo pretorio - Non sufficiente - Affissione presso la sede della società - Necessità.

In mancanza del riscontro dell'avvenuto perfezionamento della notifica con il ricevimento dell'atto da parte della società, l'effettuazione dell'affissione in busta chiusa e sigillata presso la sede dell'azienda dell'avviso del deposito dell'atto presso la casa comunale è essenziale.

Senza tale adempimento non può sostenersi che la società abbia avuto notizia dell'atto in questione. Nella specie, l'ufficio aveva depositato l'atto presso la casa comunale con affissione all'albo pretorio stante la irreperibilità del destinatario e dopo due inviti a comparire alla società ed all'amministratore entrambi trasferiti.

Riferimenti normativi: DPR n. 600/1973, art. 60; art. 140 c.p.c.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 14 - Sent. n. 5/14/2009 - dep. il 28/1/2009 - Presidente Cellitti - Relatore Pennacchia - Ag. Entrate Viterbo/Ricci.

Processo tributario - Controversia superiore a €2582, 28 - Mancata assistenza di un difensore - Inammissibilità - Esclusione - Solo invito alle parti di munirsi d'idonea assistenza.

Sanzioni ex art. 3 del D. L. n. 12/2002 - Impiego di lavoratori irregolari - Giurisdizione - Giudice ordinario.

Non si deve dichiarare l'inammissibilità di un ricorso per una controversia superiore ad €2582, 28 quando è stato presentato direttamente dalla parte senza l'assistenza di un difensore tecnico.

Sussiste solo il dovere per il giudice d'invitare le parti a munirsi d'idonea assistenza tecnica.

Nel caso di irrogazioni delle sanzioni previste dall'art. 3 del D. L. n. 12/2002 per l'impiego di lavoratori irregolari risultanti a seguito di una verifica ispettiva sussiste il difetto di giurisdizione delle commissioni tributarie.

Riferimenti normativi: D. Lgs n. 546/1992, artt. 12 e 18; Dl n. 12/2002, art. 3.

Riferimenti giurisprudenziali: Corte Cost. n. 77/2007; Cass. A SS. UU. n. 4109/2007; n. 5255/2008.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 7 - Sent. n. 14/7/2009 - dep. il 3/2/2009 - Presidente Calderone - Relatore Romani - Concessionario Equitalia Gerit spa/Borgognoni srl.

Processo tributario - Avviso di fermo amministrativo di beni mobili - È atto impugnabile.

L'avviso di fermo amministrativo di beni mobili iscritti in pubblici registri nell'ambito di espropriazione forzata per la riscossione di tributi non pagati è atto impugnabile davanti alle Commissioni tributarie perché, anche se ancora non incide nella sfera patrimoniale del contribuente moroso, rappresenta comunque una comunicazione di iscrizione di fermo nel caso che entro 20 giorni il contribuente non adempia all'obbligo di pagamento.

Riferimenti normativi: D. Lgs n. 546/1992, art. 19; L n. 212/2000, art. 1; DPR n. 602/1973, art. 50; DL n. 47/2006, conv. in L. n. 24/2006.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 6 - Sent. n. 29/1/2009 - dep. il 3/2/2009 - Presidente Tersigni - Relatore Proietti - Ag. Entrate Roma 4/Romana ed. costr. De Carlo srl.

Processo tributario - Sentenza ai fini delle imposte dirette - Giudicato esterno - Validità in altro giudizio ai fini IVA - Sussiste.

In presenza di altra pronuncia avente efficacia di giudicato tra le parti e riguardante la stessa società, lo stesso anno d'imposta relativa ad IRPEF, in virtù del principio di rilevanza nel processo tributario del c. d. giudicato esterno, gli effetti della sentenza passata in giudicato si devono estendere anche all'altro giudizio relativo all'IVA.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. SS. UU. n. 13916/2006, n. 27619/2008.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 22 - Sent. n. 20/22/2009 - dep. il 6/2/2009 - Presidente Caliento - Relatore Cicconetti - Maizzi/Ag. Entrate DRE Lazio.

Processo tributario - Istanza di transazione - Controversia conseguente - Giurisdizione tributaria - Esclusione.

L'istanza di transazione proposta ai sensi dell'art. 3 del D. L. n. 138/2002 comporta una facoltà e non un obbligo per l'agenzia delle entrate di procedere alla rinuncia di una parte del credito di un tributo iscritto a ruolo, sicché in favore dell'istante viene a crearsi non un vero e proprio diritto soggettivo, ma solo un interesse legittimo che, come tale, è azionabile davanti al TAR e non dinnanzi alle Commissioni tributarie.

Riferimenti normativi: Dl. N. 138, art. 3, comma 3, conv. in L. n. 178/2002; D. Lgs n. 546/1992, artt. 2 e 19.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 21 - Sent. n. 38/21/2009 - dep. il 16/2/2009 - Presidente Silvestri - Relatore Guidi - Concessionario Equitalia Gerit spa.

Processo tributario - Spese di giudizio - Quantificazione eccessiva - Ridimensionamento in presenza di validi motivi - Legittimità.

La quantificazione delle spese di giudizio posta a carico del concessionario alla riscossione che risulti eccessiva anche in relazione del comportamento, non immune da critiche, del contribuente che ha effettuato il pagamento del dovuto solo in parte e dopo l'iscrizione ipotecaria, può essere ridimensionata legittimamente.

Riferimenti normativi: art. 91 c.p.c.; D. Lgs n. 546/1992, art. 15.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 12 - Sent. n. 17/11/2009 - dep. il 18/2/2009 - Presidente Fancelli - Relatore Tarantino - Comune di Roma/Lancio srl.

Processo tributario - Appello - Nuovi documenti - Produzione - Ammissibilità

Nel giudizio d'appello avanti alla giurisdizione tributaria, diversamente da quanto si verifica nel processo civile, alle parti in causa è consentito produrre documenti nuovi in appello anche se ne erano già in possesso nel giudizio di primo grado.

Riferimenti normativi: D. Lgs n. 546/1992, art. 58; art. 345 c.p.c.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 8489/2009, n. 2787/2006, n. 20086/2005, n. 2027/2003.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 10 - Sent. n. 5/10/2009 - dep. il 20/2/2009 - Presidente Meloncelli - Relatore Moroni - Ag. Entrate Civitavecchia/Mercato It. Distrib. Srl.

Processo tributario - Fallimento - Assistenza tecnica del curatore fallimentare - Divieto.

Il curatore fallimentare, anche se appartiene ad una delle categorie abilitate all'assistenza, non può assistere il fallimento della società nel giudizio davanti alle Commissioni tributarie, in quanto esiste incompatibilità dei ruoli.

Riferimenti normativi: D. Lgs n. 546/1992, artt. 10, 11, 12, 59, comma 1; artt. 353 e 354 c.p.c..

Riferimenti giurisprudenziali; Cass. n. 18419/2004.

Prassi: CM n. 291 del 18/12/1996.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 12 - Sent. n. 42/12/2009 - dep. il 24/2/2009 - Presidente Cellitti - Relatore Condemi - Ag. Entrate Roma 2/Dulizia.

Processo tributario - Cartella di pagamento - Individuazione fornita errata del giudice - Ricorso - Rilevanza - Nessuna - Conseguenze.

A nulla rileva, ai fini della individuazione del giudice, l'indicazione fornita con la cartella di pagamento, qualora tale indicazione sia errata.

L'errore, infatti, può generare soltanto, nei confronti dell'interessato, una responsabilità per danni, da provare ovviamente nella sede giusta.

Nella specie, la cartella di pagamento indicava come causale il richiamo a sanzioni pecuniarie per recupero delle spese di giustizia e che, secondo i giudici non rientrava nella giurisdizione delle commissioni tributarie.

Riferimenti normativi: D. Lgs n. 546/1992, art. 2.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 14 - Sent. n. 51/14/2009 - dep. il 25/2/2009 - Presidente Cellitti - Relatore Tarantino - Ag. Entrate Viterbo/Gold David.

Processo tributario - Notifica cartella di pagamento domicilio contribuente - Sottoscrizione della ricezione - Regolare se manca querela di falso.

La notifica di un avviso debitamente consegnato nel domicilio del destinatario e sottoscritto da persona ivi rinvenuta, anche se dalla relazione di notifica non risulti la qualità o la relazione con il destinatario dell'atto, deve considerarsi regolare se il contribuente non ha presentato querela di falso per dimostrare l'estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare.

Riferimenti normativi: DPR n. 602/1973, artt. 25 e 26; D. Lgs n. 546/1992, artt. 16 e 17.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 1906/2008.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 20 - Sent. n. 49/20/2009 - dep. il 9/3/2009 - Presidente Silvestri - Relatore Corvino - Ag. Entrate Roma 7/Centro combustibili Torrimpietra srl.

Processo tributario - Avviso accertamento - Sottoscrizione dirigente responsabile - Necessità - Firma con sigla non leggibile - Nullità - Esclusione.

Notificazione effettuata a mezzo servizio postale - Individuazione del momento di perfezionamento della notificazione - Criterio.

L'avviso di accertamento è nullo allorché non rechi la sottoscrizione del funzionario responsabile del procedimento, che, diversamente dalla firma, può consistere anche in una sigla non leggibile.

Il momento di perfezionamento della notificazione effettuata a mezzo del servizio postale, viene individuato:

- per il notificante, nella data di consegna dell'atto all'agente notificatore ovvero, nell'ipotesi di notificazioni dirette, nella data di spedizione;
- per il destinatario, nella data di ricevimento dell'atto attestata dall'avviso di ricevimento.

Riferimenti normativi: DPR n. 600/1973, art. 42.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 69/2002, n. 18879/2004.

Corte Cost. sent. n. 28/2004; Cass. a SS. UU. n. 1729/1996, n. 321/1999.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 14 - Sent. n. 76/14/2009 - dep. il 10/3/2009 - Presidente Cellitti - Relatore

Processo tributario - Appello ufficio - Autorizzazione - Necessità - Solo numero di protocollo e non la produzione dell'originale - Inammissibilità.

Notificazione effettuata a mezzo servizio postale - Individuazione del momento di perfezionamento della notificazione - Criterio.

L'appello dell'ufficio che per l'autorizzazione a proporlo da parte della Direzione regionale delle entrate indica come riferimento il numero di protocollo e non l'atto originale, che non viene prodotto nemmeno nel corso del relativo giudizio, è inammissibile.

Riferimenti normativi: D. Lgs n. 646/1992, art. 52, comma 2.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 229/2009, n. 1914/2008.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 37 - Sent. n. 43/37/2009 - dep. il 10/3/2009 - Presidente Caliento - Relatore Moroni - Morichelli/ Ag. Entrate Roma 3.

Processo tributario - Sottoscrizione avviso accertamento - Atto di delega al funzionario sottoscrittore - Necessità - Mancanza - Nullità dell'atto.

L'atto di delega a favore del funzionario che ha sottoscritto l'avviso d'accertamento costituisce un requisito essenziale, e, pertanto, la sua mancanza, in contrasto con quanto stabilito dall'art. 42, comma 1 del DPR n. 600/1973, lo rende illegittimo e privo di ogni efficacia.

Riferimenti normativi: DPR n. 600/1973, art. 42, comma 1; l. n. 212/2000, art. 7.

Riferimenti giurisprudenziali: Corte Cost. n. 377/2007; Cass. n. 14626/2000.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 14 - Sent. n. 100/14/2009 - dep. il 10/3/2009 - Presidente Cellitti - Relatore Molfese - Concessionario Equitalia Gerit spa/Autieri.

Processo tributario - Avviso di fermo amministrativo di beni mobili - Non è atto autonomamente impugnabile.

Il preavviso di fermo amministrativo di un veicolo, notificato a cura del Concessionario, non arrecando alcuna menomazione al patrimonio - poiché il presunto debitore, fino a quando il fermo non sarà iscritto nei pubblici registri, può pienamente utilizzare il bene e disporne - è atto non previsto dalla sequenza procedimentale dell'esecuzione esattoriale e, pertanto, non può essere autonomamente impugnabile, non essendo il destinatario titolare di alcun interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c.

Riferimenti normativi: art. 100 c.p.c.

NOTA

Questa massima, dopo la recente sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 10672, pubblicata l'11/5/2009, dovrebbe essere l'ultima della CTR del Lazio che statuisce la non impugnabilità del preavviso di fermo.

Nel senso dell'impugnabilità dell'avviso di fermo si era del resto più volte pronunciata la stessa CTR, per ultime, le sentenze massimate n. 141/7 e n. 52/29 del 2009.

Com'è noto, il preavviso di fermo istituito dall'Agenzia delle Entrate con nota n. 57413/2003, è un atto tramite il quale le amministrazioni o gli enti competenti provvedono, tramite esattori, alla riscossione coattiva di crediti insoluti "fermando" un bene mobile dell'obbligato.

La legge prevede che del fermo sia data comunicazione al debitore moroso mediante un avviso ad adempiere entro venti giorni, decorsi i quali si provvederà a rendere operativo il fermo.

La mancanza di regole precise ha prodotto una serie di sentenze, a tutti i livelli, contrastanti.

La motivazione della sentenza massimata riflette un certo indirizzo della Suprema Corte.

Infatti, la sentenza n. 8890/2009 che richiama la precedente n. 20301/ 2008 osservava che “il c. d. preavviso di fermo non solo non è previsto come atto tipico impugnabile dalla normativa di riferimento, ma non arreca alcuna menomazione al patrimonio, non essendovi dubbio che, fino a quando il fermo non sia stato iscritto ai pubblici registri, il presunto debitore può esercitare pienamente tutte le facoltà di utilizzazione e di disposizione del bene.

Ne deriva che il debitore destinatario del preavviso, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., è carente di interesse ad adire il giudice, non essendosi prodotta alcuna lesione della sua sfera giuridica”.

Si deve osservare a proposito che è difficile negare la sussistenza di un interesse all'accertamento circa l'illegittimità di un evento che è prospettato come inevitabile allo scadere di pochi giorni (salvo pagamento della pretesa pecuniaria), con il conseguente danno di non potere utilizzare l'auto. Basti pensare che in caso d'integrale pagamento delle somme dovute e del successivo provvedimento di revoca del fermo, il contribuente, dovrà recarsi al PRA per farsi cancellare il fermo, corrispondendo le relative spese. Del resto non possono esserci dubbi che per un sollecito di pagamento o una semplice diffida ad adempiere si possa promuovere un accertamento negativo del debito da parte dei giudici aditi (Cass. n. 5743/1990).

In tal senso sul punto si era espressa specificatamente la stessa Sezione della Cassazione con la sentenza n. 5590/2008: a prescindere dall'impugnabilità o meno del preavviso di fermo amministrativo non può negarsi l'interesse, ex art. 100 C.p.c., del destinatario di tale preavviso, ad ottenere una sentenza di accertamento negativo in ordine alla pretesa sanzionatoria della pubblica amministrazione, posta a base del preavviso in questione, atto prodromico della misura cautelare.

Sul tema, del resto, la Cassazione a SS. UU., con l'ordinanza n. 14831/2008, pronunciandosi “sull'impugnazione innanzi al giudice tributario di un preavviso di fermo di beni mobili”, non si era posto alcun problema sull'ammissibilità dello stesso.

Sicché, la sentenza n. 10672 citata è conseguente quando statuisce il seguente principio di diritto: “Il preavviso di fermo amministrativo ex art. 86, D. P. R. n. 602/1973 che riguardi una pretesa creditoria dell'ente pubblico di natura tributaria è impugnabile innanzi al giudice tributario in quanto atto funzionale, in una prospettiva di tutela del diritto di difesa del contribuente e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, a portare a conoscenza del medesimo contribuente, destinatario del provvedimento di fermo, una determinata pretesa tributaria rispetto alla quale sorge ex art. 100 c.p.c.l'interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva”.

Le diverse statuizioni in merito a questo punto dovrebbero cessare.

È interessante rilevare, inoltre, che i giudici della X Sezione della CTP di Roma con la sentenza n. 175/2009 hanno statuito che il provvedimento, per la sua validità ed efficacia, deve essere motivato anche sulle ragioni che hanno indotto il concessionario a scegliere quel tipo di provvedimento rispetto a tutti gli altri possibili e sulla proporzionalità tra la somma richiesta e la gravità della misura adottata.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 21 - Sent. n. 56/21/2009 - dep. il 11/3/2009 - Presidente Silvestri - Relatore Valentini - Ag. Entrate Roma 4/Soc. Cons. ARL Adduttore ponte barca in liqu.

Processo tributario - Cartella di pagamento - Tardiva notificazione - Legittimità passiva - Resta a carico dell'ente impositore.

L'eccezione dell'ufficio relativa al difetto di instaurazione del contraddittorio nei confronti del Concessionario è infondata, in quanto la tardiva notificazione della cartella di pagamento non si riduce ad un vizio proprio dell'atto, ma configura un vizio procedurale che, incidendo sulla sequenza procedimentale stabilita dalla legge a garanzia del contribuente, determina l'illegittimità dell'intero processo di formazione della pretesa tributaria, sicché la legittimazione passiva resta in capo all'ente titolare del diritto di credito e non già del concessionario.

Riferimenti normativi: DPR n. 602/1973, art. 25 come modificato dal D. Lgs n. 193/2001; D. L. n. 106/2005 conv. in L. n. 156/2005.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 1838/2008.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 29 - Sent. n. 56/29/2009 - dep. il 11/3/2009 - Presidente Picozza - Relatore Zema - Concessionario Equitalia Gerit spa/Moretti.

Processo tributario - Preavviso di fermo - Ricorso - Legittimità - È atto autonomamente impugnabile.

Il preavviso di fermo deve ritenersi un atto autonomamente impugnabile perché già di per sé idoneo a spiegare effetti pregiudizievoli ed a ledere la sfera giuridica e patrimoniale del contribuente, il quale deve avere la facoltà di chiedere immediata tutela giudiziaria dei suoi diritti.

Riferimenti normativi: DPR n. 602/1973, art. 49; D. Lgs n. 546/1992, art. 19; D. Lgs n. 112/1999, art. 112; Dl n. 223/2006, conv. in L. n. 248/2006.

Riferimenti giurisprudenziali: cass a SS. UU. n. 16412/2007.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 29 - Sent. n. 58/29/2009 - dep. il 11/3/2009 - Presidente Picozza - Relatore Leccisi - Ag. Entrate Roma 2/Cecchi Gori group media Holding srl in liqu.

Processo tributario - Copia notificata all'ufficio priva di sottoscrizione della procura alle liti - Inammissibilità - Esclusione.

IVA - Compensazione società stesso gruppo - Mancata prestazione della garanzia - Sanzione - Esclusione.

Non occorre che la procura alle liti sia integralmente trascritta nella copia notificata all'altra parte, ben potendosi intervenire, attraverso altri elementi, alla ragionevole certezza che il mandato sia stato conferito prima della notificazione dell'atto.

Nella specie, l'ufficio aveva sollevato l'eccezione di inammissibilità del ricorso privo di sottoscrizione della procura con cui era stato conferito l'incarico al difensore abilitato.

In tema d'IVA, nell'ipotesi di compensazione effettuata tra debiti e crediti risultanti rispettivamente a carico ed a favore di società commerciali appartenente allo stesso gruppo controllato da una di esse, la mancata prestazione delle garanzie non produce alcuna certezza di non spettanza del rimborso e di conseguente illegittimità della compensazione, con la conseguenza che la sanzione non può essere irrogata.

Riferimenti normativi: art. 25, comma, c.p.c.; D. Lgs n. 546/1992, art. 22, comma 3; DPR n. 633/1972, art. 38-bis.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 6391 e n. 8601 del 2006, n. 14999/2000, n. 15354/2004.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 35 - Sent. n. 34/35/2009 - dep. il 18/3/2009 - Presidente Scopigno - Relatore Pucci - Ferruzzi/Ag. Entrate Roma 6.

Processo tributario - Trasferimento all'estero - Cartella esattoriale - Notifica ultima residenza nello Stato prima della sentenza della Corte Costituzionale n. 366/2007 - Nullità - Non sussiste.

Non è nulla la notifica della cartella esattoriale ad una contribuente trasferitasi all'estero, regolarmente iscritta all'AIRE, avvenuta all'ultima residenza nello Stato prima della sentenza n. 366/2007 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del disposto degli artt. 58, commi 1 e 2, e 60, comma 1, del DPR n. 600/1973.

Riferimenti normativi: DPR n. 600/1973, artt. 58, commi 1 e 2, e 60, comma 1; L. n. 448/1998, art. 10, comma 2; DPR n. 917/1986, art. 2, comma 2-bis.

Riferimenti giurisprudenziali: Corte Costituzionale n. 366/2007 Cass. n. 11675/2002.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 4 - Sent. n. 59/4/2009 - dep. il 24/3/2009 - Presidente Liotta - Relatore Lunerti - Hotel dell'eremo srl fall. /Ag. Entrate Roma 1.

Processo tributario - Curatore fallimentare - Accertamento violazione con obbligo di denuncia penale nei suoi confronti - Legitimità ad causam in sede tributaria - Esclusione.

Anche nel caso che gli accertamenti siano stati notificati al curatore fallimentare al momento della commissione delle violazioni contestate dalla G. di finanza, che comportino l'obbligo di denuncia penale nei suoi confronti, lo stesso non può assumere la *legitimità ad causam* per l'impugnazione, in sede tributaria, dell'avviso.

Riferimenti normativi: artt. 100 c.p.c.e 81.
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 19870/2004.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 26 - Sent. n. 38/26/2009 - dep. il 26/3/2009 - Presidente Lauro - Relatore Macaluso - Ag. Entrate Roma 1/Soc. sviluppo imm. Ed. romana a rl.

Processo tributario - Notifica ad amministratore di fatto risultante dall'anagrafe tributaria e dalla sottoscrizione del PVC - Non sufficiente rispetto alla visura storica della Camera di Commercio che dimostra il contrario - Nullità della notifica - Sussiste.

Le risultanze dell'anagrafe tributaria, la sottoscrizione da parte del contribuente del PVC redatto dalla G. di finanza non possono prevalere rispetto alla produzione della visura storica della società rilasciata dalla Camera di Commercio che dimostra che lo stesso non è compreso nell'elenco degli organi sociali sia tra i soci o tra altri titolari di diritti su azioni o quote sociali.

Pertanto, la notifica dell'avviso di accertamento al contribuente quale "responsabile ed amministratore di fatto" della società è nulla.

Riferimenti normativi: DPR n. 634/1972, art49.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 5011/2000, 14393/1999.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 21 - Sent. n. 82/21/2009 - dep. il 8/4/2009 - Presidente Silvestri - Relatore Di Maio - Concessionario Equitalia Gerit spa/Curatola.

Processo tributario - Agenzia della riscossione - Natura - Rilevanza della sua attività probatoria in giudizio - Copia di dati contenuti nel sistema informatico relativi alla notifica della cartella - Insufficienza - Sussiste.

L'agenzia della riscossione è una società privata per azioni e, come tale, non è abilitata a conferire valore legale alla documentazione, per cui le copie prodotte in appello di atti prodromici, quali cartelle esattoriali e avvisi di mora, non hanno alcun valore probatorio e sono insufficienti a dimostrare l'avvenuta notifica delle cartelle stesse.

Riferimenti normativi: D. Lgs n. 546/1992, artt. 16, 17, 49, 53.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 14 - Sent. n. 130/14/2009 - dep. il 8/4/2009 - Presidente Cellitti - Relatore Tarantino - /Ag. Entrate Roma 8/Pecora.

Processo tributario - Preavviso di fermo - Impugnabilità dinanzi al giudice tributario - Esclusione.

I preavvisi di fermo e di iscrizione di ipoteca non essendo idonei a produrre modifiche nella sfera giuridica e patrimoniale del contribuente, devono essere considerati non immediatamente ed autonomamente impugnabili dinanzi alle Commissioni tributarie.

Riferimenti normativi: DPR n. 602/1973, artt. 86 e 91-bis; D. Lgs n. 546/1992, art. 19; D. L. n. 223/2006, conv. in L. n. 248/2006, art. 35, comma 26 quinquies.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 20301/2008.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 37 - Sent. n. 56/37/2009 - dep. il 14/4/2009 - Presidente Oddi - Relatore Maisto - Perilli/Ag. Entrate Roma 8.

Processo tributario - Notifica avviso fissazione udienza - Trasferimento del difensore non comunicato alla segreteria della Commissione - Mancata ricerca del nuovo indirizzo nell'albo dei ragionieri e nell'elenco telefonico - Nullità della sentenza - Sussiste.

L'avviso di fissazione dell'udienza deve essere notificato al difensore del contribuente ed anche quando non ha informato la segreteria della

Commissione dell'avvenuto trasferimento, il nuovo indirizzo va cercato nell'albo dei ragionieri e nell'elenco telefonico.

La mancata ricerca comporta la nullità della sentenza di primo grado ed il conseguente rinvio alla CT Provinciale.

Riferimenti normativi: D. Lgs n. 546/1992, art. 17, comma 3.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 37 - Sent. n. 59/37/2009 - dep. il 14/4/2009 - Presidente Oddi - Relatore Maisto - Nuova Delta Pubblicità srl/Comune di Roma Dip. VIII.

Processo tributario - Compensazione delle spese di giudizio da parte dei primi giudici - Riconoscimento, invece da parte dei giudici della regionale con condanna per entrambi i gradi di giudizio - Possibilità.

Non ci sono motivi per compensare le spese di giudizio, che per legge seguono normalmente la soccombenza e possono essere compensate o in caso di reciproca soccombenza parziale o quando vi siano concreti specifici “giusti motivi” per addivenire a tale decisione; per esempio, l’oggettiva difficoltà della causa per contrasti giurisprudenziali.

Nella specie, i giudici hanno condannato alle spese per entrambi i gradi di giudizio, ritenendo che la pretesa del Comune non era sostanzialmente fondata.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 12 - Sent. n. 61/12/2009 - dep. il 21/4/2009 - Presidente De Santis - Relatore Condemi - Lilli/Ag. Entrate Roma 8.

Processo tributario - Appello dichiarato inammissibile seguito da altro appello, nei termini, contro la stessa sentenza - Effetti - Inammissibilità.

Non può essere riproposto, anche se non è decorso il termine stabilito dalla legge, l’identico atto di appello proposto in precedenza avverso la stessa sentenza e dichiarato inammissibile, atteso che la dichiarazione d’inammissibilità comporta la consumazione del potere d’impugnativa, in difetto del quale l’appello riproposto è anch’esso inammissibile.

Riferimenti normativi: D. Lgs n. 546/1992, art. 53.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 1574/2005.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 36 - Sent. n. 52/36/2009 - dep. il 11/5/2009 - Presidente Patrizi - Relatore Terrinoni - Ag. Entrate Frascati/Evangelisti.

Processo tributario - Notifica a persona non rinvenuta nel luogo di residenza - Mancato invio della RR - Nullità.

Alla notifica eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c., ossia a persona non rinvenuta nel luogo di residenza noto, oltre al deposito dell’atto presso la Casa comunale ed il conseguente adempimento dell’affissione all’Albo Pretorio, deve seguire anche l’invio di una racc. A/R per informare dell’avvenuto deposito.

L’omissione di quest’ultima comporta la nullità della notifica.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 14 - Sent. n. 174/14/2009 - dep. il 19/5/2009 - Presidente Cellitti - Relatore Pennacchia - Ag. Entrate Roma 4/Gazzola.

Processo tributario - Variazione anagrafica richiesta del contribuente non ancora risultante nel terminale del Comune - Notifica al vecchio domicilio - Validità - Sussiste.

Deve ritenersi valida la notifica al domicilio del contribuente cinque giorni dopo dell’inoltro della richiesta di variazione anagrafica al Comune, ritenuto che dall’interrogazione dei terminali del Comune non risultava ancora aggiornata tale posizione.

Riferimenti normativi: art. 149 c.p.c.; DPR n. 600/1973, art. 60; L. n. 890/1982, art. 8.

Riferimenti giurisprudenziali: corte Cost. n. 360/2003.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 37 - Sent. n. 99/37/2009 - dep. il 26/5/2009 - Presidente Tomei - Relatore Lomazzi - Mauriello/Concessionario Equitalia Gerit spa.

Processo tributario - Concessionario che non dimostra la regolarità e la tempestività della notifica delle cartelle esattoriali - Compensazione delle spese di giudizio - Esclusione.

Non è giustificata la compensazione delle spese di fronte alla mancata costituzione della Concessionaria sulla quale gravava l’obbligo di dimostrare la regolarità e la tempestività della notifica delle cartelle esattoriali.

Comm. Trib. Reg. di Roma - Sez. n. 37 - Sent. n. 103/37/2009 - dep. il 26/5/2009 - Presidente Tomei - Relatore Maisto - Cuccari/Concessionario Equitalia Gerit spa.

Processo tributario - Compensazione delle spese di giudizio - I giustificati motivi devono essere reali e specificatamente indicati.

La giurisprudenza si è ormai stabilmente orientata, in punto di spese processuali, nel senso che i giustificati motivi per cui il giudice può discostarsi dal generale principio della soccombenza devono essere reali, concreti e specificatamente indicati.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 29 - Sent. n. 133/29/2009 - dep. il 28/5/2009 - Presidente La Medica - Relatore Catarinella - Concessionario Equitalia Gerit spa/Auciello.

Processo tributario - Cartella esattoriale - Notificazione - Produzione da parte del Concessionario della visura telematica delle singole cartelle - Non è sufficiente.

La copia della visura telematica delle singole cartelle di pagamento al fine di dimostrare l'avvenuta e rituale loro notificazione non può sostituire l'originale notificato, né le ricevute di spedizione postale allegate all'appello valgono a dimostrare che il plico notificando sia, poi, stato ritualmente consegnato a mani del destinatario.

Riferimenti normativi: DPR n. 633/1972, art. 26.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 4 - Sent. n. 107/4/2009 - dep. il 16/6/2009 - Presidente Liotta - Relatore Lunerti - Ass. Cult. Circolo vizioso/Ag. Entrate Roma 4.

Processo tributario - Giudizio davanti alla CTR - Deposito alla CTP competente di copia difforme dell'appello - Inammissibilità.

È inammissibile l'appello la cui copia, depositata presso la segreteria della CT Provinciale competente, risulti difforme dal gravame notificato.

Riferimenti normativi: D. Lgs n. 546/1992, artt. 22 e 53, comma 2.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 14 - Sent. n. 230/14/2009 - dep. il 23/6/2009 - Presidente Cellitti - Relatore Tarantino - Ag. Entrate Roma 2/Pettinatura della seta spa.

Processo tributario - Mancata costituzione dell'appellato - Notifica senza sottoscrizione del contribuente e firma illeggibile dell'incaricato alla distribuzione - Inidoneità - Sussiste - Conseguenza - Inesistenza della notifica.

Nel caso di mancata costituzione dell'appellato, l'avviso di ricevimento della raccomandata in cui l'apposita riga riservata alla sottoscrizione da parte del contribuente è vuota, mentre risulta una sigla illeggibile solo nella parte riservata alla firma dell'incaricato alla distribuzione, è inidoneo ad attestare l'effettivo ricevimento e, conseguentemente, rende inesistente la notifica.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 1 - Sent. n. 326/1/2009 - dep. il 24/6/2009 - Presidente Varrone - Relatore Panzini - Chiacchierarelli/Ag. Entrate Roma 4.

Processo tributario - Comunicazione di rettifica di dati contenuti in dichiarazione - Non è impugnabile - Ricorso - Inammissibilità.

La comunicazione con la quale si dà notizia della rettifica di spese inserite nella dichiarazione dei redditi non è impugnabile ed il relativo ricorso del contribuente deve essere dichiarato inammissibile.

Riferimenti normativi: DPR n. 600/1973, art. 36 ter e 41-bis; D. Lgs n. 546/1992, art. 19.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 22 - Sent. n. 101/22/2009 - dep. il 3/7/2009 - Presidente Mongiardo - Relatore Guidi - T. N. Toni neon srl in liq. /Comune di Castelnuovo di Porto.

Processo tributario - Avviso di accertamento - Notifica - Ricevuta di ritorno non firmata - Non costituisce prova dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento - Nullità.

La ricevuta di ritorno non firmata non prova che la notifica dell'avviso di accertamento abbia avuto buon fine e, pertanto, la successiva cartella di pagamento deve essere annullata.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 29 - Sent. n. 160/29/2009 - dep. il 6/7/2009 - Presidente Picozza - Relatore Zema - Ag. Entrate Rieti/Vagnoni.

Processo tributario - Richiesta di rimessione in termini ex art. 184-bis c. p. c. per motivi di salute - Esclusione.

La richiesta di rimessione in termini ai sensi dell'art. 184-bis del c.p.c. avanzata dal contribuente che non aveva presentato la dichiarazione dei redditi e non aveva risposto ad un questionario per motivi di salute non può essere accolta.

Tale articolo è collocato e si riferisce alla decadenza in cui la parte incorra nell'adempimento di atti dell'istruttoria nel corso del processo di primo grado e non è applicabile alle decadenze verificatesi al compimento di un termine perentorio per la instaurazione di un giudizio ed alla decadenze relative ai giudizi di impugnazione, qual è il processo tributario.

Riferimenti normativi: artt. 184-bis, 153 c.p.c..

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 11062/2006, n. 14482/2003, n. 11218/2002.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 1 - Sent. n. 336/1/2009 - dep. il 6/7/2009 - Presidente Varrone - Relatore Gizzi - Della Seta/Comune di Roma.

Processo tributario - Comune di Roma - Costituzione in giudizio del Comune, anche in appello, mediante il dirigente del servizio entrate fiscali - Inammissibilità.

Tributi locali - ICI - Classificazione dei terreni nel PRG come edificabili - Non è sufficiente per l'imposizione.

La costituzione in giudizio del Comune di Roma rappresentato, anche in appello, dal dirigente del servizio entrate fiscali è inammissibile

La semplice inclusione dei terreni classificati nel PRG come edificabili e come tali suscettibili di tassazione ICI a prescindere dai successivi strumenti urbanistici attuativi, come ritenuto dai primi giudici, non è sufficiente, dovendosi tenere conto dell'attualità della potenzialità edificatoria e dell'incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione.

Riferimenti normativi: Del. Comune di Roma n. 122/2000, art. 24 e 34, TUEL, art. 50 e 107.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. SS. UU. n. 25506/2006, n. 23889/2007, n. 8/2008.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 1 - Sent. n. 341/1/2009 - dep. il 6/7/2009 - Presidente Varrone - Relatore Gizzi - Socially Responsabile Italia spa/Comune di Roma.

Processo tributario - Comune di Roma - Costituzione in giudizio mediante il dirigente il servizio AA. PP - Inammissibilità.

Tributi locali - Pubblicità ed affissioni - Accertamento - Indicazione del numero del verbale di constatazione, notificato alla società e versato in atti - Obbligo della motivazione - Non soddisfatto.

La costituzione in giudizio del Comune di Roma rappresentato dal dirigente del servizio Affissioni e pubblicità è inammissibile.

L'obbligo di motivazione dell'accertamento non è assolto con la semplice indicazione del numero del verbale della polizia municipale relativo all'impianto pubblicitario sanzionato, anche se notificato alla società e versato in atti, in assenza di qualsiasi altro elemento di sommaria valutazione dei fatti.

Riferimenti normativi: Del. Comune di Roma n. 122/2000, art. 24 e 34, TUEL, art. 50 e 107; D. Lgs n. 546/1992, art. 11, terzo comma L. n. 88/2005; L. n. 212/2000, art. 7; D. Lgs n. 32/2001.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 1906/2000.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 29 - Sent. n. 153/29/2009 - dep. il 6/7/2009 - Presidente La Medica - Relatore Catarinella - Concessionario Equitalia Gerit spa/Pacilli.

Processo tributario - Cartella esattoriale - Notificazione in mano al portiere - Mancata identificazione delle altre persone cui può essere consegnata - Mancato invio della

raccomandata - Nullità assoluta - Opposizione tempestiva in giudizio del contribuente - Non sana.

Le notificazioni delle cartelle esattoriali consegnate a mani del portiere senza la preventiva identificazione delle altre persone, cui l'atto notificando può essere consegnato in assenza del destinatario e senza l'invio della successiva raccomandata di cui al terzo comma dell'art. 139 c.p.c., sono motivi di nullità assoluta della notificazione, non sanabile con la opposizione tempestiva in giudizio da parte del contribuente.

Riferimenti normativi: artt. 137 e 139 c.p.c..

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. SS. UU. n. 456/2005, n. 14817/2005.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 29 - Sent. n. 177/29/2009 - dep. il 7/7/2009 - Presidente Picozza - Relatore Zema - Ag. Entrate Albano L. /Santamaita.

Processo tributario - Assistenza tecnica - Difetto - Inammissibilità - Solo a seguito di inosservanza dell'ordine del giudice a provvedere.

Il ricorso introduttivo può essere dichiarato inammissibile per omessa assistenza tecnica, pur se riguarda una controversia superiore ad €2. 582, 28, soltanto a seguito della mancata esecuzione dell'ordine dato dal giudice al contribuente di munirsi di difensore abilitato entro un termine prefissato.

Riferimenti normativi: D. Lgs n. 546/1992, art. 12, n. 5.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 2281/2007, n. 22601/2004.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 1 - Sent. n. 346/1/2009 - dep. il 7/7/2009 - Presidente Varrone - Relatore Zaccardi - Ag. Entrate Roma I/Best seller srl.

Processo tributario - Ricorso per controversia di valore superiore a L. 5 milioni - Mancata assistenza difensore tecnico - Inammissibilità.

È inammissibile l'atto introduttivo del giudizio di primo grado relativo a controversia superiore a 5 milioni, quando non sia sottoscritto da difensore abilitato.

Riferimenti normativi: D. Lgs n. 546/1992, artt. 12 e 18.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 26 - Sent. n. 106/26/2009 - dep. il 13/7/2009 - Presidente Falascina - Relatore Macaluso - Sergi/Ag. Entrate Roma 2.

Processo tributario - Compensazione spese di giudizio - Discrezionalità del giudice - Sussiste - Eccezione - Criteri.

La valutazione dei giusti motivi, in considerazione dei quali si può giungere alla compensazione delle spese di giudizio, è affidata al potere discrezionale del giudice ed il relativo esercizio non esige una specifica motivazione e può essere esercitato anche nei confronti della parte totalmente vittoriosa.

Trattandosi di un potere discrezionale attribuito dalla legge, tale scelta è insindacabile ad eccezione di quei casi in cui sono posti alla base della motivazione ragioni manifestamente incongruenti in grado di compromettere, data la loro absurdità, la formazione della volontà decisionale.

Riferimenti normativi: D. Lgs n. 546/1992, art. 15, art. 92 c.p.c.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 7 - Sent. n. 123/7/2009 - dep. il 13/7/2009 - Presidente De Santis - Relatore Marinelli - Rocca/Ag. Entrate Roma 2.

Processo tributario - Ricorso privo della ricevuta di spedizione all'ufficio - È inammissibile.

Malgrado la costituzione in giudizio dell'ufficio, è inammissibile il ricorso privo della ricevuta dell'avvenuta spedizione all'ufficio, perché rende impossibile ai giudici stabilire la regolarità della costituzione in giudizio.

Riferimenti normativi: D. Lgs n. 546/1992, art. 22, commi 2 e 3.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 38 - Sent. n. 191/38/2009 - dep. il 22/7/2009 - Presidente Favaro - Relatore Scala - Ag. Entrate Rieti/Felli.

Processo tributario - Sentenza della CTC con rinvio alla regionale per giudizio estimativo - Riassunzione - Necessità.

La riassunzione in giudizio di una controversia a seguito di una sentenza della CTC che rinvia alla CTR il giudizio estimativo, pur non essendo espressamente disciplinata dal D. Lgs n. 546/1992, deve essere fatta nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 125 disp. att. e 170 c.p.c..

Riferimenti normativi: D. Lgs n. 546/1992, art. 63, comma 1; artt. 125 disp. att. n. 170 e 392 c.p.c..

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. SS. UU. N. 627/2007.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 10 - Sent. n. 142/10/2009 - dep. il 30/7/2009 - Presidente Calderone - Relatore Moroni - Tagliaferri/Ag. entrate Roma I.

Processo tributario - Procura rilasciata in primo grado - Validità anche per l'appello - Sussiste.

La procura rilasciata dal contribuente in primo grado è valida anche per il successivo grado di appello.

Riferimenti normativi: art. 83 c.p.c..

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 14 - Sent. n. 320/14/2009 - dep. il 7/10/2009 - Presidente Cellitti - Relatore Pennacchia - Cetta/Ag. Entrate Roma 8.

Processo tributario - Misura cautelare - Sospensione di una sentenza da parte della CT Regionale - Possibilità.

È applicabile anche nel giudizio di appello la misura cautelare della sospensione di una sentenza,, ricorrendone i motivi, perché sarebbe

illogico e, quindi, con ogni probabilità costituzionalmente illegittimo, prevedere regimi differenti per le sanzioni, per le quali l'art. 9 del D. Lgs n. 472/1997 ha sancito la sospensibilità dell'esecuzione da parte della CT Regionale e non per le imposte e gli interessi, dall'altra.

Riferimenti normativi: art. 373 c.p.c.; D. Lgs n. 546/1992, art. 1, comma 2, art. 47, art. 62, comma 2; D. Lgs 472/1997, art. 9.

Riferimenti giurisprudenziali: CT Regionali Puglia ord. N. 31/2005, Emilia Romagna Ord. n. 9/2004; Bolzano n. 7/2007.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 29 - Sent. n. 196/29/2009 - dep. il 28/10/2009 - Presidente Picozza - Relatore Zema - Concessionario Equitalia Gerit spa/Montaldi.

Processo tributario - Preavviso di fermo - Motivazione, fumus boni juris, commisurazione al credito - Necessità.

Il fermo è un provvedimento conservativo e cautelare che come tale richiede, secondo i principi generali dell'ordinamento e le normative sia tributarie che civilistiche, una motivazione, un *fumus boni juris*, l'indicazione delle concrete ragioni del pericolo nel ritardo e che il credito sia commisurato al valore del bene fermato.

Riferimenti normativi: L. n. 241/1990, art. 3; L. n. 212/2000, art. 7; DPR n. 602/1973, art. 86; L. n. 472/1997, art. 22.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 20 - Sent. n. 162/20/2009 - dep. il 6/11/2009 - Presidente - Relatore Meloncelli - Concessionario Equitalia Gerit spa/Piperno.

Processo tributario - Preavviso di fermo - Impugnabilità dinanzi al giudice tributario - Condizioni - Motivazione - Necessità - Erronea informazione nell'avviso - Rimessione in termini del contribuente e condanna alle spese del Concessionario - Legittimità

Il fermo amministrativo è un atto impugnabile dinanzi al giudice tributario soltanto se, con esso, si porta ad esecuzione una pretesa tributaria.

La contribuente, la quale ha confidato nelle erronee informazioni del Concessionario circa l'impugnabilità dell'atto dinanzi alla commissione tributaria, non è, quanto al termine incorsa in decadenza, ma a seguito del riconosciuto difetto di giurisdizione e dell'annullamento della sentenza della CTP che tale difetto non ha rilevato, è rimessa in termini per esercitare la sua difesa, condannando il Concessionario al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio. Riferimenti giurisprudenziali: Cass. 7580 e 10672 del 2009, SS. UU. n. 4109/2007.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 2 - Sent. n. 202/2/2009 - dep. il 10/11/2009 - Presidente Oddi - Relatore Moscaroli - Ag. Entrate uff. cont. trib Dir. Reg. Lazio/Cucullo.

Processo tributario - Istanza con richiesta di transazione ex D. L. n. 138/2002 - Archiviazione - Giurisdizione del giudice tributario - Esclusione - È del giudice amministrativo, ma con limiti. L'archiviazione dell'istanza con richiesta di transazione, a norma dell'art. 3, comma 3, del D. L. n. 138/2002, convertito in L. n. 178/2002, delle somme iscritte a ruolo a vario titolo presuppone che sia stata attivata l'esecuzione coattiva e, pertanto, ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs n. 546/1992 è sottratta alla competenza giurisdizionale del giudice tributario.

In caso di omessa risposta il contribuente può rivolgersi al giudice amministrativo sotto il limitato profilo dell'ottenimento della pronuncia e non per sottoporre al suo esame le valutazioni di convenienza che dovessero determinare scelte dell'Amministrazione finanziaria nell'ambito del suo potere discrezionale.

Riferimenti normativi: D. L. n. 138/2002, conv. in L. n. 178/2002, art. 3, comma 3; D. Lgs n. 5/2006; D. Lgs n. 646/1992, art. 2 e 19.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 29 - Sent. n. 206/29/2009 - dep. il 12/11/2009 - Presidente Picozza - Relatore Zema - Comune di Roma/Isnaldi.

Processo tributario - Notifica a mezzo posta - Assenza del destinatario e mancanza o assenza delle altre persone abilitate a ricevere il piego - Avviso al notificando di deposito del piego - Compilazione dell'avviso di ricevimento contenente la menzione delle formalità eseguite - Omessa certificazione di tali formalità e difetto di prova dell'attività svolta dall'ufficiale postale - Conseguenze - Nullità della notifica.

Se dalla copia della busta, contenente l'accertamento, restituita all'Amministrazione finanziaria manca qualsiasi riferimento all'avviso con raccomandata r. r. di deposito del piego in ufficio, alla menzione delle formalità eseguite, all'attestazioni delle ragioni che avevano impedito la consegna, tutte formalità richieste dall'art. 8 della L. n. 890/1982, come modificato dal D. L. n. 35/2005, convertito in L. n. 80/2005, la notifica è nulla.

Riferimenti normativi: L. n. 890/1982, art. 8; D. L. n. 35/2005 conv. in L. n. 80/2005.

Riferimenti giurisprudenziali: Corte Cost. n. 346/1998, Cass. n. 25031/2008.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 35 - Sent. n. 168/35/2009 - dep. il 16/11/2009 - Presidente Scopigno - Relatore Falcioni - Comune di Roma/Gamboli.

Processo tributario - Appello - Copia dell'appello non notificato a mezzo ufficiale giudiziario e mancato deposito copia a CTP che ha emesso sentenza - Inammissibilità.

Deve essere dichiarato inammissibile il ricorso in appello non notificato per mezzo di ufficiale giudiziario e che non ne sia stata depositata copia presso l'ufficio di segreteria della commissione tributaria provinciale che ha pronunciato la sentenza impugnata.

Riferimenti normativi: D. L. n. 203/2005, conv. in L. n. 248/2005, art. 3-bis, comma 7.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 14 - Sent. n. 376/14/2009 - dep. il 17/11/2009 - Presidente Cellitti - Relatore Tozzi - Ag. Entrate Roma 5/Candusso.

Processo tributario - Ricorso introduttivo - Autenticazione del difensore - Necessità - Mancanza - Nullità - Rilevabile anche d'ufficio.

La mancanza di autenticazione della firma del contribuente da parte del difensore costituisce una causa di nullità assoluta rilevabile anche d'ufficio.

La ragione di tale rigore va ricercata nella volontà del legislatore di garantire che il contribuente non si trovi in una situazione di minoritaria difesa in determinate controversie che, per valore ed importanza, involgano aspetti di particolare rilievo giuridico.

Riferimenti normativi: D. Lgs n. 546/1992, art. 12, comma 3.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 9 - Sent. n. 128/9/2009 - dep. il 18/11/2009 - Presidente Amodio - Relatore Saccà - SARTE spa/ Ag. Entrate Rieti.

Processo tributario - Avviso di revoca delle agevolazioni - È impugnabile - Successiva cartella di pagamento - Impugnabile solo per vizi propri.

L'avviso di revoca delle agevolazioni fiscali emesso dall'ufficio è impugnabile, in quanto rientra tra gli atti di cui all'art. 19, comma 1, del D. Lgs n. 546/1992; conseguentemente la successiva cartella di pagamento non è impugnabile autonomamente, ma può essere impugnata solo per vizi propri.

Riferimenti normativi: D. Lgs n. 546/1992, art. 19 commi 1 e 3.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 14 - Sent. n. 384/14/2009 - dep. il 18/11/2009 - Presidente Cellitti - Relatore Pennacchia - Imm. Kennedy srl/Ag. Entrate Frascati.

Processo tributario - Ricorso proposto da persona giuridica - Mancata indicazione del rappresentante legale - Nullità - Condizioni.

In caso di ricorso proposto da persona giuridica, la mancata indicazione del nominativo del legale rappresentante della società determina nullità solo quando si traduca in incertezza assoluta della persona giuridica rappresentata e l'eventuale inesistenza del rapporto organico, che è presunto, deve essere provata da chi l'eccepisce.

Riferimenti normativi: D. Lgs n. 546/1992, artt. 7 e 18.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 1101/1981, n. 554/1989.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 6 - Sent. n. 193/6/2009 - dep. il 24/11/2009 - Presidente Tersigni - Relatore Proietti - Petrucci/Ag. Entrate Rieti.

Processo tributario - Appello - Ricorso per Cassazione - Richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza - Inammissibilità - Legittimità costituzionale - Sussiste.

Non è consentito al giudice di appello la sospensione della esecutività della sentenza di secondo grado in pendenza del ricorso per Cassazione.

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 165/2000 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 47 e 49 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Riferimenti normativi: art. 373 c.p.c.; D. Lgs n. 546/1992, artt. 47 e 49.

Riferimenti giurisprudenziali: Corte Cost. n. 165/2000.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 6 - Sent. n. 205/6/2009 - dep. il 25/11/2009 - Presidente Tersigni - Relatore Proietti - Concess. Equitalia Gerit spa/Sirica.

Processo tributario - Appello - Prove nuove - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.

Nel giudizio di appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova, fatta salva la circostanza che la parte interessata dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile, per cui la documentazione prodotta non avente tale caratteristica, in applicazione dell'art. 58 del D. Lgs n. 546/1992, non può essere accettata.

Riferimenti normativi: D. Lgs n. 546/1992, art. 58; art. 345, comma 9, c.p.c..

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 9 - Sent. n. 140/9/2009 - dep. il 26/11/2009 - Presidente Procaccini - Relatore Saccà - Ag. Entrate Roma 8/Cavalieri D'oro.

Processo tributario - Notifica in mano di persona qualificatasi convivente - Mera presunzione - Prova contraria - Ammissibilità.

L'avviso di accertamento ricevuto da persona qualificatasi convivente è una mera presunzione relativa di convivenza, superabile dall'interessato con prova contraria.

Nella specie la notifica è stata ritenuta irregolare stante il deposito del certificato anagrafico di variazione dell'indirizzo e del verbale di separazione dal coniuge che ha ricevuto il plico.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 28 - Sent. n. 194/28/2009 - dep. il 30/11/2009 - Presidente Bernardo - Relatore Lautizi - Ag. Entrate Roma 6/Eur Imm. srl.

Processo tributario - Mancato rispetto termine 60 giorni ex art. 12 della L. n. 212/2000 per produrre osservazioni su PV - Recupero dell'imposta - Illegittimità.

Il mancato riconoscimento del diritto del contribuente a produrre osservazioni nei 60 giorni previsti dall'art. 12 della L. n. 212/2000 successivi alla notifica del processo verbale, da cui trae origine il recupero d'imposta da parte dell'Ufficio, in assenza di validi motivi di particolare urgenza, determina la nullità dell'atto.

Riferimenti normativi: L. n. 212/2000, art. 12; L. n. 388/2000, art. 7; D. Lgs n. 626/1994; L. n. 300/1970, art. 28.

Riferimenti giurisprudenziali: CTR di Roma n. 197/38/2007.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 22 - Sent. n. 206/22/2009 - dep. il 11/12/2009 - Presidente Mongiardo - Relatore Cicconetti - Colò/Ag. Entrate Roma 2.

Processo tributario - Ricorso spedito in busta chiusa - Inammissibilità - Sussiste.

La proposizione del gravame spedito in busta chiusa e non con plico senza busta violando il combinato disposto degli artt. 53 e 20 del D. Lgs n. 546/1992 determina la sua inammissibilità.

Riferimenti normativi: D. Lgs n. 546/1992, artt. 53 e 20

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 26 - Sent. n. 208/26/2009 - dep. il 22/12/2009 - Presidente Falascina - Relatore Tozzi - Ag. Entrate Roma 3/Fiorucci.

Processo tributario - Iscrizione ipotecaria - Appello proposto dall'agenzia delle entrate - Difetto di legittimazione passiva - Sussiste.

Si deve dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle entrate sull'appello relativo all'iscrizione ipotecaria, essendo un atto che rientra nella procedura esecutiva sottratta *in toto* al suo controllo ed alla sua disponibilità.

Comm. Trib. Prov. di Roma - Sez. n. 9 - Sent. n. 49/9/2009 - dep. il 22/1/2009 - Presidente Canzoni - Relatore Di Pucchio - Sagim - Ristorazione e serv. Srl/AMA spa.

Processo tributario - Fattura di pagamento della TARI - È atto di liquidazione e di riscossione - Impugnabilità - Legittimità anche se non indica l'Organo al quale proporre il ricorso.

Tributi locali - TARI - Tributo provinciale ambientale - Natura - Tributo - Addebito IVA - Esclusione.

Tributi locali - TARI - Natura - Privatistica - IVA - Assoggettabilità.

La fattura con la quale l'AMA(Azienda Municipale Ambientale) di Roma richiede il pagamento della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani, con l'indicazione degli elementi informativi necessari a far conoscere al contribuente sia l'*an* che il *quantum* della pretesa, costituisce un mero strumento di liquidazione e di riscossione della TARI.

La nullità di tale atto non può essere nemmeno dichiarata anche quando manca l'Organo al quale proporre ricorso, in quanto tale omissione è un vizio di mera irregolarità.

Il tributo provinciale ambientale non è soggetto alle regole dell'accertamento ed è stato correttamente determinato senza addebito IVA, trattandosi di tributo.

L'applicazione dell'IVA sulla parte soggetta alla Tariffa è corretto, in quanto l'imposta è stata applicata in considerazione della natura privatistica del corrispettivo dichiarato.

Riferimenti normativi : D. Lgs n. 546/1992, art. 19; D. Lgs n. 504/1992, art. 19; D. Lgs n. 22/1997, art. 49; D. Lgs n. 446/1997, art. 52; D. Lgs n. 507/1993, art. 76; Regolamento del Comune di Roma n. 24/2003, art. 18, comma 5, art. 19, art. 20, art. 49, comma 15.

Riferimenti giurisprudenziali: CTR del Veneto n. 105/33/2002, CTP di Treviso n. 87/2004.

Comm. Trib. Prov. di Roma - Sez. n. 9 - Sent. n. 106/9/2009 - dep. il 5/2/2009 - Presidente Canzoni - Relatore Fabiani - Mc link spa/ Ag. Entrate Roma 4.

Processo tributario - Unico ricorso avverso diversi avvisi di accertamento - Possibilità - Condizioni.

Tributi locali - IRAP - Acquisizione ramo di azienda in perdita - Realizzazione di elusione fiscale - Condizioni.

È ammissibile un unico ricorso avverso tre separati avvisi di accertamento, in applicazione dell'art. 104 c.p.c., il quale consente la proposizione contro la stessa parte e, quindi, la trattazione unitaria, di una pluralità di domande con un risultato analogo a quello ottenuto nel caso di riunione di processi, anche soltanto soggettivamente connessi, come disposto dall'art. 29 del D. Lgs n. 546/1992.

L'acquisizione di un ramo d'azienda che aveva accumulato ingenti perdite non è finalizzata alla realizzazione di elusione fiscale, quando l'investimento in questione è teso a creare una società specializzata nel campo dell'*internet providing* con obiettivi ben precisi, caratterizzati da immediati e notevoli investimenti ai fini di cavalcare la nuova tecnica della *new economy* e puntare su ottimi affari futuri.

Riferimenti normativi: art. 104 c.p.c.; VI Direttiva CEE 77/388 del 17/5/1977 e n. 91/680 del 16/12/1991, art. 33; DPR n. 600/1973, art. 37-bis; DPR n. 917/1986, art. 102; L. n. 212/2002, art. 12, comma 7.

Prassi CM n. 320 del 19/12/1997.

Comm. Trib. Prov. di Roma - Sez. n. 9 - Sent. n. 116/9/2009 - dep. il 12/2/2009 - Presidente Canzoni - Relatore Ducrot - Alemar 2004 srl/Ag. Entrate Roma 1.

Processo tributario - Notifica - Trasferimento della società all'estero - Prova - Certificato Camera di commercio - Non è sufficiente.

Il certificato della competente Camera di commercio dal quale risulta l'avvenuto trasferimento della società all'estero non costituisce prova oggettiva della tentata fallita notifica dell'accertamento alla detta società, definita irreperibile.

Comm. Trib. Prov. di Roma - Sez. n. 10 - Sent. n. 175/10/2009 - dep. il 4/3/2009 - Presidente D'Agostini - Relatore Baiocchi - Adelli/Concessionario Equitalia Gerit spa.

Processo tributario - Preavviso di fermo - Ricorso - Legittimità - È atto autonomamente impugnabile - Motivazione - Necessità.

Il "preavviso" di fermo è atto impugnabile e s'identifica con il provvedimento di fermo già emanato, anche se non ancora efficace, prima dei venti giorni dalla notifica.

Tale provvedimento, per la sua validità ed efficacia, deve essere motivato anche sulle ragioni che hanno indotto il concessionario a scegliere quel tipo di provvedimento rispetto a tutti gli altri possibili e sulla proporzionalità tra la somma richiesta e la gravità della misura adottata.

Riferimenti normativi: DPR n. 602/1973, art. 86; D. L. n. 223/2006, conv. in L. n. 248/2006, art. 35, comma 26 quinquies; D. Lgs n. 546/1992, art. 19, comma 1, art. 491 e 100 c.p.c..

Riferimenti normativi: CTR del Lazio n. 120/28/2008; Cass. n. 20301/2008.

Comm. Trib. Prov. di Roma - Sez. n. 33 - Sent. n. 159/33/2009 - dep. il 28/4/2009 - Presidente Canzoni - Relatore Clementi - Luzi/INPS.

Processo tributario - Cartella esattoriale relativa a contributi INPS - Difetto di giurisdizione - Sussiste.

Sussiste il difetto di giurisdizione in materia di cartella esattoriale relativa a contributi INPS.

Riferimenti normativi: D. Lgs n. 546/1992, come modif. dall'art. 12, 2 comma della L. n. 448/2001, artt. 2 e 19.

Comm. Trib. Prov. di Roma - Sez. n. 33 - Sent. n. 162/33/2009 - dep. il 28/4/2009 - Presidente Canzoni - Relatore Clementi - Eurostaff Italia srl/Ag. Entrate Roma 6.

Processo tributario - Cartella esattoriale - Concessionario e creditore - Litisconsorzio necessario - Sussiste - Errore contribuente individuazione legittimato passivo - Inammissibilità del ricorso - Non sussiste.

Il giudice non è tenuto, ex officio, ad ordinare l'integrazione del contraddittorio, in quanto sussiste tra ente creditore e concessionario una fattispecie di litisconsorzio necessario, anche in ragione dell'estraneità del contribuente al rapporto (di responsabilità) tra l'esattore e l'ente impositore.

Per cui l'eventuale errore del contribuente nell'individuazione del legittimato passivo non determina mai l'inammissibilità della domanda.

Riferimenti normativi: D. Lgs n. 112/1999, art. 39; L. n. 449/1997, art. 28; DPR n. 600/1973, art. 36-bis; D. Lgs n. 241/1997, art. 16.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 5532/2008, CTR del Lazio n. 4/34/2008.

Comm. Trib. Prov. di Rieti - Sez. n. 1 - Sent. n. 142/1/2009 - dep. il 5/6/09 - Presidente Canzio - Relatore Mazzatosta - Talocci/Concessionario Serit Rieti spa.

Processo tributario - Istanza di autotutela - Difetto di giurisdizione delle Commissioni tributarie - Insussistenza - Rigetto motivato dalla scadenza del termine per il riesame del provvedimento - Illegittimità.

Non c'è difetto di giurisdizione della Commissione tributaria per il ricorso contro il rigetto dell'istanza di autotutela presentata dal contribuente avverso un avviso di accertamento.

L'Amministrazione deve agire sulla base dei principi di buon andamento, imparzialità.

È illegittimo il provvedimento di rigetto dell'istanza di autotutela presentato dal contribuente al fine di fruire del condono di cui alla L. n. 289/2002 motivato dalla scadenza per il riesame del provvedimento.

Riferimenti normativi: L. n. 289/2002, artt. 7, 8, 9; DPR n. 546/1992, artt. 2 e 19; l. n. 212/2000, artt. 7, comma 2, lett. b), 10, comma 1.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. SS. UU. n. 2870, n. 6315, n. 9669 del 2009.

Comm. Trib. Prov. di Rieti - Sez. n. 3 - Sent. n. 120/3/2009 - dep. il 29/7/2009 - Presidente Iantaffi - Relatore Colarieti - Bernabei /Ag. Entrate Rieti.

Processo tributario - Avviso di accertamento - Notifica dell'ufficiale giudiziario mediante posta - Assenza della relata - Inesistenza dell'accertamento - Sussiste anche nel caso di presentazione del ricorso.

L'ufficiale giudiziario, nel caso di richiesta di notifica a mezzo posta deve scrivere sull'originale la relata e deve fare menzione dell'ufficio postale demandato alla spedizione.

Mancando la relata ricorre l'ipotesi di nullità assoluta ed insanabile anche nel caso che si sia presentato il ricorso.

Riferimenti normativi: D. Lgs n. 546/1992, artt. 16 e 17; DPR n. 600/1973, art. 60; art. 149 c.p.c.

RISCOSSIONE

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 26 - Sent. n. 77/26/2009 - dep. il 26/6/2009 - Presidente Falascina - Relatore Macaluso - Ag. Entrate Roma 4/Autostrade spa.

Riscossione - Rimborso non evidenziato in dichiarazione - Conciliazione su accertamento parziale non preclude diritto al rimborso - Dichiarazione integrativa - Presentazione oltre il termine di legge - Invalidità - Sussiste - Rimborso richiesto ex art. 38 DPR n. 602/1973 - Legittimità.

Il diritto al rimborso di un maggior credito non evidenziato nella relativa dichiarazione dei redditi non è precluso quando oggetto della conciliazione sia stata la controversia relativa ad un accertamento parziale e non l'intero anno d'imposta.

Non è consentito presentare dichiarazione integrativa a proprio favore oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, ma è legittima l'istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38 DPR n. 602/1973.

Riferimenti normativi: DPR n. 602/1973, art. 38; DPR n. 322/1998, art. 2, comma 8-bis; D. Lgs n. 546/1992, art. 48, comma 5; D. L. n. 185/2008, conv. in L. n. 3/2009; DPR n. 435/2001.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 13484 e n. 21944 del 2007.

Prassi RM n. 459/E del 2/12/2008.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 2 - Sent. n. 179/2/2009 - dep. il 23/9/2009 - Presidente De Salvo - Relatore Moroni - Consorzio bonifica Tevere e Agro romano/Crescenzi.

Riscossione - Tributi locali - Spese comprensorio - Contributi di bonifica - Cartella esattoriale - Unico atto impositivo - Non è motivato se manca riferimento a Piano di classifica approvato dalla Regione - Prova del beneficio - È a carico del Consorzio.

La cartella esattoriale, quale unico atto impositivo con cui il Consorzio di bonifica procede, poi, alla riscossione dei contributi, non è motivata quando non fa riferimento all'esistenza di un Piano di classifica approvato dalla Regione e, a fronte di una contestazione mossa dal contribuente, rimane a carico del Consorzio dimostrare la sussistenza di un beneficio, derivante da opere di bonifica, a favore della proprietà del ricorrente.

Riferimenti normativi: RD n. 215/1933, artt. 10 e 11.

Riferimenti Giurisprudenziali: Cass. SS. UU n. 26009/2008.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 1 - Sent. n. 518/1/2009 - dep. il 7/10/2009 - Presidente Varrone - Relatore Panzini - Ducrot/Concessionario Equitalia gerit spa.

Riscossione - Cartella di pagamento, emessa prima del 1/6/2008, senza indicazione del responsabile del procedimento - Nullità - Prevalenza dell'art. 3 della L. n. 212/2000 rispetto alla L. n. 31/2008 - Sussiste.

Le norme contenute nello Statuto del contribuente, pur non avendo rilevanza costituzionale, assumono un'importanza del tutto particolare nell'ambito della legislazione tributaria ed una sostanziale superiorità rispetto ad altre disposizioni vigenti in materia.

Ciò determina che le disposizioni retroattive della legge n. 31/2008 (le cartelle esattoriali prive del nominativo del responsabile del procedimento d'iscrizione non sono nulle prima del 1 giugno 2008) devono essere disattese, perché in evidente contrasto con i principi di ragionevolezza e della irretroattività, così come stabiliti dalla richiamata L. n. 212/2000.

Riferimenti Normativi: L. n. 241/2000, art. 3, art. 7, comma 2, lett. a); L. n. 31/2008, art. 36, comma 4 ter.

Riferimenti Giurisprudenziali: Corte Cost. Ord. N. 377/2007; CTR Latina n. 720/39/2007.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 14 - Sent. n. 333/14/2009 - dep. il 20/10/2009 - Presidente Cellitti - Relatore Tarantino - Quarta/Ag. Entrate Roma 8.

Riscossione - Cartella di pagamento emessa prima del 1/6/2008 senza indicazione del responsabile del procedimento - Nullità - Non sussiste.

La mancata indicazione del responsabile del procedimento può essere sanzionata, con la declaratoria del legislatore, a partire dal 1/6/2008 per effetto dell'art. 36 del D. L. n. 268/2007, anche se risulta sancita nell'art. 7 dello Statuto del contribuente fin dal 2000.

Riferimenti normativi: L. n. 241/2000, art. 3, art. 7, comma 2, lett. a); L. n. 31/2008, art. 36, comma 4 ter. ; DPR n. 602/1973, art. 25.

Riferimenti giurisprudenziali: Corte Cost. n. 58/2009.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 26 - Sent. n. 141/26/2009 - dep. il 29/10/2009 - Presidente Falascina - Relatore Moroni - Ag. Roma 1/Cesaretti.

Riscossione - Iscrizione a ruolo che deriva dalla dichiarazione del sostituto d'imposta - Cartella esattoriale - Deve specificare gli elementi ed i motivi del recupero a tassazione - Mancanza - Conseguenze - Nullità della cartella.

Quando l'iscrizione a ruolo deriva dalla dichiarazione presentata dal sostituto d'imposta, la cartella di pagamento con la quale il contribuente conosce la pretesa fiscale deve specificare gli elementi ed i motivi che hanno determinato il recupero a tassazione, altrimenti la cartella deve essere annullata.

Riferimenti normativi: DPR n. 600/1973, art. 36-bis.

Riferimenti giurisprudenziali: CTR del Lazio n. 24/35/2008.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 26 - Sent. n. 152/26/2009 - dep. il 9/11/2009 - Presidente Falascina - Relatore Moroni - Ubertini/Ag. Entrate Dir. Reg. Lazio.

Riscossione - Dichiarazione inviata per via telematica - Richiede comunicazione dell'ufficio - Rinvio dichiarazione entro 5 giorni - Sanzione - Non applicabilità.

La prova della presentazione della dichiarazione dei redditi e delle altre dichiarazioni è data dalla comunicazione dell'agenzia delle entrate attestante l'avvenuto ricevimento delle stesse in via telematica o tramite l'intermediario.

Se le dichiarazioni scartate sono rinviate entro 5 giorni la sanzione non è applicata, in quanto la comunicazione non è considerata omessa.

Riferimenti normativi: DPR n. 322/1998, art. 3, comma 10; D. Lgs n. 241/1997, art. 7-bis.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 37 - Sent. n. 161/37/2009 - dep. il 10/11/2009 - Presidente Caliento - Relatore Maisto - Concess. Equitalia Gerit/Loreti.

Riscossione - Cartelle esattoriali - Relate delle notifiche prodotte solo in appello - Conseguenze - Rigetto dell'appello.

Le *relate* di notifica delle cartelle esattoriali prodotte in appello dal Concessionario non possono essere prese in considerazione, trattandosi di documenti non neutri, ma "l'in se" della causa e dovevano costituire, per lealtà processuale, il fondamento della risposta di parte in primo grado.

Ciò determina il rigetto dell'appello.

Riferimenti normativi: DPR n. 602/1973, art. 26.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 35 - Sent. n. 170/35/2009 - dep. il 16/11/2009 - Presidente Scopigno - Relatore Falcioni - Concessionario Equitalia Gerit spa/Scipioni.

Riscossione - Errata indicazione sull'atto del giudice competente - Condanna alle spese del Concessionario - Legittimità.

Le erronee indicazioni circa l'organo di giustizia competente (Commissione tributaria) contenute nell'atto notificato dal Concessionario motivano la condanna dello stesso al pagamento delle spese di giudizio.

La commissione, pur dichiarando il suo difetto di giurisdizione, ha condannato alle spese di giudizio il Concessionario per avere indotto il contribuente ad impugnare l'atto davanti al giudice tributario.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 4 - Sent. n. 210/4/2009 - dep. il 17/11/2009 - Presidente Liotta - Relatore Lunerti - Ag. Entrate Roma 1/Appalti Setter srl.

Riscossione - Cartella di pagamento - Iscrizione a ruolo senza invio avviso bonario - Irrilevanza - Conseguenze - Nullità cartella di pagamento - Non sussiste.

L'unica funzione dell'avviso bonario è quella di consentire al contribuente di attenuare le conseguenze sanzionatorie dell'omissione rilevata dall'ufficio in sede di liquidazione della dichiarazione, fermo restando l'obbligo della corresponsione integrale del tributo e degli interessi sul medesimo.

Pertanto, il mancato invio dell'avviso non incide sulla validità della cartella di pagamento.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 4 - Sent. n. 222/7/2009 - dep. il 1/12/2009 - Presidente Liotta - Relatore Colaiuda - Concessionario Equitalia Gerit spa/Limar srl.

Riscossione - Iscrizione di ipoteca - Misura - Discrezionalità del Concessionario - Sussiste.

Il provvedimento di iscrizione di ipoteca ex art. 77 del DPR n. 600/1973 costituisce un atto di volontà del Concessionario che ha natura di provvedimento amministrativo di carattere discrezionale sia *nell'an* che nel *quid*, essendo facoltà dello stesso di adottare sia la misura dell'iscrizione ipotecaria sia di graduarla quanto all'oggetto.

I giudici della provinciale avevano statuito l'insussistenza del *periculum in mora* considerando che si trattava di somme modeste in relazione al valore dell'immobile.

Riferimenti normativi: DPR n. 600/1973, art. 77.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 14 - Sent. n. 455/14/2009 - dep. il 22/12/2009 - Presidente Cellitti - Relatore Pennacchia - Pascone/Concess. Equitalia Gerit spa.

Riscossione - Credito inferiore a 8000€ - Iscrizione ipoteca - Illegittimità.

Quando il credito vantato dal Concessionario è inferiore a 8.000 € importo richiesto dall'art. 76 del D. Lgs n. 602/1973, l'iscrizione d'ipoteca è illegittima e si deve disporre la cancellazione con onere del conservatore da ogni responsabilità al riguardo.

Riferimenti normativi: DPR n. 602/1973, art. 75.

Comm. Trib. Prov. di Roma - Sez. n. 41 - Sent. n. 329/41/2009 - dep. il 4/9/2009 - Presidente Palattella - Relatore Di Pucchio - D'Ambrogi /Ag. Entrate Roma 1.

Riscossione - Cartella esattoriale - Iscrizione a ruolo in pendenza di ricorso contro avviso di accertamento - Illegittimità.

La cartella esattoriale emessa in conseguenza dell'iscrizione a ruolo delle somme relative ad un avviso di accertamento ancora non deciso dalla Commissione provinciale è illegittima.

Comm. Trib. Provinciale di Rieti - Sez. n. 1 - Sent. n. 191/2/2009 - dep. il 10/12/2009 - Presidente Picchioni - Relatore Carbone - Fenici/Direz. Prov. Di Rieti.

Riscossione - Avviso di accertamento non impugnato - Notifica a mezzo posta non eseguita con la procedura di cui all'art. 8 della L. n. 890/1982 - Illegittimità - Sussiste - Cartella di pagamento - Impugnabilità.

La notifica a mezzo posta di un avviso di accertamento è nulla quando non risulta dalla relata dell'agente postale che lo stesso non ha adempiuto a quanto disposto dall'art. 8 della L. n. 890/1982 e, nella specie, senza avere atteso che trascorressero dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata per restituirlo al mittente.

Riferimenti Normativi: L. n. 890/1982, art. 8; DL n. 35/2005, conv. in L. n. 8082002.

Riferimenti Giurisprudenziali: C. Cost. n. 346/1998.

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - CONCESSIONI GOVERNATIVE

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 6 - Sent. n. 189/6/2009 - dep. il 24/11/2009 - Presidente Tersigni - Relatore Belloni - Terlizzi/Camera di commercio Roma.

Tributi erariali indiretti - Diritto camerale - Contrasto con Direttiva comunitaria - Infondato.
È infondato il contrasto del diritto camerale con la Direttiva n. 335/1969, in quanto tale diritto, istituito con l'art. 34 del D. L. n. 786/1969 con modifica dell'entità commisurata all'ammontare del fatturato operata dalla L. n. 488/1999, in vigore dal 2001, non ha mai incontrato ostacoli applicativi nella normativa comunitaria, né divieti specifici per disapplicare la normativa che disciplina i diritti in parola.

Riferimenti normativi: D. L. n. 786/1981, art. 34; L. n. 488/1999; Direttiva Ce n. 335/1969.

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - REGISTRO

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 38 - Sent. n. 137/38/2009 - dep. il 28/5/2009 - Presidente Favaro - Relatore Scala - Scimonelli/Comune di Santa Marinella.

Tributi erariali indiretti - Registro, ipotecaria, catastale - Area fabbricabile - D. L. n. 223 del 4/7/2006 - Retroattività - Sussiste.

Deve essere riconosciuta la retroattività della disposizione contenuta nell'art. 36, comma 2, del D. L. n. 223/2006 contenente la nuova definizione di area fabbricabile valida per i diversi tributi.

Riferimenti normativi: D. L. n. 203/2005 conv. in L. n. 248/2005, art. 11, quater decies, comma 16; D. L. n. 223/2006 conv. in L. n. 248/2006, art. 36.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 25506/2006, n. 16751/2004, n. 13832/2001, n. 2978/1998.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 3 - Sent. n. 170/3/2009 - dep. il 10/7/2009 - Presidente Fancelli - Relatore Taglienti - Ag. Entrate di Roma 2/Todini Italceramiche spa in liqu.

Tributi erariali indiretti - Registro - Cessione di azienda - Avviamento - Determinazione - Criterio dell'ufficio - Astratto - Valido apparato probatorio - Necessità.

La determinazione del valore dell'avviamento per la cessione di azienda da parte dell'ufficio sulla base della capitalizzazione per tre della potenziale redditività dell'azienda, ricavata dall'applicazione di un coefficiente di redditività al giro di affari medio del triennio precedente la cessione è un metodo plausibile solo in astratto, ma, in concreto, soggetto a censure se non sorretto da un valido apparato probatorio.

Riferimenti normativi: DPR n. 131/1986, artt. 51 e 52.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 1 - Sent. n. 396/1/2009 - dep. il 29/7/2009 - Presidente Varrone - Relatore Panzini - Alicanti/Ag. Entrate Roma 3.

Tributi erariali indiretti - Registro - Agevolazioni fiscali sulla prima casa - Termini di decadenza - Proroga di due anni ex art. 11, comma 1, della L. n. 289/2002 - Applicabilità - Esclusione

La proroga biennale del termine di decadenza dell'azione accertatrice, introdotta con il comma 1 dell'art. 11 della L. n. 289/2002, non può essere ammessa per le agevolazioni fiscali sulla prima casa che è una norma speciale, non estensibile al di là dei casi espressamente previsti.

Riferimenti normativi: DPR n. 131/1986, art. 76; L. n. 289/2002, art. 11, comma.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 1 - Sent. n. 507/1/2009 - dep. il 23/9/2009 - Presidente Varrone - Relatore Panzini - Ag. Entrate Albano L. /Levantesi.

Tributi erariali indiretti - Registro - Valore - Determinazione con valutazione automatica - Possibilità anche nel caso di minima differenza con il valore dichiarato.

È incontestabile che la minima differenza tra il valore dichiarato e quello derivante dal procedimento di valutazione automatica previsto dall'art. 52, comma 4, della L. n. 131/1986 scaturisce da un errore di conteggio commesso involontariamente in sede di stipula dell'atto di compravendita, giacché sarebbe inverosimile presumere una volontà preconstituita del contribuente di indicare un valore che, in ogni caso, sarebbe stato contestato dall'amministrazione finanziaria.

La determinazione del valore fatta dai primi giudici nella misura derivante dal procedimento di valutazione automatica è pienamente condivisibile.

Riferimenti normativi: DPR n. 131/1986, art. 52, comma 4; L. n. 266/2005, art. 1, comma 497.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 1 - Sent. n. 519/1/2009 - dep. il 7/10/2009 - Presidente Varrone - Relatore Panzini - Tiber Costr. Srl/Ag. Entrate Roma 4.

Tributi erariali indiretti - Registro - Area edificabile - Determinazione del valore solo sui mc edificabili e non sull'intera dimensione del terreno - Esclusione.

Il valore di un terreno va apprezzato per la sua intera estensione tenendo a riferimento la potenzialità edificatoria dello strumento urbanistico approvato dal competente Consiglio comunale, in quanto, oltre alla cubatura edificabile realizzabile su un terreno, che, in genere, occupa solo una parte dello stesso, nella valutazione deve considerarsi comunque la residua area che concorre, in ogni caso, ad accrescerne il valore complessivo, poiché può essere utilizzata per altri fini, quali parcheggio, giardino ed altro.

Riferimenti normativi: DPR n. 131/1986, artt. 51, commi 2 e 3, e 52, commi 1 e 4; D. Lgs n. 504/1992, art. 5, comma 5.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 9 - Sent. n. 109/9/2009 - dep. il 13/10/2009 - Presidente Amodio - Relatore Principi - Ag. Entrate Roma 2/Scorsone.

Tributi erariali indiretti - Registro - Ammissione al passivo fallimentare - Tassazione - In misura fissa.

Deve ritenersi infondata la tesi dell'Amministrazione finanziaria secondo cui il provvedimento giudiziale che riconosce il diritto di essere ammesso al passivo fallimentare -senza determinare il "quantum"- per un credito chirografario in precedenza escluso, sia di natura accertativa in ordine all'esistenza ed all'efficacia del relativo debito, con conseguente applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale e non fissa.

Riferimenti normativi: DPR n. 131/1986, art. 8, lett. c), d), e) della Tariffa allegata.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 10588/2007.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 21 - Sent. n. 200/21/2009 - dep. il 12/11/2009 - Presidente Silvestri - Relatore Valentini - Tonelli/Ag. Entrate Roma 8.

Tributi erariali indiretti - Registro - Contratto preliminare di vendita - Distinzione dal contratto definitivo - Valutazione rimessa al giudice di merito - Fattispecie.

Il valore di un bene deve essere riferito al momento della sottoscrizione del preliminare di vendita e non al momento del rogito, quando questo per gli accordi previsti viene qualificato come definitivo dal giudice di merito, anche se mancante della formalizzazione della vendita non avvenuta per contrasti.

Riferimenti normativi: DPR n. 131/1986, art. 52.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 21381/2006, 26887/1984; CTR Lazio n. 77/8/1999.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 28 - Sent. n. 200/28/2009 - dep. il 30/11/2009 - Presidente Bernardo - Relatore Petrucci - Petrini/Ag. Entrate Roma 2.

Tributi erariali indiretti - Registro - Applicazione dell'imposta - Sentenze e provvedimenti giudiziari - Sentenza ancora non definitiva - Avviso di liquidazione - Illegittimità.

L'avviso di liquidazione per il pagamento dell'imposta di registro sulla sentenza civile emessa del Tribunale, ma ancora non definitiva per ricorso in Cassazione, è illegittimo.

Riferimenti normativi: DPR n. 131/1986, art. 37.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 38 - Sent. n. 287/38/2009 - dep. il 30/11/2009 - Presidente Favaro - Relatore Lautizi - Ag. Entrate Roma 1/Campi.

Tributi erariali indiretti - Registro - Agevolazioni fiscali sulla prima casa - Residenza - Necessità - Prova - Bollette telefoniche e di elettricità - Insufficienti.

La documentazione presentata, bollette telefoniche ed elettriche non sono sufficienti a provare l'effettiva presenza del contribuente, in forma stabile, presso l'appartamento.

La residenza rappresenta l'elemento fondante per ottenere il beneficio fiscale per l'acquisto di immobile adibito a prima casa.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 4 - Sent. n. 225/4/2009 - dep. il 1/12/2009 - Presidente Pugliese - Relatore Lunerti - Ag. Entrate Roma 2/Fondaz. Teatro dell'opera di Roma.

Tributi erariali indiretti - Registro - Decreto ingiuntivo annullato dal giudice - Applicazione dell'imposta fissa - Legittimità.

Il venir meno del decreto ingiuntivo portato a registrazione espressamente disposto dal giudice fa venir meno di conseguenza l'oggetto stesso dell'imposizione proporzionale, ma secondo il disposto dell'art. 38 del DPR n. 131/1986 la nullità o l'annullabilità dell'atto non dispensa dall'obbligo della registrazione nella misura fissa.

Riferimenti normativi: DPR n. 131/1986, art. 38.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 22 - Sent. n. 203/22/2009 - dep. il 11/12/2009 - Presidente Mongiardo - Relatore Cicconetti - Ag. Entrate Roma 3/Briccoli.

Tributi erariali indiretti - Registro - Dichiarazione di volersi avvalere della valutazione automatica ex art. 12 legge n. 154 del 1988 - Poteri dell'Ufficio - Elevazione del valore dichiarato mediante avviso di rettifica - Necessità - Esclusione - Notifica dell'avviso di liquidazione - Sufficienza.

Nell'ipotesi in cui il contribuente, in relazione ad immobile non iscritto in catasto con attribuzione di rendita, si avvalga, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 154 del 1988, del criterio di valutazione automatica, l'Ufficio stesso deve riscuotere la maggiore imposta con avviso di liquidazione, senza obbligo di emettere avviso di accertamento, in assenza di alcuna rettifica.

Riferimenti normativi: D. L. n. 70/1988, conv. in L. n. 154/1988, art. 12.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 14913/2000

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 20 - Sent. n. 212/20/2009 - dep. il 22/12/009 - Presidente Silvestri - Relatore Moroni - Ag. Entrate Roma Viterbo/Manini.

Tributi erariali indiretti - Registro - Piccola proprietà contadina - Agevolazioni tributarie - Applicazione - Condizioni - Presentazione della certificazione attestante il possesso delle qualità richieste - Termine - Tre anni dalla registrazione dell'atto - Natura - Decadenziale.

La mancata presentazione della certificazione necessaria attestante il possesso delle qualità richieste per ottenere le agevolazioni per la piccola proprietà contadina entro il termine decadenziale di tre anni dalla registrazione dell'atto di compravendita di un terreno agricolo comporta la perdita del beneficio dell'aliquota ridotta dell'8%.

Riferimenti normativi: DPR n. 131/1986, Tar. Parte prima art. 1; L. n. 604/1954, art. 4.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 15953/2003, n. 431/2001.

Prassi: Circ. n. 32/E/2007.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 26 - Sent. n. 201/26/2009 - dep. il 22/12/2009 - Presidente Falascina - Relatore Moroni - Ag. Entrate Roma 2/Freddi.

Tributi erariali indiretti - Registro - Atti giudiziari - Solidarietà di tutte le parti in causa - Sussiste.

L'imposta principale di registro dovuta per la registrazione degli atti emessi dall'autorità giudiziaria è dovuta per intero da tutte le parti che hanno preso parte nel giudizio.

Riferimenti normativi: DPR n. 131/1986, art. 57, 1^a comma, art. 1292 c.c.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 1926/2007.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 38 - Sent. n. 320/38/2009 - dep. il 28/12/2009 - Presidente Favaro - Relatore Pennacchia - Ag. Entrate Roma 2/Sacerdote.

Tributi erariali indiretti - Registro - Sentenza tassata - Sospensione esecutività da parte del Tribunale - Rilevanza nel giudizio relativo all'impugnazione dell'avviso di liquidazione - Esclusione.

In tema d'imposta di registro la sospensione dell'esecutività di una sentenza del Tribunale non si riflette sull'avviso di liquidazione relativo a detta sentenza, ma fa sorgere un autonomo diritto del contribuente al conguaglio o al rimborso.

Riferimenti Normativi: DPR n. 131/1986, artt. 37, 77.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 12551/2001.

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - SUCCESSIONI E DONAZIONI

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 26 - Sent. n. 202/26/2009 - dep. il 22/12/2009 - Presidente Falascina - Relatore Moroni - Ag. Entrate Roma 2/Guiducci.

Tributi erariali indiretti - Successioni - Esenzione imposta successione non si applica automaticamente alle imposte ipotecarie e catastali - Fattispecie - Immobili storici.

L'esenzione dall'imposta di successione non si comunica in via automatica anche alle imposte ipotecarie e catastali che vanno comunque applicate sulla stessa base imponibile determinata ai fini dell'imposta di successione, essendone chiaramente diverso il suo fondamento tributario.

Nella specie, l'esclusione degli immobili storici dall'attivo ereditario non determinava anche l'esonero dal pagamento delle altre imposte.

Riferimenti normativi: L. n. 1089/1939, art. 13; L. n. 383/2001; D. Lgs n. 346/1990, art. 9.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 8977/2007.

TRIBUTI LOCALI - ICI

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 22 - Sent. n. 131/22/2009 - dep. il 18/9/2009 - Presidente Mongiardo - Relatore Cicconetti - ASER srl/Cogefin Roma spa.

Tributi locali - ICI - Avviso di liquidazione - Proroga termini ex art. 1 quater D. L. n. 314/2005 - Retroattività - Non sussiste.

La proroga dei termini per gli atti di liquidazione dell'ICI prevista dall'art. 1 quater del D. L. n. 314/2005 attiene esclusivamente al divieto di proroga dei termini di prescrizione e decadenza ancora in corso e non a quello della retroattività degli effetti della legge.

Riferimenti normativi: D. L. n. 314/2004, conv. L. n. 26/2005, art. 1 quarter; D. Lgs n. 504/1992, art. 11.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 1 - Sent. n. 603/1/2009 - dep. il 12/11/2009 - Presidente Varrone - Relatore Gizzi - Siraco/Comune di Guidonia.

Tributi locali - ICI - Avviso di liquidazione - Notifica - Secondo anno successivo al versamento dell'imposta - Proroga ex art. 1 quater D. L. n. 314/2004 - Solo a quelli pendenti - Fattispecie.

Lo Statuto del contribuente (L. n. 212/2000) è uno strumento di garanzia del contribuente e serve ad arginare il potere dell'Erario nei confronti del soggetto più debole del rapporto d'imposta.

Il principio generale dell'irretroattività delle norme fiscali non confligge, però, con le modalità dell'accertamento applicate a rapporti sostanziali anteriori all'entrata in vigore delle norme con cui sono approvate.

La notifica di un avviso di liquidazione relativo al recupero dell'ICI deve essere notificato entro il 31/12 del secondo anno successivo a quello nel corso del quale era stato o doveva essere effettuato il versamento dell'imposta (nella specie il 31/12/2003).

Tale termine non può essere resuscitato dall'intervento legislativo- art. 1 quater del D. L. n. 314/2004, convertito nella L. n. 26/2005-che lo ha prorogato alla data del 31/12/2005, atteso che il termine per la liquidazione non era più pendente.

Riferimenti normativi: D. L. n. 314/2004, convertito nella L. n. 26/2005, art. 1 quater: L. n. 212/2000, artt. 1-10.

Riferimenti giurisprudenziali: Corte Cost. n. 67/2003; Cass. n. 11274/2001.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 6 - Sent. n. 182/6/2009 - dep. il 24/11/2009 - Presidente Tersigni - Relatore Belloni - Comune di Roma/Mancini.

Tributi locali - ICI - Notifica attribuzione di rendita successiva alla dichiarazione di variazione - Utilizzabilità anche per i periodi anteriori alla notifica - Legittimità.

Il provvedimento di attribuzione o di modifica della rendita di un immobile urbano è utilizzabile anche con riferimento a periodi anteriori a quello in cui ha avuto la notificazione del provvedimento catastale, purché successivi alla dichiarazione di variazione.

Per cui, se avviene, come nel caso di specie, che, a causa dell'inerzia dell'ufficio territoriale, l'intervallo temporale compreso tra il momento in cui si è formato il presupposto per l'inizio del procedimento e la conclusione di quest'ultimo si sviluppi in più anni solari, la rendita definita deve essere assunta per determinare il valore dell'immobile sia dal contribuente per gli adempimenti ancora dovuti che dal Comune per l'eventuale attività di accertamento.

Riferimenti normativi: D. Lgs n. 504/1992, art. 11; L. 342/2000, art. 74.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 20775/2005.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 1 - Sent. n. 672/1/2009 - dep. il 21/12/2009 - Presidente Varrone - Relatore Gizzi - Medici/Comune di Bracciano.

Tributi locali - ICI - Valore area - Delibera comunale successiva che rende tale area edificabile - Retroattività - Esclusione.

Non si può determinare il valore di un'area ai fini ICI in conformità a una delibera successivamente intervenuta e che aveva reso edificabile il terreno.

Il Comune deve, quindi, rideterminare il valore dell'area e della conseguente base imponibile sulla base degli indici e dei parametri allora vigenti nel territorio comunale.

Riferimenti normativi: L. n. 504/1992, art. 2; L. n. 248/2005, art. 11 quaterdecies.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. a SS. UU. n. 25506/2006.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 1 - Sent. n. 715/1/2009 - dep. il 22/12/2009 - Presidente Varrone - Relatore Panzini - COGEMI srl/Comune di Velletri.

Tributi locali - ICI - Provvedimento di affidamento del servizio riscossione e accertamento non allegato all'avviso - Nullità - Sussiste.

Il Comune che non si fa carico di fornire la documentazione idonea a dimostrare l'affidamento del servizio accertamento e riscossione dei tributi a un'azienda, contravviene al disposto dell'art. 7, della L. n. 212/2000, il quale stabilisce che se nella motivazione di un provvedimento si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.

Tale omissione rende gli avvisi impugnati illegittimi e devono essere annullati.

Riferimenti normativi: L. n. 212/2000, art. 7.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 1 - Sent. n. 770/1/2009 - dep. il 30/12/2009 - Presidente Varrone - Relatore Zaccardi - Comune di Roma/Ass. It. Per il World Wide Fund Nature ONLUS.

Tributi locali - ICI - Onlus - Immobili - Esenzione - Criteri.

L'esenzione dall'ICI di cui all'art. 7, primo comma, lett. i) del D. Lgs n. 504/1992 nel restringere ai soli immobili destinati esclusivamente alle attività delle associazioni è diretta ad escludere dal beneficio fiscale l'utilizzo degli immobili che sia solo strumentale rispetto ai fini istituzionali (concessione in locazione o destinazione a residenza dei soggetti che rivestono cariche sociali), ma non di certo quelli nei quali le attività culturali e le iniziative dell'associazione prendono vita, sono dirette, organizzate e per alcuni aspetti (attività didattiche e di promozione) direttamente svolte.

Nella specie, il Comune di Roma non aveva riconosciuto l'esenzione per gli immobili adibiti a ufficio.

Riferimenti normativi: D. Lgs n. 504/1992, art. 7, primo comma, lett. i).

Prassi: RM n. 2/315 del 15/12/1993.

TRIBUTI LOCALI - IRAP

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 10 - Sent. n. 108/10/2009 - dep. il 24/6/2009 - Presidente Mazzillo - Relatore Tozzi - Ag. Entrate Roma 2/La Mandataria sas di Arioni.

Tributi locali - IRAP - Società in accomandita semplice - Assoggettabilità ad imposta - Sussiste.

La società in accomandita semplice deve essere assoggettata all'IRAP, in quanto di per sé titolare di reddito d'impresa che, per l'attività svolta, non prescindono da un'autonoma organizzazione.

Riferimenti normativi: art. 2195 c.c.; D. Lgs n. 446/1997, art. 2.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 7899 e n. 13811 del 2207.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 7 - Sent. n. 90/7/2009 - dep. il 25/6/2009 - Presidente Elefante - Relatore Romani - Ag. Entrate Roma 2/Tulli.

Tributi locali - IRAP - Professionista che utilizza altri professionisti - È soggetto ad imposta.

Deve ritenersi soggetto ad IRAP il professionista che, pur in assenza di personale alle sue dirette dipendenze, utilizzi altri professionisti attribuendo loro lo svolgimento di lavori per suo conto, dovendosi, in tal caso, ravvisare l'esistenza di un'autonoma struttura organizzativa.

Riferimenti normativi: D. Lgs n. 446/1997, art. 2.

Riferimenti giurisprudenziali: Corte Cost. n. 156/2001; Cass. n. 8834/2009.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 20 - Sent. n. 107/20/2009 - dep. il 23/7/2009 - Presidente Cellitti - Relatore Tozzi - Ag. Entrate Roma 6/Egitto.

Tributi locali - IRAP - Onere della prova - Spetta all'ufficio.

Ai fini della legittimità della pretesa imposizione IRAP l'onere della prova incombe sull'ufficio in base al principio generale stabilito dall'art. 1697 c.c., secondo il quale spetta al soggetto attivo della pretesa l'onere di darne giustificazione.

La conseguenza è che l'ufficio non può limitarsi ad astratti elementi indiziari, eventualmente facendo riferimento ad una generica inversione della prova, ma deve indicare elementi utili per dimostrare la fondatezza della pretesa impositiva.

Riferimenti normativi: art. 1697 c.c.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 21 - Sent. n. 184/21/2009 - dep. il 20/10/2009 - Presidente Cappelli - Relatore Di Maio - Mastria/ Ag. Entrate Roma 6.

Tributi locali - IRAP - Attività professionale - Medico convenzionato - Presupposto impositivo - Non sussiste.

L'abitudine dell'esercizio di una professione non può da sola essere sufficiente ad individuare il presupposto dell'IRAP se non risulta autonomamente organizzata, sicché non è soggetto ad IRAP il medico convenzionato con l'ASL, che non abbia corrisposto compensi a terzi ed utilizzi limitati beni strumentali e capitali.

Riferimenti normativi: D. Lgs n. 446/1997, artt. 2 e 3.

Riferimenti giurisprudenziali: Corte Cost. n. 156/2001, Cass. nn. 3674, 4989 del 2009, n. 29146/2008

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 14 - Sent. n. 412/14/2009 - dep. il 1/12/2009 - Presidente Cellitti - Relatore Tarantino - Ag. Entrate Civitavecchia/Fattori.

Tributi locali - IRAP - Attività professionale.

Devono ritenersi sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'IRAP nel caso di contribuente che ha avuto alle dipendenze due lavoratori, sia pure a titolo di inserimento professionale, e con l'utilizzo di beni strumentali eccedenti per valore la necessità minima per l'esercizio dell'attività.

Riferimenti normativi: D. Lgs n. 446/1997, artt. 2 e 3.

Riferimenti giurisprudenziali: Corte Cost. n. 156/2001; Cass. nn. 23778, 21989, 21749 del 2009, n. 29146/2008, n. 3673/2007, CTR del Lazio nn. 124, 144, 139 del 2009.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 26 - Sent. n. 173/26/2009 - dep. il 2/12/2009 - Presidente Lauro - Relatore Catarinella - Ag. Entrate Albano L. /Sarrecchia.

Tributi locali - IRAP - Soggetto passivo - Promotore finanziario - Applicabilità - Condizioni - Autonomia organizzazione - Necessità.

Non è soggetto ad IRAP il promotore finanziario che dimostri di svolgere la propria attività in assenza di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile e senza l'impiego di lavoro altrui in modo non occasionale.

Riferimenti normativi: D. Lgs n. 446/1997, artt. 2 e 3.

Riferimenti giurisprudenziali: Corte Cost. n. 156/2001, Cass. nn. 2030, 12653, 15113, 23778 del 2009, 29146/2008.

TRIBUTI LOCALI - PUBBLICITÀ E PUBBLICHE AFFISSIONI

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 1 - Sent. n. 391/1/2009 - dep. il 29/7/2009 - Presidente Varrone - Relatore Panzini - Gestor spa/Comune di Roma.

Tributi locali - Pubblicità e pubbliche affissioni - Comune di Roma - Appello - Atto di costituzione proposto dal dirigente del Servizio - Inammissibilità.

L'atto di costituzione in giudizio e le motivazioni ivi espresse proposto dal Dirigente del servizio Affissioni e Pubblicità del Comune di Roma è inammissibile, atteso che la rappresentanza compete esclusivamente al Sindaco.

Riferimenti normativi: D. Lgs n. 546/1992, art. 11.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 12868/2005.

TRIBUTI LOCALI - TARSU - RSU

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 1 - Sent. n. 339/1/2009 - dep. il 6/7/2009 - Presidente Varrone - Relatore Panzini - Pontificia Univ. Gregoriana/Comune di Roma.

Tributi locali - TARSU - Pontificia università Gregoriana - Esenzione - Sussiste in base ai Trattati Lateranensi.

La Pontificia Università Gregoriana è esentata dal pagamento della TARSU in base al Trattato del 1929 fra la Santa Sede e l'Italia.

Riferimenti normativi: Trattato e Concordato lateranense dell'11/2/1929; L. n. 121/1985, art. 7.

COMMENTO

La Pontificia Università Gregoriana, ma non solo, non deve pagare la raccolta dei rifiuti solidi urbani fatta dall'AMA, gestore del Comune di Roma?

Questa è la conclusione cui sono arrivati i giudici della I Sezione della CTR di Roma con la sentenza n. 339, pubblicata il 6/7/2009, i quali, dopo avere statuito il carattere tributario della tassa e la propria competenza in materia, hanno annullato l'avviso di accertamento del Comune di Roma che aveva verificato la mancata denuncia dell'immobile e del pagamento.

I giudici, dopo avere annotato le posizioni contrastanti della Cassazione a SS. UU. sulla natura e sulla giurisdizione (Ord. n. 3274 del 15/2/2006 attribuiva la competenza in materia al giudice ordinario; invece, quella del mese dopo (8/3/2006) è per la giurisdizione del giudice tributario) hanno accolto l'appello, sulla base delle ultime sentenze Cass. n. 5299, 5298, 5297 del 2009 che avevano riconosciuto la natura di tributi a tali tasse.

Costituisce principio consolidato quello per cui in tema di TARSU, l'art. 62, c. 1°, del D. Lgs n. 507/1993, con previsione di carattere generale, stabilisce che l'imposizione è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte, a qualsiasi uso adibite.

Lo stesso articolo nell'escludere dall'assoggettamento al tributo i locali che non possono produrre rifiuti, esige che sia provato dal contribuente che l'uso cui i locali sono destinati, non comporta la produzione di rifiuti, mentre, nel caso specifico, trattandosi di locali destinati all'attività universitaria, li producevano.

La motivazione di rigetto da parte dei giudici della CTP di Roma è stata:

- nella normativa non si rinvenivano esenzioni per enti ecclesiastici senza fine di lucro;
- i Patti Lateranensi sono stati modificati dal nuovo Concordato, ratificato con la L. 121/85, che non ha previsto alcuna esenzione;
- il comma 3 dell'art. 7 ha previsto soltanto l'equiparazione, agli effetti tributari, degli enti ecclesiastici a quelli aventi fini di beneficenza o d'istruzione;
- inoltre, esplicitamente, ha previsto che le attività diverse da quelle di religione o di culto, sono soggette alle leggi dello Stato e al regime tributario previsto per le medesime.

I giudici della regionale hanno giudicato errata tale motivazione ritenendo che la legge concordataria del 1929 è tuttora vigente.

Inoltre, aggiungono, il parere dato dalla Dir. Gen. delle tasse n. 176613/1957 conferma l'esenzione. Trattandosi di tributi, scrivono, l'Università è esente dal pagamento in virtù dell'art. 16 del Trattato del 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, reso esecutivo con la L. n. 810/1929, il quale ha stabilito che "Gli immobili indicati nei tre articoli precedenti, nonché quelli adibiti a sedi dei seguenti istituti pontifici: Università Gregoriana, ... saranno esenti da tributi sia ordinari che straordinari tanto verso lo Stato quanto verso qualsiasi altro ente".

Si deve osservare che l'esenzione decisa per l'Università dovrebbe estendersi anche agli altri numerosi immobili indicati in tale articolo e nei due precedenti e "a tutti gli altri edifici nei quali la Santa Sede in avvenire crederà di sistemare altri suoi Dicasteri, benché facenti parte del territorio dello Stato italiano".

Il legislatore aveva già codificato esplicitamente l'esenzione di tali fabbricati dall'IRPEG, ILOR, INVIM con l'art. 2 del DPR n. 601/1972, dall'imposta straordinaria immobiliare con il DL n. 333/1992 e dall'ICI con l'art. 7, comma 1, lett. e) del D. Lgs n. 504/1992.

Inoltre, ai sensi degli artt. 6, c. 3°, lett. e) del RDL n. 652/1939 e

38, c. 2°, lett. b) del DPR n. 1142/1949, detti immobili non sono soggetti all'accertamento generale dei fabbricati.

Si possono fare alcune osservazioni.

L'art. 7, c. 1, della L. n. 121/1985 stabilisce "che il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di un'associazione o istituzione non possono essere causa di *speciali* gravami fiscali" e, certamente, non è speciale la TARSU, adesso TARI, che è una tassa dovuta per pagare il servizio della raccolta dei rifiuti.

Il comma 3 dello stesso articolo precisa che "le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette ...al regime tributario previsto" e, nel caso specifico, si tratta di locali destinati all'istruzione universitaria: si evidenzia che il Comune tassa tutte le scuole di ogni ordine e grado.

Una lettura più attenta del parere richiamato in sentenza n. 176613/1957 specifica che i corrispettivi per il ritiro dei rifiuti solidi urbani devono ritenersi esenti solo "da detto tributo (IGE)", non che non si doveva pagare il servizio.

Il lungo elenco degli immobili dell'articolo concordatario evidenzia l'impatto quantitativo dell'esenzione statuita, da sommare anche all'esclusione della tariffa già concessa dal Comune di Roma con l'art. 10 della Delibera n. 24/2003 "degli edifici della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose riconosciute adibite al culto pubblico, esclusi gli eventuali locali e aree scoperte a uso abitativo o a usi diversi da quelli del culto in senso stretto".

Si pongono senza dubbio problemi per il Comune di Roma, i suoi cittadini ed il gestore: chi deve pagare?

Si deve ricordare, infine, la posizione già espressa della Commissione UE che ha richiesto altre informazioni su "certi vantaggi fiscali delle Chiese italiane" che potrebbe anche includere il caso della sentenza, richiamata.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 1 - Sent. n. 478/1/2009 - dep. il 10/9/2009 - Presidente Cappelli - Relatore Zaccardi - Comune di Rieti/Fiocco.

Tributi locali - TARSU - Agevolazione per la distanza dal cassonetto - Posizionamento successivo di un cassonetto in un'area di servizio - Onere di verificare tale variazione - È del contribuente - Mancata comunicazione all'amministrazione comunale - Conseguenza - Perdita dell'agevolazione.

L'onere di verificare la permanenza del presupposto agevolativo (nella specie la riduzione della tassa perché il cassonetto per i rifiuti era stato posizionato ad una distanza maggiore a quella stabilita dal regolamento comunale) è del contribuente che è tenuto a comunicare all'Amministrazione la variazione della propria situazione di fatto in relazione alla dichiarazione a suo tempo resa.

Nella specie il nuovo cassonetto era stato posto all'interno di un distributore di benzina e ritenuto dal contribuente riservato al gestore e, quindi, non utilizzato.

Riferimenti normativi: D. Lgs n. 507/1993, art. 70.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 10608/2003.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 14 - Sent. n. 318/14/2009 - dep. il 7/10/2009 - Presidente Cellitti - Relatore Pennacchia - Romaprint/Comune di Roma.

Tributi locali - Tarsu - Sopralluogo dei tecnici comunali senza la presenza del titolare e senza sottoscrizione del verbale - Legittimità della cartella esattoriale - Sussiste.

Nessuna legge stabilisce che il sopralluogo effettuato dai tecnici comunali per verificare la superficie debba per forza essere fatto in presenza del titolare dell'azienda e con la sottoscrizione del verbale, per cui è legittima la cartella impugnata per questi motivi.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 4 - Sent. n. 207/4/2009 - dep. il 17/11/2009 - Presidente Liotta - Relatore Lunerti - Comune di Rieti/Marini.

Tributi locali - TARSU - Natura tributaria - Vale il principio di non retroattività del prelievo fiscale - Fattispecie.

La TARSU ha natura tributaria, per cui vale il principio di non retroattività del prelievo fiscale sancito per ultimo dalla legge n. 212/2000.

Pertanto l'operato del Comune che ha imputato costi e fatture spese nell'anno in contestazione, ma datate a dicembre dell'anno precedente, e che emette una cartella esattoriale in tal senso è da , con la conseguenza dell'annullamento della cartella di pagamento relativo.

Riferimenti normativi: L. n. 212/2000; D. Lgs n. 507/1993, da art. 59 a 81; D. Lgs n. 22/1997, art. 49; D. Lgs n. 152/2006, art. 238.

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 2 - Sent. n. 204/2/2009 - dep. il 18/11/2009 - Presidente Oddi - Relatore Moscaroli - Comune di Civitavecchia/Porto turistico riva di Traiano spa.

Tributi locali - TARSU - Soggetto unitario della gestione di una struttura - Sub concessioni a terzi - Assolvimento dell'imposta - Solo di chi conduce il bene e produce rifiuti.

La soggettività della TARSU non discende dalla proprietà del bene, ma dalla conduzione dello stesso e dell'effettiva potenzialità di produrre rifiuti.

Pertanto, l'identificazione, da parte del Comune, nel Porto turistico riva di Traiano come unico soggetto tenuto all'assolvimento dell'imposta, stante l'unitarietà della struttura e l'unicità dell'atto amministrativo di concessione, costruzione e gestione è errata, in quanto singole porzioni sono state sub concesse a terzi.

Riferimenti normativi: D. Lgs n. 22/1997, art. 49, 3° comma.

TRIBUTI LOCALI - TOSAP COSAP

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 20 - Sent. n. 121/20/2009 - dep. il 4/9/2009 - Presidente Silvestri - Relatore Leccisi - Comune di Roma/COES.

Tributi locali - TOSAP - Beni del demanio artificiale - Sdemanizzazione di fatto - Esclusione - Provvedimento espresso dell'amministrazione comunale - Necessità - Conseguenze - Presupposto dell'imposta - Sussiste

Una villa, con il suo parco, che sia dichiarata bene di interesse storico- artistico, appartiene al demanio artificiale.

Ne deriva che è inammissibile una sdemanizzazione in forma tacita, che si verificherebbe ogni volta che l'autorità amministrativa rimanesse inerte o adottasse comportamenti contrastanti con la volontà di conservare la demanialità del bene.

Conseguentemente detta area è soggetta al pagamento della TOSAP ai sensi dell'art. 38, comma 1 del D. Lgs n. 507/1993.

Nella specie, il Ministero delle finanze aveva riconosciuto ad una ONLUS che occupava la villa per iniziale immissione nel possesso fatta dalla proprietaria la mancanza del presupposto impositivo, perché l'area in oggetto non era aperta all'uso pubblico, né mai destinata al soddisfacimento degli scopi istituzionali dell'amministrazione comunale.

Riferimenti normativi: artt. 822 e 823 c.c., D. Lgs 507/1993, art. 38.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass n. 18345, 2608, 3742 del 2007, 15076/2004.

TRIBUTI SOPPRESSI INVIM

Comm. Trib. Reg. del Lazio - Sez. n. 7 - Sent. n. 192/7/2009 - dep. il 1/12/2009 - Presidente Elefante - Relatore De Santi - Berardi/Ag. Entrate Roma 3.

Tributi erariali indiretti - INVIM - Trasferimento area con fabbricato non ultimato - Incremento di valore - Determinazione - Con criteri ex 1 e 2 comma art. 6 del DPR 643/1972 - Illegittimità - criterio con il sesto comma - Necessità.

In tema di INVIM con riguardo al trasferimento di un'area con sovrastante fabbricato, anche non ultimato, l'imponibile del tributo deve essere determinato sulla base del criterio fissato dal sesto comma dell'art. 6 del D. P. R. 26 settembre 1972 n. 643, con il separato computo dell'incremento del suolo e di quello della costruzione senza tener conto dell'incremento di valore verificatosi tra l'inizio e l'ultimazione della stessa.

È illegittimo, quindi, l'avviso di liquidazione che ha calcolato l'incremento imponibile ai fini dell'INVIM detraendo dal valore venale del bene al momento del trasferimento, il valore iniziale dell'area, secondo i criteri fissati dal primo e secondo comma del citato articolo.

Riferimenti normativi: DPR n. 643/1972, art. 6, commi 1, 2, 6.